



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 290

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 maggio 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri	» 32
4 ^a - Difesa	» 46
5 ^a - Bilancio	» 58
6 ^a - Finanze e tesoro	» 64
7 ^a - Istruzione	» 74
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 105
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 212
11 ^a - Lavoro	» 213
12 ^a - Igiene e sanità	» 217
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 219
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 227

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 238
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 240
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 242

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 244
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 246

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i> 247
---	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag. 250</i>
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>» 251</i>
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	<i>» 253</i>
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	<i>» 254</i>

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 255</i>
-------------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

187^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. Sebbene vi sia la consapevolezza del rischio di disparità di trattamento e di situazioni di incertezza, la sospensione delle demolizioni delle costruzioni abusive è un atto contrario agli interessi della Campania e del Paese, visti anche i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata a fini speculativi.

Anche il senatore PARDI (*IdV*) annuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore VITA (*PD*) ricorda che nel corso di una serie di audizioni svolte presso la Commissione istruzione pubblica, beni culturali, il ministro Bondi aveva illustrato le linee generali di una possibile riforma degli enti lirico-sinfonici che i Gruppi dell'opposizione avevano apprezzato, vista la comune consapevolezza dell'improrogabile necessità di un riordino del settore. Tuttavia, era stata sottolineata l'inopportunità di un provvedimento d'urgenza, che sarebbe risultato palesemente carente nei presupposti di necessità e urgenza.

Ciò premesso, esprime dissenso dalla proposta di parere favorevole del relatore, non rinvenendo motivi di necessità e urgenza nelle disposizioni in esame, salvo che per quanto riguarda l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori. Inoltre, l'interruzione della discussione parlamentare e del confronto tra le parti sociali, a seguito dell'emanazione del provvedimento d'urgenza, ha determinato uno stato di agitazione delle maestranze e degli artisti.

Osserva che sotto il profilo della compatibilità costituzionale sono censurabili l'ingerenza nell'autonomia della contrattazione integrativa, l'impostazione centralistica e il rischio che attraverso i regolamenti si determini una inopportuna divisione in categorie degli enti lirico-sinfonici.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che il provvedimento in esame pregiudica lo statuto degli enti lirico-sinfonici, che in passato erano stati organizzati in fondazioni, una soluzione che fu considerata ottima. La pubblicizzazione del rapporto di lavoro delle maestranze e degli artisti, a suo avviso, determinerà un forte contenzioso.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) sottolinea la necessità e urgenza del progetto di riforma contenuto nel decreto-legge, diretto a fronteggiare la crisi finanziaria senza precedenti degli enti lirico-sinfonici dovuta alla produzione assai ridotta con conseguente scarsità degli incassi e agli elevati costi di gestione, in particolare quelli per le spese relative al personale.

Si procede quindi alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo: a suo avviso, il provvedimento colpisce drasticamente un altro degli elementi portanti della cultura del Paese. Conclude, dichiarando l'intenzione di proseguire in Aula l'azione politica di contrasto per impedire la conversione in legge.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in ragione della carenza dei presupposti costituzionali, resa evidente, a suo avviso, dal rinvio ai regolamenti di delegificazione. Inoltre, giudica grave l'ingerenza sulla contrattazione integrativa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(272) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(278) *Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(308) *CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e **petizione n. 313** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE riferisce sulle audizioni informali svolte davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che proseguiranno domani e nel corso della prossima settimana.

Informa che è pervenuta una lettera del Presidente dell'ANCI, nella quale si apprezza la rilevanza politica della convergenza che si è determinata sul testo unico predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Dispone quindi il differimento del termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di lunedì 17 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ADAMO (PD) sollecita l'esame del disegno di legge n. 1558 (Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo), la cui approvazione è resa più urgente dalle notizie di cronaca che confermano il frequente uso improprio e pericoloso delle armi.

Il PRESIDENTE assicura che l'esame sarà avviato nella seduta di domani.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice ADAMO (*PD*) rileva che le disposizioni della legge comunitaria per il 2009 nel corso dell'*iter* legislativo, sono notevolmente aumentate. Questo strumento dovrebbe servire per recepire le direttive comunitarie e per armonizzare le norme legislative e amministrative, invece viene utilizzato spesso per l'arbitraria modifica dei termini di attuazione delle norme comunitarie e per introdurre disposizioni disomogenee. È opportuno sollecitare una maggiore sensibilità nei confronti delle novità introdotte con il Trattato di Lisbona e cogliere l'occasione per invitare la Presidenza del Senato a porre in discussione la proposta di riforma del Regolamento, che fra l'altro provvede ad adeguare le procedure per l'esame parlamentare delle norme comunitarie.

Esprime riserve sulla formulazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che appare più ampia rispetto al contenuto della direttiva.

Si procede alla votazione della proposta del relatore, di segno favorevole.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta del relatore e auspica che in futuro le puntuali osservazioni svolte dalla senatrice Adamo possano trovare accoglimento da parte del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una relazione favorevole.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 definitivo) (n. 57)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 30)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritiene che i rilievi proposti nel dibattito non possano trovare accoglimento, in quanto altererebbero significativamente la *ratio* del provvedimento. Conferma quindi la proposta di risoluzione da lui presentata e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 9 marzo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la risoluzione proposta dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(306) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

La senatrice ADAMO (*PD*) domanda al relatore se, in sede di esame degli emendamenti, intende recepire le interessanti proposte emerse nel corso delle audizioni informali svolte in sede di Ufficio di Presidenza.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) fa presente che le associazioni convocate in audizione hanno espresso apprezzamento per il testo unificato e hanno auspicato una tempestiva approvazione, eventualmente in sede deliberante. La proposta di istituire un fondo di solidarietà per i parenti delle vittime delle persone scomparse postula il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e quindi una dilatazione dell'*iter* che giudica inopportuna; non è pregiudicata, tuttavia, la possibilità di considerare tale proposta nel prossimo futuro, con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, non si può procedere alla votazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B
(LEGGE COMUNITARIA 2009)**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 57
(Doc. XVIII, n. 30)**

La 1^a Commissione,

considerato che:

– il documento in esame modifica una precedente proposta di regolamento, di analogo titolo, presentata in data 3 dicembre 2008 (COM (2008) 825), alla quale la Commissione ha apportato le proprie modifiche tenuto conto degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo e delle prime risultanze del dibattito svoltosi in sede di Consiglio;

– la proposta ha l'obiettivo specifico di risolvere i principali problemi emersi in sede di applicazione del sistema informatico EURODAC, istituito per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino, volta a istituire un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'UE,

rilevato che:

– in termini di sussidiarietà, la proposta si giustifica in un contesto generale caratterizzato da una significativa espansione della criminalità transfrontaliera, che rende ancor più stringente l'esigenza, per ogni Stato membro, di accedere alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati;

– sono accolti gli emendamenti presentati con la risoluzione del Parlamento europeo allo scopo di garantire ai richiedenti asilo una migliore informazione sugli esiti delle procedure di esame e rilevazione di dati e impronte;

– sulla base dei negoziati tra le delegazioni in sede di Consiglio, la proposta modificata introduce un nuovo articolo 8, teso a garantire agli Stati membri una informazione completa sullo *status* del richiedente, con particolare riferimento alle persone trasferite in base a una procedura di ripresa in carico, all'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino e ai casi in cui una persona i cui dati figurano nella banca dati sia stata trasferita a norma di una procedura di presa in carico o abbia lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento;

– sono state anche apportate le modifiche ritenute necessarie per consentire l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto, previsto da altra proposta di decisione presentata all'interno del Terzo pilastro comunitario,

rilevato che la proposta contiene tra gli elementi portanti: una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati (impronte dei richiedenti asilo) da parte degli Stati membri; l'obbligo per il sistema centrale di informare gli Stati membri su quando procedere alla cancellazione dei dati sui richiedenti; lo sblocco dei dati sui rifugiati (attualmente non consultabili), e la possibilità di accedervi, quando i relativi richiedenti abbiano ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro; l'obbligo per gli Stati membri di indicare nell'EURODAC che applicano le regole discrezionali previste dal regolamento Dublino, e che pertanto si riconoscono competenti per l'esame della domanda di un richiedente in eccezione ai criteri generali del regolamento stesso; l'estensione, in coerenza con l'*acquis* in materia di asilo, del campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria, e l'allineamento della terminologia adottata a quella di altri atti in materia di asilo per quanto riguarda la definizione di straniero («cittadino di un paese terzo o apolide»); l'obbligo per gli Stati membri di indicare con precisione l'autorità nazionale competente per EURODAC, precisando altresì in quale misura il suo operato è connesso alle finalità dell'EURODAC stesso; un aggiornamento e una più chiara definizione delle diverse fasi di gestione della Banca dati, nella prospettiva di una piattaforma condivisa tra EURODAC, SIS II e VIS per quanto concerne il sistema di confronto biometrico,

si esprime in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

154^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) COSTA. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) DELLA MONICA ed altri. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) CASSON ed altri. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2000.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.2000/2, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazioni di voto

favorevole sul subemendamento 1.2000/3. Con tale proposta si intende modificare l'emendamento del relatore il quale, di fatto, attraverso incisive modifiche all'articolo 114 del codice di rito, finisce per vietare ogni forma di pubblicazione anche per riassunto degli atti di indagine. Il subemendamento in esame in particolare consente la pubblicazione degli atti relativi all'intercettazione successivamente alla chiusura della fase dell'indagine preliminare. Vietare *tout court* la pubblicazione degli atti rappresenta una misura del tutto illiberale, in aperto contrasto non solo con la Costituzione ma anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che peraltro non può giustificarsi in ragione di una generica tutela della *privacy*.

Ritira infine l'emendamento 1.31.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.2000/3, il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/1, sottolineando preliminarmente l'assoluta irragionevolezza delle modifiche apportate dall'emendamento 1.2000. A ben vedere infatti il materiale intercettato, del quale si prevede un divieto assoluto di pubblicazione rappresenta comunque il materiale di prova di un procedimento penale: per tale ragione ogni assoluto divieto di pubblicazione appare eccessivamente penalizzante, con il nuovo articolo 114 viene ad introdursi una norma di assoluto impedimento del diritto di cronaca. Anche quando viene meno l'obbligo di segretezza degli atti continua tuttavia persistere il divieto di pubblicazione delle intercettazioni. Dopo aver ribadito come il divieto assoluto di pubblicazione degli atti anche solo nel contenuto, violi il diritto dei cittadini ad essere informati, osserva come la disciplina dettata dal legislatore appaia delineata sulla patologia del sistema.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/1. Nel ribadire le critiche formulate con riguardo alle modifiche apportate all'articolo 114, osserva come il differente regime di pubblicità degli atti coperti da segreto e di quelli non più coperti da segreto fosse stato ispirato dall'esigenza di trovare un adeguato temperamento fra i diritti di libertà di comunicazione e all'informazione di cui agli articoli 15 e 21 della Costituzione da un lato e il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione dall'altro. Il nuovo articolo 114 finisce di fatto per comprimere i diritti dell'opinione pubblica ad essere informata, soprattutto nella fase delle indagini preliminari. La normativa introdotta appare, come del resto già rilevato dal senatore Li Gotti, volta unicamente a colpire gli abusi che hanno caratterizzato il regime di pubblicità degli atti relativi alle intercettazioni, senza però un adeguato bilanciamento con i diritti dei cittadini ad essere informati. Invita infine la maggioranza a riflettere sull'opportunità di salvaguardare l'originaria formulazione dell'articolo 114.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.2000/1.

Il senatore CASSON (PD) chiede al relatore di precisare come si coordini la soppressione del comma 2-*bis* dell'articolo 114, originariamente introdotto dal disegno di legge, con il richiamo contenuto nel comma 2-*ter* alla documentazione e agli atti di cui al comma «2-*bis*».

Dopo un'ulteriore richiesta di chiarimento della senatrice FINOCCHIARO (PD), il relatore CENTARO (PdL), nel prendere atto del mancato coordinamento delle due norme, riformula l'emendamento 1.2000 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Il presidente BERSELLI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 13,50.

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede, anche a nome della presidente Finocchiaro, che si proceda preliminarmente all'esame in sede consultiva del disegno di legge in materia di lavori usuranti.

Il presidente BERSELLI avverte che tale argomento sarà esaminato dalla Commissione nella seduta antimeridiana di domani e che la seduta odierna sarà integralmente dedicata all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1611.

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.2000 (testo 2), il quale apporta modifiche all'articolo 114 del codice di rito, che di fatto determinano una iniqua limitazione della libertà di informazione e di stampa. Sarebbe stato a suo parere preferibile mantenere l'originaria formulazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge, i quali consentivano almeno talune forme di pubblicazione per contenuto degli atti relativi alle intercettazioni.

Il senatore LI GOTTI (IdV), intervenendo in sede di dichiarazione di voto contrario, sottolinea come con tale emendamento si sopprima la possibilità di pubblicazione degli atti relativi alle intercettazioni anche solo per riassunto. Si domanda per quale ragione il Governo e la maggioranza si stiano apprestando a licenziare un testo che limita così radicalmente le forme di pubblicità delle intercettazioni.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.2000 (testo 2), risultano così preclusi gli emendamenti da 1.32 a 1.47.

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha espresso talune critiche sui criteri di preclusione seguiti dalla Presidenza, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.48 e 1.49.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.48 e 1.49, con i quali si intende sopprimere il comma 6. Al riguardo sollecita una generale riflessione sulle possibili conseguenze in termini sanzionatori sui giornali di provincia e sulle emittenti televisive locali, derivanti dalla pubblicazione di immagini di mero repertorio dei magistrati inquirenti. La soppressione del comma 6 appare necessaria se si vuole assicurare un'adeguata tutela ai servizi giornalistici sui fatti di cronaca.

La Commissione respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.48 e 1.49.

Sull'emendamento 1.50 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore D'AMBROSIO (*PD*), con il quale si intende in qualche modo limitare i danni derivanti dalle modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 114. In particolare con esso si intende circoscrivere i divieti in questione alla sola fase delle indagini preliminari.

Il senatore MARITATI (*PD*), preannunciando la propria astensione, interviene in dissenso dal proprio Gruppo, sull'emendamento 1.50. Al riguardo osserva come per ovviare alle distorsioni, sanzionate dal comma 6, abbia depositato un disegno di legge il quale prevede la non candidabilità dei magistrati nelle aree dove hanno negli ultimi anni esercitato la propria attività. Il comma 6 dell'articolo 114 così come riscritto dal disegno di legge governativo finisce per determinare un ulteriore limite al diritto all'informazione da parte di privati cittadini, introducendo peraltro una ulteriore e inutile proliferazione di reati.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO, il quale ricorda come su tale questione si sia pronunciato, in accordo con l'associazione della stampa, già verso la fine degli anni 70 anche il Consiglio superiore della magistratura, la Commissione respinge l'emendamento 1.50.

I senatori LI GOTTI (*IdV*) e DELLA MONICA (*PD*) ritirano quindi rispettivamente, gli emendamenti (di identico contenuto) 1.51 e 1.52.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

155^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente***BERSELLI***indi del Vice Presidente***CENTARO**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1611) *Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(212) **COSSIGA.** – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) **COSTA.** – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) **DELLA MONICA ed altri.** – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) **CASSON ed altri.** – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2001. Fa presente peraltro che sono pervenuti subemendamenti all'emendamento del relatore 1.2007 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Previa dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2001/3, la Commissione respinge, con distinte e successive votazioni i subemendamenti 1.2001/3, 1.2001/1 e 1.2001/2.

È invece approvato l'emendamento del relatore 1.2001, risultando così preclusi tutti gli emendamenti da 1.53 a 1.57.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.58 e 1.59, esprimendo un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate all'articolo 115 del codice di rito in materia di violazione del divieto di pubblicazione. Al riguardo esprime perplessità per l'evidente automatismo che viene introdotto fra l'iscrizione nel registro degli indagati e l'avvio del procedimento disciplinare con la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione. Tale automatismo oltre a non consentire un'adeguata valutazione della gravità dei fatti, viola evidentemente il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Il senatore LONGO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto contrario sugli identici emendamenti 1.57 e 1.58, osservando come, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 115, il procuratore della Repubblica procedente sia tenuto unicamente ad informare il titolare del potere disciplinare dell'iscrizione nel registro degli indagati. Spetta a quest'ultimo, quindi, laddove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, disporre la sospensione cautelare. Appaiono pertanto, a suo parere, del tutto infondate le preoccupazioni palesate testè dal senatore Casson.

Il senatore MARITATI (*PD*), preannunciando la propria astensione, interviene in dissenso dal proprio Gruppo, sugli emendamenti 1.58 e 1.59, con riguardo all'articolo 115 così come modificato dal comma 8 del disegno di legge, osserva come la sospensione cautelare sembra operare anche senza che si sia di fatto giunti all'effettivo esercizio dell'azione penale, essendo sufficiente la mera iscrizione nel registro degli indagati.

Dopo che la Commissione ha respinto gli identici emendamenti 1.58 e 1.59, il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.60, svolgendo talune considerazioni critiche sulle modalità di approccio dell'attuale maggioranza alle questioni afferenti alla tutela della riservatezza. Al riguardo osserva come se fosse stata in vigore la normativa che ci si sta apprestando ad approvare, non sarebbe stato possibile per l'opinione pubblica venire a conoscenza delle vicende che hanno portato alle recenti dimissioni del ministro Scajola. Le modifiche apportate al regime di pubblicazione degli atti di fatto finiscono per limitare, in ragione di una generica tutela del diritto alla riservatezza, il diritto all'informazione e la libertà di stampa.

Dopo che la commissione ha respinto l'emendamento 1.60, il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.61, osservando come con il disegno di legge in esame si stiano introducendo nel codice di procedura penale, ed in particolare nell'articolo

115, disposizioni di carattere strettamente disciplinare, le quali dovrebbero invece trovare più corretta collocazione in altri fonti dell'ordinamento.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.61, sottolineando come i rilievi da ultimo formulati dal senatore Li Gotti appaiano condivisibili.

Sottolinea poi come la decisione di prevedere l'obbligatoria sospensione cautelare per i casi di violazione del divieto di pubblicazione, non appaia in linea con quanto previsto dalla legge delega e soprattutto mal si concilia con le altre ipotesi di sospensione cautelare contemplate dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Rileva peraltro come l'introduzione di tale misura dovrebbe comportare una rimodulazione delle sanzioni disciplinari previste. Conclude osservando come l'atteggiamento della maggioranza non solo non giovi alla dinamica dialettica dei rapporti con l'opposizione, ma celi un modo frettoloso e, con tutta probabilità, solo apparentemente incompetente di legiferare.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.61, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) aggiunge la propria firma ed interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.62.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene preannunciando la propria astensione sull'emendamento 1.62, il quale introduce modifiche al comma 8 volte a limitarne quanto meno gli aspetti più negativi.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.62, il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.63, invitando a valutare le possibili conseguenze del nuovo comma 2 dell'articolo 115 del codice di rito sulle categorie professionali.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.63 chiede che sia precisato se fra «gli impiegati dello Stato» debbano essere ricompresi anche i rappresentanti delle forze dell'ordine. Si domanda in particolare se la violazione del divieto di pubblicazione di cui all'articolo 115 e la conseguente sospensione cautelare possa trovare applicazione anche nei confronti della categoria da ultimo citata.

Il relatore CENTARO (*PdL*) ritiene che anche le forze dell'ordine rientrino nella nozione di «impiegati dello Stato».

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene preannunciando la propria astensione sull'emendamento 1.63. Esprimendo un giudizio fortemente critico sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 115 introdotta dal comma 8. Lamenta in primo luogo il mancato rispetto del principio del contraddittorio, riconosciuto peraltro in termini di giusto processo a livello

costituzionale. Dalla formulazione testuale della norma infatti non appare chiaro in primo luogo a chi compete il potere di verifica della gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità ed in secondo luogo i criteri sulla cui base effettuare tale valutazione.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.63, il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.64, criticando in particolare la previsione del termine di trenta giorni entro il quale deve essere disposta la sospensione cautelare. Invita poi a riflettere sulle conseguenze in termini sanzionatori derivanti dal mancato esercizio nel termine previsto del potere disciplinare.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.64, concordando sui rilievi testè formulati con riguardo al termine di trenta giorni. Nel ribadire poi le proprie perplessità sul nuovo comma 2 dell'articolo 115 del codice di rito, rileva come tale norma non chiarisca le fasi successive alla sospensione cautelare del procedimento disciplinare. La norma in questione viola di fatto lo statuto di garanzia di una enorme serie di categorie professionali, determinando tra l'altro con particolare riguardo all'ordinamento giudiziario, uno stravolgimento dei criteri che presiedono alle misure disciplinari.

Il senatore LONGO (*PdL*) intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.64, pur riconoscendo la non totale ineccepibilità sul piano lessicale della norma in questione, ritiene del tutto infondati i rilievi e le preoccupazioni testè palesate. Per quanto concerne in particolare il termine dei trenta giorni osserva come esso abbia carattere meramente ordinatorio. Ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 115 l'autorità procedente si limita unicamente a comunicare ai soggetti titolari del potere disciplinare l'iscrizione del registro degli indagati per la violazione del divieto di pubblicazione. È fatta salva quindi l'autonomia di ogni ordine professionale nella regolamentazione dell'illecito disciplinare.

L'emendamento 1.64, posto ai voti, è respinto.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.65.

Nel ribadire le considerazioni svolte dagli oratori dell'opposizione che lo hanno preceduto circa la gravità di un intervento attraverso il codice di rito penale sugli ordinamenti disciplinari e circa i gravi rischi che la normativa proposta può presentare, tra l'altro, per le attività delle forze dell'ordine, ritiene che la sostituzione del termine «disporre» con l'altro «può disporre» possa essere almeno utile a circoscrivere la portata della norma.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto in dissenso, annuncia che non parteciperà alla votazione. Ella ri-

tiene infatti che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.65 non possa essere sufficiente a dissipare le vive perplessità che suscita una disposizione come quella di cui al comma 8, che oltre tutto appare chiaramente in contrasto con quanto lo stesso Governo e la stessa maggioranza propongono in sede di riforma dell'ordine degli avvocati, dove si è voluto sottolineare l'impianto accusatorio del procedimento disciplinare e la netta distinzione fra soggetto procedente e soggetto giudicante.

L'emendamento 1.65, posto ai voti, è respinto.

Il presidente BERSELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.2002 del relatore e dei relativi subemendamenti, dal momento che esso fa riferimento ad una novella del codice di procedura penale che è oggetto dell'emendamento 1.2007.

Il senatore CASSON (*PD*) modifica il subemendamento 1.2003/1 nel senso richiesto dal relatore e dal Governo ai fini dell'espressione di un parere favorevole.

Il testo 2 del subemendamento è quindi posto ai voti ed approvato.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CAROFIGLIO (*PD*) il subemendamento 1.2003/2, posto ai voti, è approvato.

È quindi approvato l'emendamento 1.2003, nel testo emendato.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.68, identico agli emendamenti 1.66 e 1.67.

Il comma 9 dell'articolo 1, infatti, modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale sia al comma 1, vale a dire nell'elencazione dei reati in riferimento ai quali è consentita l'effettuazione di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, fra l'altro integrandola con il riferimento alle immagini mediante riprese visive e all'acquisizione della documentazione del traffico telefonico, sia al comma 2, nel quale si estende la limitazione della possibilità di eseguire l'intercettazione di comunicazione fra presenti ai soli casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa, limitazione che attualmente opera esclusivamente in riferimento alle intercettazioni disposte nei luoghi di privata dimora.

La questione è complessa e andrebbe esaminata anche in relazione alla modifica dell'articolo 614 del codice penale disposta al comma 26, dove si sostituisce alla nozione di «privata dimora» quella di «luogo privato», un mutamento di qualificazione che rischia di restringere oltremodo la possibilità per le forze dell'ordine di eseguire intercettazioni fra presenti.

L'oratore osserva poi che le eccezioni ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni fra presenti previste per i reati di associazione mafiosa non

sembrano tranquillizzanti, in quanto non coprono le indagini sui cosiddetti «reati spia».

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore CASSON (PD), il quale fa presente che sarebbe opportuno precisare che l'intercettazioni di immagini mediante riprese visive si riferisce a quelle «captative», il senatore CAROFIGLIO (PD) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo agli identici emendamenti soppressivi facendo presente che la limitazione della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti ai soli casi in cui si ritiene che siano in corso di svolgimento attività criminose rappresenterebbe un *vulnus* gravissimo per la possibilità di acquisire elementi utili alle indagini, né vale obiettare che da questa limitazione sarebbero escluse le intercettazioni fra presenti effettuate nel corso di indagini relative a reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e ciò non solo per la pur fondata problematica delle indagini sui cosiddetti «reati spia»: in realtà egli è sempre stato contrario all'idea che la repressione dei delitti di associazione mafiosa giustifichi un rito penale speciale, e si possono fare numerosi esempi di gravissimi delitti di altra natura per i quali è spesso quanto mai opportuno poter disporre di intercettazioni fra presenti.

Il relatore CENTARO (PdL), anche a nome del rappresentante del Governo, si dichiara disponibile ad accettare una riformulazione dell'emendamento, nel senso di inserire al primo comma del novellato articolo 266 la parola «captative» in riferimento alle riprese visive, e a conservare il testo del comma 2 dello stesso articolo 266 attualmente vigente.

Il senatore LI GOTTI (IdV) si dichiara disponibili a valutare una riformulazione dell'emendamento nel senso indicato dal relatore esclusivamente se l'esame del comma 9 viene accantonato, in modo da risolvere prima la questione della novella proposta per l'articolo 614 del codice penale. Infatti il ritorno ad una formulazione più ampia della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti verrebbe in gran parte frustrato qualora il rinvio all'articolo 614 del codice penale determinasse una limitazione della possibilità di effettuare intercettazioni fra presenti ai soli casi dei reati in corso di svolgimento non solo per le private dimore, ma anche per i luoghi privati, una nozione questa di estrema latitudine.

Concorda la senatrice DELLA MONICA (PD).

Dopo un breve dibattito cui partecipano anche il PRESIDENTE, il RELATORE, il sottosegretario CALIENDO, il senatore CASSON (PD) e il senatore CAROFIGLIO (PD), il presidente BERSELLI dispone l'accantonamento degli emendamenti da 1.66 a 1.85, tutti riferiti al comma 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611**

Art. 1.

1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.

1.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere il capoverso 2-bis;

nel capoverso 2-ter sostituire le parole: «di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «relativi a conversazioni, anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico».

1.2003/1

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis capoverso «Articolo 266-ter» sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 le parole da: "relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche" a: "captativo di conversazioni;" sono sostituite dalle seguenti: "relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle operazioni di ripresa visiva a contenuto intercettativo di comunicazioni. In tal caso, quando risulta che attraverso dette operazioni siano state intercettate comunicazioni, il pubblico

ministero chiede senza ritardo, e comunque entro ventiquattro ore dalla comunicazione della polizia giudiziaria della avvenuta intercettazione di comunicazioni, la convalida al giudice competente. Si applicano a queste ipotesi le disposizioni dell'articolo 267''.

b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

c) al comma 2 le parole: '' , lettera a),» sono soppresse e le parole: ''d'iniziativa della polizia giudiziaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla polizia giudiziaria; d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice''.

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando le operazioni di ripresa visiva sono effettuate nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, devono essere comunque disposte, a pena di inutilizzabilità e fatte salve le disposizioni del comma 1, con decreto del pubblico ministero''».

1.2003/1 (testo 2)

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis capoverso «Articolo 266-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «d'iniziativa della polizia giudiziaria» con le altre: «dalla polizia giudiziaria; d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice».

1.2003

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Articolo 266-ter. – (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera *a*), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».

1.2007 testo 2/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

«g-bis) all'articolo 615-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "da sei mesi a cinque anni"; al terzo comma le parole: "da uno a cinque anni" con le parole sono sostituite dalle seguenti "da uno a sei anni";

g-ter) all'articolo 617-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni;" al secondo comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

1.2007 testo 2/4

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

«g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia rivelata presenti rilevanza sociale».

1.2007 testo 2/5

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

«g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso illecito di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione».

1.2007 testo 2/6

CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

«g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale».

1.2007 testo 2/7

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, VITA, DELLA SETA, ARMATO, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

«g-bis) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente effettuate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare ad altri un ingiusto danno è punito con la reclusione

fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 513. Se il danno ingiusto si verifica la pena è della reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione quando la notizia pubblicata presenti eccezionale rilevanza sociale in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali».

1.2007 testo 2/8

D'ALIA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», apportare le seguenti modifiche:

«a) nella rubrica, alla parola: "Riprese" premettere le seguenti: "Uso di";

b) al comma 1, dopo le parole: "è punito" sono aggiunte le seguenti: ", quando di tali riprese o registrazioni viene fatto un qualunque uso, diverso da quello previsto al comma 2,";

c) al comma 2, lett. a), le parole da: "sono utilizzate" a: "una controversia" sono sostituite dalle seguenti: "sono consegnate all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per essere utilizzate in un procedimento giudiziario";

d) al comma 2, lett. b), la parola: "effettuate" è sostituita dalla seguente: "utilizzate" e dopo le parole: "sicurezza nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che tale uso non sia specificamente vietato da altre disposizioni di legge"».

1.2007 testo 2/2

BERSELLI

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma sostituire la parola: «fraudolentemente» con le seguenti: «senza consenso».

1.2007 testo 2/9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000».

1.2007 testo 2/10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora ne fa un uso illecito»;*
 - b) sopprimere il secondo comma.*
-

1.2007 testo 2/100

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora ne faccia uso senza il consenso di tutti gli interessati».

1.2007 testo 2/11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

1.2007 testo 2/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si procede a querela di parte».

1.2007 testo 2/13

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007 (testo 2), alla lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», dopo il primo comma inserire il seguente: «Non è punibile chi ha commesso il fatto di cui al primo comma nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia acquisita presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma secondo, sostituire le parole: «è esclusa» con le seguenti: «è altresì esclusa».

1.2007 testo 2/1

MUGNAI

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», apportare nel secondo comma le seguenti modificazioni;

alla lettera a) premettere alla parola: «giudiziaria» le seguenti: «amministrativa ovvero»;

alla lettera b), sostituire la parola: «nazionale» con le altre: «dello Stato».

1.2007 testo 2/14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «o nell'ambito delle procedure di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;».

1.2007 testo 2/15

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007 (testo 2), alla lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a1) quando le riprese o le registrazioni sono effettuate nell'ambito di attività di acquisizione o di pubblicazione di notizie giornalistiche».

1.2007 testo 2/16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, sopprimere la lettera b).

1.2007 testo 2/17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di stampa e di cronaca sancite solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».

1.2007 testo 2/18

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, lettera b), sostituire la parola: «nazionale»" con le seguenti: «dello Stato».

1.2007 testo 2/19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, lettera b), sostituire la parola: «nazionale» con le seguenti: «della Repubblica».

1.2007 testo 2/20

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007, lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «ovvero nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria o di prevenzione».

1.2007 testo 2/21

CASSON, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2007, alla lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b1) quando le riprese o le registrazioni sono effettuate nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria e di prevenzione».

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2108) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice Marinaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandola altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

(2109) *Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta

di conferire mandato al relatore Palmizio a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2110) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Caligiuri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo» – COM 2009 466 definitivo (n. 56)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 31)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il relatore CABRAS (*PD*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, sottolineando le specificità dell'Italia in quanto passaggio privilegiato verso la sponda sud del Mediterraneo. A tale riguardo, nel richiamare le funzioni della neo istituita Unione del Mediterraneo, rileva con rammarico come, a tutt'oggi, l'attività di tale organismo, cruciale nella regolamentazione dei rapporti tra i Paesi rivieraschi, stenti a decollare. Esprime pertanto l'auspicio che, in questo quadro, l'Italia possa svolgere un'importante opera di consolidamento, al fine di favorire la collaborazione rafforzata tra le autorità marittime degli Stati membri e gli Stati di origine e transito nel quadro di una politica marittima integrata.

Si apre il dibattito.

Il senatore PERDUCA (*PD*), nel preannunciare la propria astensione, alla luce di quanto riferito dal relatore in merito al faticoso avvio dell'Unione per il Mediterraneo, suggerisce una formulazione alternativa che miri a mettere in evidenza l'esigenza di favorire dapprima il consolidamento dell'organismo in questione, all'interno del quale l'Italia possa successivamente esplicare un ruolo di primo piano.

Rileva infine come lo strumento della concertazione con gli Stati di transito possa essere utilizzato come modello nella prospettiva di un futuro Trattato dell'Unione europea con la Libia.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente DINI cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore CABRAS (*PD*) accoglie i rilievi formulati dal senatore Perduca, pur sottolineando come appaia comunque necessario rafforzare il ruolo dell'Italia, specialmente in una logica di competizione con la Francia.

Ricorda inoltre che sull'argomento la Commissione ha avuto modo di esprimersi il 9 luglio del 2008, approvando una Risoluzione (*Doc. XVIII, n. 1*), sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'Unione per il Mediterraneo nell'ambito del processo di Barcellona. In quell'occasione, si segnalò l'esigenza di rendere efficiente e pienamente funzionale il Segretariato permanente, senza duplicazioni di sedi istruttorie e decisionali, al fine di facilitare il coordinamento di posizioni comuni tra i Paesi *partner*. Propone pertanto un esplicito richiamo all'atto di indirizzo menzionato.

Il presidente DINI coglie l'occasione per sottolineare come spesso la moltiplicazione dei livelli burocratici sia stata in passato causa di disfunzione nell'attuazione delle politiche euro mediterranee dell'Unione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione, come riformulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM (2010) 61 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) avanza e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto.

Si apre il dibattito.

Il senatore LIVI BACCI (PD) chiede chiarimenti a proposito dell'Agenzia europea per l'asilo, allo stato non ancora istituita, reputando utile l'assunzione della forma istituzionale di un'agenzia ai fini dello svolgimento di compiti di regolazione, e non esclusivamente di mere funzioni di coordinamento. Domanda inoltre se non si reputi opportuno, per quanto concerne la parte dispositiva, invitare la Commissione europea a stipulare specifici accordi di riammissione a livello comunitario.

Il senatore MARCENARO (PD), nel richiamare le considerazioni espresse dalla gran parte delle istituzioni e organismi indipendenti internazionali che si occupano di diritti umani, giudica improprio il riferimento all'Accordo italo-libico senza un'adeguata riflessione sulle problematiche da esso scaturite. Si pone infatti un'esigenza di coordinamento in merito alla questione del diritto d'asilo, con particolare riferimento all'individuazione delle specifiche circostanze in base alle quali possa essere legittimamente esercitato un diritto internazionalmente riconosciuto, quale quello relativo alla protezione umanitaria, senza necessariamente dover ricorrere alla clandestinità. In tal senso ricorda la netta contrarietà della Libia ad introdurre strumenti di verifica internazionale in merito alle condizioni delle persone ivi trattenute.

Auspica infine da parte dell'Italia un atteggiamento non pregiudizialmente ostile nei confronti di giudizi talvolta non lusinghieri formulati nelle sedi internazionali, ma che, al contrario, tali rilievi siano accolti con consapevolezza, rappresentando una proficua occasione di riflessione e di autocritica.

Il sottosegretario Stefania CRAXI, replicando alle considerazioni espresse dal senatore Marcenaro, fa presente come gran parte delle critiche mosse alle politiche di immigrazione dell'Italia appaiano il più delle volte pretestuose, in quanto non tengono conto del rilevante impegno finora dimostrato dal Governo nell'apprestare continue opere di soccorso in mare, nonché nel valutare positivamente oltre ventimila domande di asilo.

Il presidente DINI, pur ritenendo che le problematiche sollevate dal senatore Marcenaro esigano una adeguata riflessione, osserva che esse non riguardano specificamente la materia oggetto dell'Atto comunitario in esame.

Il senatore MARCENARO (PD), nel ribadire l'importanza di tenere in debita considerazione i rilievi formulati da organismi quali *Amnesty International* o *Human Rights Watch* in una prospettiva di dialettica costruttiva, concorda con il presidente Dini, sottolinea tuttavia come appaia improprio evidenziare l'importanza dell'Accordo italo-libico, come invece proposto dal relatore, senza un idoneo approfondimento relativo alle problematiche ivi sottese e invita pertanto il relatore a espungere tale riferimento dal testo della risoluzione.

Il senatore PERDUCA (*PD*), nel preannunciare il proprio voto contrario, rileva come tale proposta di risoluzione richiami ampi stralci dell'audizione svolta dal Commissario Malmström nel corso della sua recente audizione. Nel ritenere necessario uno specifico richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, giudica del tutto estraneo all'oggetto dell'atto in esame il riferimento all'Accordo Italia-Libia – per il quale ricorda aveva espresso un voto contrario in dissenso dal proprio Gruppo – tenuto conto che manca in esso una specifica regolamentazione riguardo alle procedure di vigilanza internazionale: occorre pertanto a suo avviso espungere dal testo della risoluzione ogni riferimento in proposito.

La senatrice MARINARO (*PD*) osserva come la proposta di risoluzione del relatore appaia concentrarsi esclusivamente sull'immigrazione laddove l'obiettivo della proposta di Regolamento in esame consista principalmente nell'esigenza di rafforzare la libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea, per la quale si impone la necessità di istituire norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne. In particolare, tale disciplina tiene conto del rispetto dei principi sanciti nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra i quali la dignità umana, il diritto d'asilo, il non respingimento e la non discriminazione. A tale riguardo, costituisce, a suo avviso, una forzatura affrontare le problematiche relative all'immigrazione in tale sede. Occorre a suo avviso, ribadire, quali principi fondamentali, le norme minime di protezione dei diritti umani, sui quali è prevista la collaborazione dell'istituenda Agenzia *Frontex* con gli altri organismi dell'Unione europea, nella prospettiva di assicurare il necessario sostegno al diritto d'asilo.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) interviene incidentalmente, facendo presente che tra gli Stati firmatari della Convenzione ONU del 1990 sui lavoratori migranti, figura a livello europeo, esclusivamente la Bosnia-Erzegovina.

Il senatore TONINI (*PD*) ricorda come, nel corso di un incontro tenutosi a margine della 63^a Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, l'Alto Commissario per i rifugiati Guterres abbia espresso profondo rammarico con riferimento all'Accordo Italia-Libia, in quanto la disciplina ivi prevista non contempla forme di controllo internazionale dei migranti trattenuti o respinti in territorio libico, diversamente da quanto avviene in altri Paesi rivieraschi. Ricorda al riguardo l'Accordo della Spagna con il Marocco in cui, nonostante la previsione di una disciplina rigida che ha dato luogo a innumerevoli atti di respingimento, è prevista una incisiva presenza dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU, al fine di garantire la massima trasparenza nell'assicurare il rispetto dei diritti umani.

In tal senso occorre a suo giudizio una enunciazione chiara del rispetto dei diritti umani sia nella parte in premessa che in quella dispositiva della proposta di risoluzione.

Si chiude il dibattito.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi formulati dal senatore Marcenaro e dalla senatrice Marinaro, mentre ritiene di non concordare con l'impostazione evidenziata da parte del senatore Perduca.

Il presidente DINI, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 56

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – COM (2009) 466 definitivo;

premesso che i profili di delicatezza per giungere alla definizione di una politica marittima armonizzata si ricollegano a tre ordini di considerazioni, quali: la disparità di regolamentazione e di sviluppo economico tra i Paesi rivieraschi, che tende a incidere sul tipo di sensibilità rispetto ai temi ambientali; la circolazione delle merci e delle persone, con riflessi sul traffico illegale e sui flussi migratori; nonché l'attività di ricerca ed esplorazione sottomarina dei fondali, con la connessa tutela dell'ecosistema marino;

considerato che la Comunicazione si colloca nel quadro di riferimento che nel 2007 ha portato all'adozione della politica marittima integrata dell'Unione europea, e che tiene conto delle peculiarità che ne rendono difficile la piena attuazione nel Mediterraneo: l'idea che sia possibile conciliare un aumento dell'attività economica marittima con la tutela dell'ambiente, ricorrendo a un efficace modello di *governance* e a meccanismi trasversali, deve infatti confrontarsi con le peculiarità geopolitiche del Mediterraneo, con la presenza di ben venti Stati costieri, con livelli di sviluppo economico e capacità amministrative differenti;

considerato, altresì, che, per quanto concerne il ruolo degli Stati costieri, la Commissione intende incoraggiare gli Stati membri allo scambio delle migliori pratiche in materia di *governance* marittima integrata, facendo ricorso ai programmi di cooperazione territoriale europea per il Mediterraneo;

tenuto conto che, per quanto attiene alla *governance* dello spazio marittimo, resa particolarmente problematica dal perdurare di dispute territoriali tra gli Stati mediterranei, la Commissione propone l'avvio di un dialogo strutturato e informale tra Stati costieri attraverso riunioni ad alto livello, e si impegna a fornire una panoramica completa degli accordi esistenti e delle organizzazioni attive nel settore degli affari marittimi nel Mediterraneo;

ritenuto che per migliorare la *governance* marittima è necessario predisporre una serie di strumenti trasversali, in grado di generare nuovo

potenziale per la crescita economica delle attività marittime e garantire la protezione dell'ambiente;

rilevato che la Commissione intende rafforzare la sorveglianza delle attività e delle operazioni marittime, proponendo che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima avvii una cooperazione tecnica con i *partner* mediterranei, anche in caso di incidenti che provocano inquinamento, fornendo all'uopo navi disinfuanti, e che gli stessi *partner* siano associati strettamente alle attività di FRONTEX, l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere, con particolare riferimento alla gestione dei flussi migratori;

impegna il Governo,

nel quadro delle opportune iniziative che la Commissione europea intenderà avviare nella prospettiva di migliorare la *governance* marittima nel Mediterraneo, a continuare a porre in evidenza le specificità dell'Italia in quanto passaggio privilegiato verso la sponda Sud;

a consolidare il proprio ruolo all'interno della neo-istituita Unione per il Mediterraneo, ponendo in particolare l'accento sulla rapida implementazione dei grandi progetti che costituiscono una componente imprescindibile della politica marittima integrata, in particolare il disinquinamento del Mediterraneo, la predisposizione di infrastrutture di trasporto che portino alla creazione di autentiche autostrade del Mediterraneo, nonché del cosiddetto anello euromediterraneo dell'energia, l'avvio di programmi di ricerca volti a garantire il massimo grado di autosufficienza nell'approvvigionamento energetico;

a conferire una dimensione sempre più compiutamente europea alle attività di monitoraggio dei flussi migratori, attraverso una collaborazione rafforzata tra le autorità marittime degli Stati membri e degli Stati di origine e transito, in linea con quanto previsto dal nuovo Programma di Stoccolma in tema di spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

a evidenziare l'opportunità che, all'interno delle strategie concordate con i paesi rivieraschi nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione europea, sia dato sempre più ampio risalto ai progetti tesi ad accrescere le capacità di *governance* e di regolamentazione e a creare un *acquis* comune, preconditione per una politica marittima integrata e per un autentico partenariato.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 56

(Doc. XVIII, n. 31)

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – COM (2009) 466 definitivo;

premesso che i profili di delicatezza per giungere alla definizione di una politica marittima armonizzata si ricollegano a tre ordini di considerazioni, quali: la disparità di regolamentazione e di sviluppo economico tra i Paesi rivieraschi, che tende a incidere sul tipo di sensibilità rispetto ai temi ambientali; la circolazione delle merci e delle persone, con riflessi sul traffico illegale e sui flussi migratori; nonché l'attività di ricerca ed esplorazione sottomarina dei fondali, con la connessa tutela dell'ecosistema marino;

considerato che la Comunicazione si colloca nel quadro di riferimento che nel 2007 ha portato all'adozione della politica marittima integrata dell'Unione europea, e che tiene conto delle peculiarità che ne rendono difficile la piena attuazione nel Mediterraneo: l'idea che sia possibile conciliare un aumento dell'attività economica marittima con la tutela dell'ambiente, ricorrendo a un efficace modello di *governance* e a meccanismi trasversali, deve infatti confrontarsi con le peculiarità geopolitiche del Mediterraneo, con la presenza di ben venti Stati costieri, con livelli di sviluppo economico e capacità amministrative differenti;

considerato, altresì, che, per quanto concerne il ruolo degli Stati costieri, la Commissione intende incoraggiare gli Stati membri allo scambio delle migliori pratiche in materia di *governance* marittima integrata, facendo ricorso ai programmi di cooperazione territoriale europea per il Mediterraneo;

tenuto conto che, per quanto attiene alla *governance* dello spazio marittimo, resa particolarmente problematica dal perdurare di dispute territoriali tra gli Stati mediterranei, la Commissione propone l'avvio di un dialogo strutturato e informale tra Stati costieri attraverso riunioni ad alto livello, e si impegna a fornire una panoramica completa degli accordi esistenti e delle organizzazioni attive nel settore degli affari marittimi nel Mediterraneo;

ritenuto che per migliorare la *governance* marittima è necessario predisporre una serie di strumenti trasversali, in grado di generare nuovo potenziale per la crescita economica delle attività marittime e garantire la protezione dell'ambiente;

rilevato che la Commissione intende rafforzare la sorveglianza delle attività e delle operazioni marittime, proponendo che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima avvii una cooperazione tecnica con i *partner* mediterranei, anche in caso di incidenti che provocano inquinamento, fornendo all'uopo navi dis inquinanti, e che gli stessi *partner* siano associati strettamente alle attività di FRONTEX, l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere, con particolare riferimento alla gestione dei flussi migratori;

ricordato quanto affermato nella risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 1) approvata dalla Commissione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (COM/2008/319 definitivo), nella quale si era segnalata l'esigenza di favorire l'istituzione di un Segretariato permanente efficiente, senza duplicazioni di sedi istruttorie e decisionali, atta a facilitare il coordinamento di posizioni comuni fra i Paesi *partner* e la loro capacità di partecipare pienamente al Processo di Barcellona, posto che la moltiplicazione dei livelli burocratici e la pesantezza degli stessi sono state in passato causa di disfunzioni nell'attuazione delle politiche euromediterranee dell'Unione;

impegna il Governo,

nel quadro delle opportune iniziative che la Commissione europea intenderà avviare nella prospettiva di migliorare la *governance* marittima nel Mediterraneo, a continuare a porre in evidenza le specificità dell'Italia in quanto passaggio privilegiato verso la sponda Sud;

a far sì che si consolidi la neo-istituita Unione per il Mediterraneo, ponendo in particolare l'accento sulla rapida implementazione dei grandi progetti che costituiscono una componente imprescindibile della politica marittima integrata, in particolare il disinquinamento del Mediterraneo, la predisposizione di infrastrutture di trasporto che portino alla creazione di autentiche autostrade del Mediterraneo, nonché del cosiddetto anello euromediterraneo dell'energia, l'avvio di programmi di ricerca volti a garantire il massimo grado di autosufficienza nell'approvvigionamento energetico;

a conferire una dimensione sempre più compiutamente europea alle attività di monitoraggio dei flussi migratori, attraverso una collaborazione rafforzata tra le autorità marittime degli Stati membri e degli Stati di origine e transito, nel pieno rispetto dei diritti umani, in linea con quanto previsto dal nuovo Programma di Stoccolma in tema di spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

a evidenziare l'opportunità che, all'interno delle strategie concordate con i paesi rivieraschi nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione europea, sia dato sempre più ampio risalto ai progetti tesi ad accre-

scere le capacità di *governance* e di regolamentazione e a creare un *acquis* comune, condizione per una politica marittima integrata e per un autentico partenariato.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2010) 61 DEFINITIVO**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) – COM (2010) 61 definitivo;

premessi che:

– la proposta di normativa comunitaria in esame riveste grande importanza sia sul piano politico che su quello dei contenuti tecnici in quanto è suscettibile di incidere profondamente sulla disciplina oggi vigente in Europa in materia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e di contrasto all'immigrazione irregolare;

– essa modifica la disciplina vigente per quanto concerne le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), alla quale spettano una serie di compiti a partire da quello consistente nell'assistere gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, nell'effettuare analisi dei rischi e nell'offrire agli Stati membri il supporto necessario per operazioni di rimpatrio congiunte;

– nel corso dell'audizione tenutasi in data 29 aprile 2010, il Commissario europeo per gli Affari interni Cecilia Malmström ha evidenziato la necessità di un maggiore e crescente coinvolgimento degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione, nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze, e ha rilevato come l'azione dell'Ue muova in direzione della ricerca di strumenti sempre più efficaci per il coordinamento delle politiche in materia di immigrazione al fine del raggiungimento del triplice obiettivo della prevenzione, dell'accoglienza e della tutela dei migranti, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione Onu in materia di immigrazione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

– in sede di audizione è stata altresì evidenziata la carenza, allo stato dell'arte, di una efficace normativa in materia e, di conseguenza, la necessità di una maggiore armonizzazione delle pratiche nazionali per l'asilo e di un rafforzamento della solidarietà intra-comunitaria, nonché

il potenziamento dei controlli alle frontiere esterne e l'attuazione di una politica in sintonia con i principi di solidarietà e di non respingimento degli immigrati;

– che in quella stessa sede è stata ribadita l'importanza del rafforzamento nella cooperazione con i paesi terzi (sia di origine che di transito) e l'importanza strategica di rapporti sempre più collaborativi e di proficuo dialogo con i paesi africani e del Medio Oriente, in primis Marocco, Libia e Turchia. L'obiettivo auspicato dovrebbe consistere nella creazione di un sistema comune nel rispetto delle competenze dei singoli stati membri in materia di asilo e di migrazione. Come sottolineato dal Commissario Malmström, ferme restando le massime garanzie e la massima vigilanza sul giusto trattamento e sul rispetto dei diritti umani dei migranti respinti, risultano particolarmente rilevanti i contenuti dell'accordo italo-libico, il quale rappresenta la giusta risposta all'attuale fenomeno migratorio e viene quindi proposto dallo stesso Commissario Malmström come un modello che l'Unione europea nel suo complesso dovrebbe quanto prima fare proprio firmando con la Libia un accordo del genere;

– considerato altresì che sul piano politico la proposta di regolamento è frutto dell'attività svolta congiuntamente dai Governi italiano e francese. Il 23 ottobre 2009 il Presidente del consiglio e il Presidente francese hanno infatti inviato una lettera congiunta all'allora presidenza di turno svedese dell'Unione europea e al presidente della Commissione europea, chiedendo esplicitamente un impegno da parte delle istituzioni comunitarie perché il peso del controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea non gravasse solo ed esclusivamente sui Paesi di frontiera affacciati sul Mediterraneo. Più in particolare, i Governi italiano e francese chiedevano tre azioni precise: il rafforzamento di FRONTEX; un dialogo intensificato con la Libia in qualità di Paese di transito verso la sponda europea del Mediterraneo; l'apertura in tempi brevi dell'Agenzia europea per l'asilo;

– considerato infine che le richieste italo-francesi sono state tutte accolte dal Consiglio europeo dell'11 dicembre 2009; che la proposta di regolamento in esame è uno dei frutti di questa azione concertata che ha trovato pieno sostegno da parte degli altri Paesi mediterranei dell'Unione maggiormente esposti alla pressione dell'immigrazione clandestina, ovvero Spagna, Grecia e Malta; che il contenuto della proposta di regolamento traduce in proposte operative gli indirizzi politici già esplicitati nelle parti relative a FRONTEX del «Programma di Stoccolma»; che l'avvio di un fattivo dibattito tra i Governi europei su una reale condivisione dei costi (sia economici che in termini di risorse umane e strumentali) è di pieno interesse anzitutto per l'Italia, che da molto tempo auspica un reale impegno comunitario sul fronte dell'immigrazione e del controllo delle frontiere esterne;

– rilevato altresì che la proposta di regolamento presenta, accanto all'aspetto politico, un contenuto tecnico molto ampio e incisivo in materia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione e di contrasto all'immigrazione clandestina e si prefigge pertanto di rafforzare l'Agenzia;

– ritenuto infine che, in un contesto più ampio e al di là dello specifico contenuto e dello specifico significato politico del regolamento in esame sopra esposto, il rafforzamento dell'azione di FRONTEX può essere un fattore di dialogo e comunione di vedute in particolare tra l'Italia e Malta (i cui rapporti sono comunque migliorati dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-libico che ha ridotto drasticamente i flussi migratori e che è stato riconosciuto dalle stesse autorità maltesi come uno strumento idoneo a combattere i trafficanti di esseri umani) contribuendo così a evitare il ripetersi delle tensioni verificatesi nel 2009 per la gestione degli immigrati intercettati in mare e a far sì che i due Paesi possano armonizzare e coordinare le loro attività di pattugliamento nonostante le diverse norme internazionali sul soccorso in mare a cui fanno riferimento (l'Italia si richiama ad emendamenti della Convenzione sul soccorso in mare che dispongono l'invio di quanti siano nella bisogna nel porto del Paese cui appartiene l'area in cui avviene il recupero, mentre Malta, non avendo sottoscritto questi emendamenti, si richiama alle disposizioni originarie della Convenzione stessa che impongono di trasportare le persone soccorse nel porto sicuro più vicino, che nella circostanza è Lampedusa);

– viste le osservazioni rese dalla 14^a Commissione;

– rilevato che, per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta in esame appare conforme, in quanto l'obiettivo di realizzare una gestione integrata della cooperazione operativa non può essere realizzato dagli Stati membri;

ritiene che:

sul tema dei rimpatri, la proposta costituisca una idonea base di dialogo in ambito europeo e, in tal senso, evidenzia la necessità che l'attività repressiva si accompagni all'introduzione di misure di prevenzione della migrazione illegale, soprattutto in accordo con i Paesi di origine;

relativamente alla futura dotazione amministrativa di FRONTEX, venga garantita una forte presenza dell'Italia, in termini proporzionati all'importanza del Paese, ai suoi contributi operativi e all'incidenza a livello nazionale delle problematiche relative al controllo dei flussi migratori e delle frontiere esterne dell'Unione, e che tale presenza si sostanzi nell'invio di personale tecnicamente competente ed adeguatamente formato nelle delicate materie che saranno affrontate, tra cui, in particolare, quella relativa alla tutela dei diritti umani.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

127^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCANU (*PD*) propone alla Commissione un'inversione dell'ordine del giorno, onde poter proseguire l'esame del disegno di legge n. 1736, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Il presidente CARRARA osserva che, allo stato attuale dell'*iter*, risulta impossibile proseguire l'esame del disegno di legge n. 1736, stante l'assenza del parere della Commissione bilancio.

Il senatore SCANU (*PD*), preso atto dei rilievi poc'anzi formulati dal Presidente, esprime allora l'auspicio affinché la Presidenza della Commissione inoltri gli opportuni solleciti, al fine di poter disporre del prescritto parere e conseguentemente concludere l'esame del provvedimento.

All'auspicio formulato dal senatore Scanu si associano i senatori AMATO (*PdL*), TORRI (*LNP*), RAMPONI (*PdL*) e CAFORIO (*IdV*).

Il presidente CARRARA assicura gli intervenuti che i rilievi emersi nell'odierno dibattito saranno debitamente portati a conoscenza del presidente Cantoni per le opportune valutazioni sul punto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra s.p.e. Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 65)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore CARRARA (*PdL*) illustra il *curriculum vitae* del candidato, proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Esprimono del pari avviso favorevole alla proposta di nomina in titolo i senatori DEL VECCHIO (*PD*), RAMPONI (*PdL*), SCANU (*PD*), TORRI (*LNP*), GALIOTO (*PdL*) e CAFORIO (*IdV*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CARRARA, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole da lui predisposta in qualità di relatore.

Partecipano alla votazione i senatori AMATI (*PD*), AMATO (*PdL*), CAFORIO (*IdV*), CARRARA (*PdL*), DEL VECCHIO (*PD*), DIVINA (*LNP*), GALIOTO (*PdL*), NEGRI (*PD*), PEGORER (*PD*), RAMPONI (*PdL*), SCANU (*PD*), TORRI (*LNP*) e TOTARO (*PdL*).

La proposta di parere formulata dal relatore risulta approvata all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009 (n. 210)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore AMATO (*PdL*), dando preliminarmente conto del processo evolutivo –concretatosi in diversi interventi normativi nel corso della passate legislature- volto ad adeguare il patrimonio abitativo della Difesa alle esigenze del nuovo modello professionale. Ricorda inoltre che, alla luce di quanto previsto sia dalla legge n. 497 del 1978 (che reca la disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio), che dalla legge finanziaria per il 2008 (che ha stabilito la predisposizione, da parte del ministero della Difesa, di un programma pluriennale per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi), lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione si configura come un atto di natura ricognitiva, ancorché dal suo articolato possa desumersi la messa a regime del processo avviato sia dalle leggi poc' anzi citate, sia dalla normativa emanata nell'anno corrente per adeguarsi agli obblighi legislativi, rappresentata dai decreti ministeriali del 28 gennaio e del 9 marzo 2010 e volta a prefigurare, nell'arco di quindici anni, una stabile soluzione al problema alloggiativo delle Forze armate.

Procede quindi alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 quantifica e suddivide il patrimonio abitativo della Difesa, stabilendo il numero complessivo degli alloggi ed il loro utilizzo per tipologia e Forza armata (con 15.316 alloggi complessivi e 308 unità abitative alienabili), mentre l'articolo 2 individua i parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST (ossia di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2010, sulla base degli indici ISTAT del 2009. Con riferimento a tale ultima disposizione, l'oratore pone l'accento sulla previsione di una doppia autocertificazione sulla situazione reddituale del proprio nucleo familiare da parte dell'utente, che non deve altresì essere proprietario di altro alloggio stabile sul territorio nazionale: tale disposizione, infatti recepisce una specifica osservazione formulata dalla Commissione in occasione dell'espressione del parere sul precedente schema di decreto riferito al 2008.

Raffrontando, poi, quanto disposto provvedimento iscritto all'ordine del giorno con il precedente decreto (datato 28 gennaio), spiccano tanto l'entità complessiva delle unità abitative (15.136 nel 2009 verso 18.412 nel 2008 a causa di una diminuzione degli alloggi di categoria AST), quanto la rilevante variazione degli alloggi alienabili (308 nel 2009 verso 3131 nel 2008, anch'essa dovuta alla riduzione degli alloggi AST): tali dati, infatti, appaiono avvalorare l'effettiva messa a regime del piano di razionalizzazione del patrimonio abitativo. Inoltre, con specifico riferimento alla problematica degli utenti *sine titolo*, appare a suo avviso necessaria, accanto all'opportuna previsione di cui all'articolo 2 del provvedimento, una specifica iniziativa legislativa volta a modificare quanto previsto dall'articolo 43 della legge n. 724 del 1994, prevedendo un limite temporale di permanenza negli alloggi da parte di chi non ha più titolo ad occuparli, un limite reddituale più contenuto rispetto all'attuale e canoni di locazione parificati a quelli di mercato, anche perché, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 497 del 1978 appare difficile configurare delle proroghe alle concessioni a meno che le abitazioni non si trovino in caserme dismesse, ed anche in quest'ultimo caso sarebbe comunque opportuno liberare l'intera struttura onde facilitarne l'eventuale alienazione.

Conclude rilevando che lo schema di decreto all'esame della Commissione introduce comunque criteri più severi per limitare il fenomeno dell'utenza *sine titolo*, registrando al contempo un'avvenuta messa regime del previsto piano di riorganizzazione, elementi indubbiamente positivi che lasciano ben sperare per un efficace prosieguo del percorso intrapreso dalla Difesa al fine di garantire una migliore qualità della vita per gli appartenenti alle Forze armate.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SCANU (PD) pone l'accento sul richiamo, tra i *vista* ed i *considerata* dello schema di decreto all'esame della Commissione, al decreto ministeriale del 9 marzo del 2010, recante il regolamento per l'attua-

zione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare e sul quale sembrerebbe che la Corte dei conti abbia formulato avviso contrario. Sotto tale aspetto, pertanto, sarebbe opportuno che la Commissione effettuasse i necessari approfondimenti.

Il sottosegretario CROSETTO precisa che il decreto, inviato alla Corte dei conti per la consueta registrazione, è stato oggetto di osservazioni da parte del medesimo organo giurisdizionale, ma non di un parere contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA CELEBRAZIONE DEI 149 ANNI DELL'ESERCITO ITALIANO

Il senatore DEL VECCHIO (PD), nel ricordare che nella giornata di domani avrà luogo la cerimonia celebrativa, d'indubbia rilevanza, del centotrentanovesimo anniversario della costituzione dell'Esercito italiano, auspica la partecipazione del maggior numero possibile dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

128^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009 (n. 210)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) ricorda quanto sottolineato dal senatore Scanu nella seduta antimeridiana, sottolineando la necessità di procedere agli opportuni approfondimenti avvalendosi anche delle osservazioni che la Corte dei conti riterrà di formulare sui decreti ministeriali del 28 gennaio e del 9 marzo 2010.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che il decreto del 28 gennaio è stato registrato presso quell'organo giurisdizionale, mentre quello del 9 marzo è in corso di registrazione.

Il senatore SCANU (*PD*) insiste sulla necessità di poter prendere cognizione delle osservazioni che la Corte dei conti riterrà di formulare sul decreto ministeriale del 9 marzo, al fine di consentire alla Commissione di esprimersi compiutamente sullo schema iscritto all'ordine del giorno.

Il presidente CANTONI, pur condividendo lo spirito di quanto affermato, ricorda che la Commissione dovrà comunque esprimere parere entro il prossimo 19 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1616) CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali

(Esame e rinvio)

Il relatore GALIOTO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso si propone di fornire adeguata tutela assicurativa al personale medico militare per i rischi professionali, analogamente a quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 1969 per i dipendenti delle strutture ospedaliere civili. Ciò al fine di sanare un'evidente sperequazione tra le due categorie.

In ragione di ciò, l'articolo 1 stabilisce che il ministero della Difesa provvederà ad assicurare il rischio connesso all'attività di istituto del personale militare medico e paramedico operante nelle strutture mediche militari, nell'ambito delle risorse assegnate sul bilancio, mentre il successivo articolo 2, prevede, quindi, che il costo della copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a persone causati dal personale militare sanitario medico e paramedico nell'esercizio delle proprie funzioni occorsi in ambienti sanitari militari, sia posto a carico del Ministero della difesa, conformemente alla disciplina della responsabilità civile, e che quest'ultima riguardi tutte le prestazioni, comprese quelle relative ed eventuali attività libero-professionali intramurarie.

Conclude esprimendo il proprio avviso favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), dopo aver sottolineato la particolare valenza del provvedimento, volto a fornire la debita copertura assicurativa a chi compie con professionalità e competenza il proprio dovere anche in contesti internazionali ed anche a favore delle popolazioni civili dei paesi in cui operano le Forze armate italiane, invita la Commissione ad effettuare gli opportuni approfondimenti in ordine alla copertura finanziaria (che sembrerebbe insistere su fondi già utilizzati). Osserva quindi che oltre ai medici militari, vi sarebbe altresì altro personale delle Forze armate, chiamato ad assolvere mansioni particolari e delicate, che meriterebbe analoghe forme di protezione.

Il senatore TORRI (*LNP*) domanda se il provvedimento possa trovare applicazione anche per il personale impegnato negli ospedali da campo ed in generale nelle strutture leggere impiegate negli scenari di crisi.

Il sottosegretario COSSIGA, riservandosi di approfondire le varie tematiche nel prosieguo dell'esame, pone l'accento sulla problematicità della copertura finanziaria, reso evidente anche da alcune pronunce di legittimità della Corte dei conti sulla specifica materia. Sarebbe pertanto a suo avviso opportuno individuare stanziamenti ulteriori rispetto a quelli previsti.

Il senatore PEGORER (*PD*) ritiene opportuno conoscere nel dettaglio le singole pronunce della Corte dei conti poc'anzi citate dal rappresentante del Governo, onde poter debitamente approfondire le problematiche sottese all'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1385) RAMPONI. – Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver riepilogato brevemente le fasi in cui si è articolato l'*iter* del disegno di legge, ricorda che, alla scadenza del termine (fissato nella seduta del 16 febbraio per il 3 marzo alle ore 12), risultano presentati due emendamenti, uno a firma del senatore Del Vecchio ed uno a firma dei senatori Carrara e Bianconi.

Dopo aver dato conto del parere (non ostativo sul testo, ed in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti), espresso dalla Commissione Affari costituzionali lo scorso 20 aprile, cede la parola ai presentatori per l'illustrazione delle proposte (*pubblicate in allegato al presente resoconto*).

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, osservando che la proposta mira a favorire le prospettive di accesso dei giovani alle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa senza tuttavia compromettere l'operatività dello strumento. In ragione di ciò, la non applicazione del limite di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 226 del 2004 è limitata al solo personale in congedo.

Il senatore CARRARA (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 1.0.1, rilevando che esso mira ad effettuare un efficace riordino strutturale del Corpo militare della Croce rossa, sulla base della riclassificazione operata decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004 ed al fine di superare le numerose incongruenze della disciplina istitutiva, risalente al 1936 ed attualmente fonte di grandi incertezze in relazione ai meccanismi delle promozioni e che non definisce una pianta organica certa.

In ragione di ciò, l'emendamento si propone di istituire tre ruoli (speciale unico ad esaurimento, normale unico e del personale militare in congedo), consentendo altresì significativi risparmi economici, derivanti dalla progressiva riduzione del ruolo speciale unico ad esaurimento, come si evince dalla tabella allegata.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che l'emendamento 1.0.1 sembra approfondire una problematica particolare non strettamente attinente all'oggetto del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. In ragione di ciò, sarebbe forse opportuno che esso si concreti in una specifica e separata iniziativa legislativa.

Pur comprendendo, poi, le ragioni espresse dal senatore Del Vecchio, manifesta perplessità anche sull'emendamento 1.1, sottolineando il carattere fortemente limitativo, in ordine all'accesso per i giovani al mercato del lavoro, di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 226 del 2004.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) manifesta, del pari, forti perplessità su entrambe le proposte presentate, preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) precisa che la proposta a sua firma mira ad evitare che la possibilità di presentare contemporanea domanda a più concorsi da parte del personale volontario in ferma prefissata ancora in servizio non abbia riflessi negativi in ordine alla necessità delle Forze armate di poterne disporre in maniera efficace.

Il relatore TOTARO (*PdL*) esprime parere favorevole su entrambe le proposte emendative.

Per quanto attiene all'emendamento 1.1, il sottosegretario COSSIGA si associa alle considerazioni del relatore. Con riferimento, invece, all'emendamento 1.0.1 invita invece i presentatori al ritiro della proposta, rilevando che la tematica –particolarmente complessa e delicata- da essa trattata non appare del tutto afferente alle finalità del provvedimento all'esame della Commissione.

Il senatore CARRARA (*PdL*), preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, dichiara quindi di ritirare l'emendamento 1.0.1, preannunciando, tuttavia, l'imminente presentazione di un disegno di legge a sua firma di analogo contenuto.

Il senatore TORRI (*LNP*), nel ribadire il proprio avviso favorevole al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, auspica –del pari- che si possano debitamente approfondire anche le problematiche, d'indubbia rilevanza, sottese all'emendamento 1.0.1, poc'anzi ritirato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1385

Art. 1.

1.1

DEL VECCHIO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, dopo le parole: "per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1." sono inserite le seguenti: "Detta limitazione non si applica al personale che avendo già svolto il servizio in qualità di volontario in ferma prefissata annuale risulti in congedo"».

1.0.1

CARRARA, BIANCONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di n. 859 unità già stabilizzate con vari provvedimenti legislativi ed inseriti nel citato ruolo ai soli fini della cristallizzazione delle posizioni di fatto raggiunte. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità – che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente – secondo la pianta organica di cui all'allegato 1. L'accesso a tale ruolo normale è riservato, a

domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

3. Presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.

4. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio della Croce Rossa Italiana, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente aggiungere, dopo l'ultimo articolo, le seguenti tabelle:

ALLEGATO 2

RIDUZIONE PROGRESSIVA RUOLO AD ESAURIMENTO

Anno	Personale militare che va in congedo		Personale militare che resta in servizio		Totale Generale Personale Direttivo e Assistenza che resta in servizio	Minor costo annuale previsto con le attuali competenze fisse
	Direttivo	Assistenza	Direttivo	Assistenza		
2009					859	
2010	1	2	91	765	856	154.437,27
2011	1	1	90	764	854	123.805,89
2012	1	4	89	760	849	232.481,99
2013	1	5	88	755	843	297.428,43
2014	1	6	87	749	836	355.939,22
2015	4	8	83	741	824	675.490,14
2016	4	9	79	732	811	675.161,50
2017	5	17	74	715	789	1.105.636,48
2018	5	17	69	698	767	1.155.820,12
2019	1	21	68	677	745	1.055.786,55
2020	4	33	64	644	708	1.840.762,95
2021	4	40	60	604	664	2.133.469,91
2022	4	36	56	568	624	1.951.355,25
2023	3	31	53	537	590	1.623.294,40
2024	3	52	50	485	535	2.585.525,28
2025	10	46	40	439	479	2.790.662,03
2026	6	64	34	375	409	3.380.758,42
2027	12	58	22	317	339	3.434.272,92
2028	5	67	17	250	267	3.381.836,51
2029	11	65	6	185	191	3.608.066,28
2030	1	66	5	119	124	3.086.351,06
					Totale Generale	35.648.342,60

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

323^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che la Commissione, nella giornata di ieri, ha emesso parere sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 11. Propone di riprendere l'esame delle proposte riferite agli articoli 12 e 13.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario su tutte le proposte riferite agli articoli 12 e 13 segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Esprime poi parere contrario 12.0.1 e 13.2 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 13, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 12.34, 12.38, 12.42, 12.41, 12.46, 12.49, 12.50, 12.53, 12.52, 12.57, 13.0.1, 12.0.1 e 13.2 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere resta sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 14 e successivi».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, al fine di consentire alle Commissioni di merito di svolgere i propri lavori, è convocata al termine dei lavori della Commissione, una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che al termine della seduta della Sottocommissione per i pareri è convocata una riunione del Comitato tecnico per la valutazione delle conseguenze della riforma di contabilità in materia di Regolamenti parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

324^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1720) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Presidenza del Senato ha deferito in sede consultiva alla Commissione bilancio il testo del provvedimento in titolo, approvato dalla Commissione di merito, e riassegnato alla medesima in sede redigente. Sono stati altresì trasmessi alcuni emendamenti al testo approvato dalla Commissione.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il Ministro dei Rapporti con il Parlamento ha trasmesso una nota del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale si chiede la soppressione dell'emendamento 23.100 (testo 3), su cui la Commissione bilancio aveva trasmesso nella giornata di ieri parere di semplice contrarietà. Al riguardo il Relatore della Commissione di merito ha predisposto due emendamenti: la proposta 34.500 che ripristina il testo originario del provvedimento come pervenuto dalla Camera dei deputati e sul quale non vi sono osservazioni e la proposta 34.501 che invece si limita a cambiare la copertura finanziaria dell'emendamento di cui il Ministero dell'economia e delle finanze chiede la soppressione e che pertanto occorre valutare. La nota del Ministero dell'economia e delle finanze chiedeva inoltre la soppressione della norma di rafforzamento del servizio di infomobilità effettuato dal CCISS e da Isoradio e il Relatore della Commissione di merito ha predisposto a tal fine l'emendamento 58.500, soppressivo, sul quale non vi sono osservazioni.

Infine, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze propone, per l'emendamento 42.0.1(attualmente emendamento 60.0.500), una copertura dell'onere alternativa a quella su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e riguardo alla quale occorre acquisire conferma. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI dà conto di una nota pervenuta dalla Ragioneria generale dello Stato nella quale si segnala il parere contrario sull'articolo 19, comma 5, lettera *a*), in quanto suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato, sull'articolo 25, comma 1, lettera *d*), in quanto dallo stesso derivano oneri non quantificati e privi di coper-

tura e sull'articolo 58. Sulla proposta aggiuntiva 28.100 (testo 5) l'individuazione con apposito provvedimento annuale delle maggiori entrate, al netto delle minori entrate, che pure si possono verificare in attuazione del provvedimento, risulta difficilmente attuabile, tenuto conto che si tratta di sanzioni che già rivestono un carattere aleatorio. Solo nel caso in cui fossero previste, rispetto alla legislazione vigente, nuove sanzioni si potrebbe prevedere una loro finalizzazione a specifici scopi. Pertanto, ritiene che la proposta di norma non sia attuabile sotto il profilo tecnico ed esprime avviso contrario all'ulteriore corso, anche con riferimento alla prevista istituzione di una contabilità speciale che peraltro è in contrasto con la nuova legge di contabilità n. 196 del 2009. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 34.500, l'ulteriore corso è subordinato ad una integrazione della disposizione che preveda che gli accertamenti disposti con il personale ausiliario di polizia siano svolti con le risorse disponibili e nei limiti previsti a legislazione vigente. In merito all'emendamento 34.501, esprime avviso contrario in ordine alla copertura prevista, senza quantificazione degli oneri.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che le questioni indicate nella nota riflettono alcune criticità sollevate dall'opposizione. In particolare, in relazione all'emendamento 34.500, ritiene che i profili finanziari critici derivino dalla presenza di personale sanitario durante i controlli effettuati sulle strade, indipendentemente dall'appartenenza di tale personale alle Forze di polizia piuttosto che al personale del Servizio sanitario nazionale. Ritiene pertanto che anche l'apposizione di un'eventuale clausola d'invarianza degli oneri, quale quella indicata nella nota del Governo, non sia sufficiente a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In relazione poi all'attuale articolo 25, comma 1, lettera *d*), concernente la destinazione di parte dei proventi all'ente proprietario della strada e parte all'ente da cui dipende l'organo accertatore, rileva che l'avviso contrario della Ragioneria generale dello Stato sia condivisibile. Infatti, seppure rilevi come il testo proveniente dalla Camera dei deputati presenti una disposizione che destina tutte le risorse rivenienti dalle multe all'ente proprietario della strada in una formulazione che, dal punto di vista finanziario, è peggiore di quella approvata dalla Commissione di merito, tuttavia, ricorda che il parametro di riferimento per valutare le innovazioni legislative è rappresentato dalla legislazione vigente. Rispetto alle norme oggi applicate, la modifica proposta dalla Commissione di merito determina, per alcuni enti locali, una perdita di gettito che non trova compensazione finanziaria. Ritiene pertanto che, in assenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che chiarisca le ragioni di contrarietà, non si possa esprimere un avviso favorevole sull'articolo 25 citato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 18,30, al fine di consentire al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipare alla discussione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 18,40.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle disposizioni contenute nell'«articolo 25, comma 1, lettera d). In particolare, ricorda che mentre la legislazione vigente prevede che i proventi delle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada siano destinate all'ente accertatore, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati prevede che tali proventi siano destinati all'ente proprietario. Il testo approvato dalla Commissione di merito prevede la ripartizione dei proventi tra l'ente accertatore e quello proprietario della strada. Su tali aspetti occorre acquisire chiarimenti per valutare gli effetti finanziari sulla finanza degli enti locali.

Il sottosegretario CASERO, a tal riguardo, ricorda che durante l'esame presso la Camera dei deputati il Governo ha espresso avviso contrario sulle disposizioni citate in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sui bilanci degli enti locali. Nonostante l'avviso contrario del Governo, la Camera dei deputati ha approvato il testo trasmesso al Senato. In merito al testo proposto dalla Commissione di merito, esprime avviso favorevole in quanto apporta miglioramenti rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che i chiarimenti offerti dal Governo avvalorano l'avviso contrario dell'opposizione sulle norme in esame. Ribadisce che il parametro di riferimento per valutare l'onerosità del testo proposto dalla Commissione di merito è rappresentato in modo univoco dalla legislazione vigente. A suo avviso, quindi, il parere dovrebbe essere contrario.

Il PRESIDENTE non condivide l'opinione testé espressa in quanto si tratta di sanzioni – e quindi di entrate di natura aleatoria per le quali non è possibile stabilire nessi di causalità diretta tra le norme e gli effetti sul bilancio degli enti locali – nonché per il fatto non trascurabile che il testo della Commissione di merito reintroduce un incentivo economico da parte delle amministrazioni locali di irrogare sanzioni per le violazioni al codice della strada. Avverte altresì che è stata presentata una proposta di coordinamento Coord. 500, sulla quale, a suo avviso, non vi sono rilievi da formulare.

Il senatore LUSI (PD), in relazione alla proposta coord.500, ritiene opportuno che venga anche soppresso il comma 5-*quinquies* in quanto non ha più ragion d'essere, stante la soppressione dei commi precedenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che la mancata presentazione di una relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati avrebbe favorito il buon andamento dei lavori. Ritiene che questo aspetto sia fondamentale anche in considerazione delle future proposte di modifica del Regolamento.

Il PRESIDENTE ritiene che la questione testé sollevata dal senatore Lusi esuli da profili di copertura e attenga al merito. Propone pertanto di esprimere un avviso favorevole sulla proposta Coord. 500.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione che sull'articolo 25, comma 1, lettera *d*), sul quale il parere è di semplice contrarietà. In relazione agli emendamenti la Commissione esprime parere di nulla osta sull'emendamento 34.500, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia inserita, nel medesimo, una clausola di invarianza degli oneri. Il parere di nulla osta sul testo è peraltro condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione di tale proposta.

Esprime, quindi, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 34.501 e parere di nulla osta sulle proposte 58.500 e 60.0.500 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in quest'ultimo emendamento, al comma 2, le parole: "pari a" siano sostituite dalle seguenti: "valutato in". Esprime, infine, parere di nulla osta sulla proposta di coordinamento Coord. 500.».

Il senatore MERCATALI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata per i profili connessi all'articolo 25.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del Relatore.

La seduta termina alle ore 19,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

165^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) presenta e illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) motiva la propria netta contrarietà all'ultima osservazione contenuta nel documento illustrato: ritiene infatti assolutamente inaccettabile che la Commissione esprima apprezzamento per la soppressione della norma sul limite delle remunerazioni ai *manager*. Si tratta infatti di un intervento di favore per le oligarchie finanziarie nazionali e internazionali, responsabili, tra l'altro, dello stato di insolvenza dello Stato greco e dei conseguenti disordini a livello sociale, di cui si stanno avendo purtroppo già le prime vittime.

Lo strapotere delle banche d'affari internazionali merita una particolare attenzione da parte delle autorità politiche, a difesa degli interessi delle comunità rappresentate e della stessa sovranità degli Stati nazionali, dal momento che la crisi della Grecia minaccia seriamente di propagarsi agli altri Paesi europei, mettendo a rischio la stessa tenuta dell'euro.

Conclude sottolineando che la politica deve riappropriarsi del proprio ruolo di tutela delle fasce sociali più deboli, particolarmente danneggiate dall'eccessivo grado di innovazione e di speculazione della finanza internazionale, impedendo che sia essa a stabilire le regole cui sottoporre il proprio operato.

La senatrice FONTANA (*PD*) richiama i principali elementi di riflessione emersi nel corso del dibattito in seno alla Commissione di merito: il disegno di legge comunitaria per il 2009 si appresta infatti a essere approvato in via definitiva dal Parlamento a oltre un anno di distanza dall'avvio dell'*iter*. Oltre alla lunghezza dei tempi d'esame, emerge anche il problema dell'eccessiva dilatazione dei suoi originari contenuti normativi: il disegno di legge rischia infatti di assumere il carattere di un vero e proprio provvedimento *omnibus*.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta legislativa, sarebbero necessarie alcune modificazioni, come evidenziato nello schema di relazione della senatrice Germontani, che reputa condivisibile, al fine di apportarvi i necessari correttivi. Tuttavia ciò comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi d'esame, ritardando l'approvazione del provvedimento.

Condivide in particolare il giudizio fortemente negativo sulle disposizioni inserite nell'articolo 13, mediante il capoverso *d-ter*), sull'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità: su tale materia ricorda, anche, che la Commissione aveva espresso un orientamento unanime in merito alla relazione a suo tempo approvata in prima lettura sul disegno di legge comunitaria, nell'ambito della quale si rivolgeva alla 14^a Commissione l'invito a inserire nel provvedimento una norma di principio conforme allo spirito dei disegni di legge n. 414 e n. 507, approvati in precedenza dal Senato con ampio consenso politico. Giudica comunque positivamente l'atteggiamento tenuto dal rappresentante del Governo durante l'esame del disegno di legge comunitaria presso l'altro ramo del Parlamento, quando si è posta l'esigenza di difendere l'accordo raggiunto in Senato.

Dichiara altresì di condividere l'osservazione sull'estensione delle competenze dell'Antitrust al settore dei rapporti tra banca e cliente, nella prospettiva di accrescere i livelli di protezione dei consumatori.

Giudica infine preferibile evitare ogni riferimento alla soppressione della norma sul limite ai compensi dei *manager*, per l'estrema delicatezza del tema, che non registra unanimità di consensi, alla luce dell'attuale situazione dell'economia internazionale. Peraltro – ella ricorda – l'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato di tale disposizione era avvenuta con ampia maggioranza.

Ad avviso della senatrice LEDDI (*PD*) occorre conciliare il principio di autonomia negoziale delle parti – che non può essere revocato in discussione – nella pattuizione dei compensi da attribuire ai dirigenti bancari e finanziari con l'esigenza di tener conto delle peculiari caratteristiche di

quegli intermediari dotati di rilevanza sistemica e perciò, come si è visto nei mesi scorsi, destinatari di aiuti pubblici. Evidentemente per tali soggetti può essere opportuno delineare una soluzione di compromesso che tenga conto anche della loro particolare rilevanza per il sistema economico nel suo complesso (ciò vale inoltre anche per quei soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico). Alla luce di tali considerazioni giudica inopportuno che la Commissione esprima il proprio apprezzamento per l'eliminazione di una norma di garanzia.

Il senatore COSTA (*PdL*) ritiene auspicabile, attesa l'importanza dei rilievi espressi in precedenza, che la relatrice ne possa tener conto nella stesura definitiva dello schema di relazione, anche se aggiunge che non ci si dovrebbe limitare alla semplice espressione di una netta contrarietà alla soppressione della norma sul tetto alle remunerazioni dei *manager*: sarebbe infatti preferibile inserire nel testo della relazione concrete proposte di intervento normativo da sottoporre alla Commissione di merito. Sotto altro profilo, l'inserimento del capoverso d-ter) all'interno dell'articolo 13 fa temere che si sia trattato di un intervento a tutela degli interessi di determinate strutture burocratiche del Governo, ma non necessariamente condiviso dalle forze politiche.

Infine la previsione per legge di un limite al compenso dei dirigenti pubblici e privati potrebbe risultare inopportuna per le aziende con unico soggetto titolare: in tal caso sarebbe forse preferibile sottoporre l'atto di determinazione del compenso all'approvazione di un organo terzo e imparziale, quale ad esempio il collegio sindacale. In alternativa, suggerisce di eliminare l'ultimo capoverso della proposta.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara di condividere la severità del giudizio negativo sulle modifiche all'articolo 13, il quale, nella formulazione introdotta dalla Camera, risulta in evidente contrasto con quanto approvato dal Senato in materia di prevenzione del furto d'identità. Appare infatti completamente smantellato il sistema di garanzie, a tutela della riservatezza dei dati dei soggetti interessati, delineato nei disegni di legge n. 414 e n. 507, approvati dal Senato in un testo unificato. Con l'intervento attuato dalla Camera si è persa un'importante occasione per conseguire un buon risultato dal punto di vista legislativo. Poiché in quarta lettura non vi sono margini per un'ulteriore modifica del disegno di legge, sarebbe quanto meno auspicabile presentare un ordine del giorno, condiviso da maggioranza e opposizione, che riprenda lo spirito della proposta di legge accolta a suo tempo dal Senato sull'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi del settore del credito al consumo, con particolare riferimento al furto di identità.

Al fine di conseguire il più ampio consenso possibile in fase di votazione dello schema di relazione, ritiene opportuno espungere ogni riferimento al limite massimo alle remunerazioni dei *manager*, anticipando che l'atteggiamento di voto della propria parte politica è condizionato alla decisione che la relatrice assumerà sul punto.

Il presidente BALDASSARRI afferma di aver già prospettato alla relattrice Germontani una possibile nuova formulazione del testo, in grado di raccogliere il maggior consenso possibile. La questione dell'opportunità di introdurre per legge un limite massimo agli emolumenti e alle retribuzioni dei dirigenti richiama alcuni presupposti di carattere teorico – delineati già dalla dottrina italiana – su cui si basa il principio della libertà contrattuale fra le parti: essa non è infatti illimitata poiché deve conciliarsi con la tutela di preminenti interessi di carattere pubblico, onde evitare che un suo possibile abuso – anche in sede di determinazione dei compensi dei *manager* – danneggi il sistema economico nel suo complesso. Allora il problema non consiste nella critica ai livelli e alla misura dei compensi attribuiti ai dirigenti bancari e finanziari, bensì nell'individuazione di criteri oggettivi per la loro determinazione, come ad esempio il positivo andamento economico dell'impresa, soprattutto se investita di funzioni di rilevanza pubblica.

La relattrice GERMONTANI (*PdL*) interviene per sottolineare che l'espressione di un giudizio particolarmente negativo sulle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 13 costituisce un atto di rispetto nei confronti del lavoro istruttorio che la Commissione ha svolto sull'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d'identità, con un lungo ciclo di audizioni sui disegni di legge prima richiamati, e del consenso unanime che si era registrato su di essi.

In relazione al tema delle retribuzioni dei *manager*, sottopone alla Commissione una nuova possibile formulazione, che recepisce i rilievi svolti in precedenza, con particolare riguardo a quelli espressi dal senatore Lannutti, eliminando l'espressione di apprezzamento e subordinando comunque l'erogazione dei *bonus* alla garanzia di correttezza dell'operato dei *manager*.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) interviene per evidenziare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, sono legittime le deliberazioni con le quali le società attribuiscono emolumenti particolarmente elevati ai loro amministratori, anche se esse fanno registrare una perdita di esercizio.

Il presidente BALDASSARRI interloquisce brevemente per osservare che si tratta di pronunce rese nell'ambito del contenzioso tributario, e che riguardano quindi l'eventuale sottrazione di base imponibile all'erario.

Il senatore CONTI (*PdL*) giudica di estremo rilievo le indicazioni formulate in precedenza dal Presidente e ricorda come l'Assemblea del Senato avesse inserito la norma in questione nel disegno di legge comunitaria nel presupposto di offrire maggiore tutela ai consumatori e ai risparmiatori. Poiché, tuttavia, gli appaiono fondati anche i rilievi svolti dal senatore Sciascia, suggerisce alla relattrice Germontani di espungere

dal testo illustrato qualsiasi riferimento al tema degli stipendi dei *manager*, come avanzato dal senatore Costa.

Anche il senatore BARBOLINI (*PD*) condivide tale suggerimento, osservando che è opportuno riservare la trattazione del tema a un'altra sede e che risulta comunque già raggiunto un accordo unanime sugli altri due punti dello schema di relazione.

Il presidente BALDASSARRI avverte che la relatrice Germontani accoglie la proposta di eliminare l'ultimo capoverso dello schema di relazione, contenente il riferimento alla soppressione della norma sul limite delle retribuzioni dei dirigenti d'azienda.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione il nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1985) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Esame e rinvio)

Il senatore CUTRUFO (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge, che si pone l'obiettivo di delineare un sistema automatico di individuazione e attribuzione al CONI delle risorse necessarie per procedere alla programmazione delle attività sportive di propria competenza. Il ricorso al meccanismo previsto dal disegno di legge si rende necessario a seguito della constatata inadeguatezza dei sistemi di finanziamento attualmente previsti: in particolare, con il declino dei concorsi pronostici sportivi avvenuto negli ultimi anni, il finanziamento dello sport ha perso la propria caratteristica di automaticità, essendo soggetto alle previsioni di spesa dettate dalla legge finanziaria anno per anno. Attualmente è previsto uno stanziamento massimo di 470 milioni di euro fino all'anno in corso.

Più nel dettaglio, fermo restando il limite annuo complessivo prima indicato, il disegno di legge introduce il principio che spetta al CONI, per il finanziamento dello sport, l'intera quota delle entrate derivanti dai concorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco su base sportiva. Tuttavia, considerato che esse non sono sufficienti al finanziamento dello sport, si prevede il ricorso a ulteriori risorse provenienti dall'intero settore dei giochi, comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo di 470 milioni di euro su base annua. Conclude la propria esposizione facendo presente che, qualora le entrate derivanti dai giochi sportivi dovessero superare tale importo, la parte eccedente sarebbe trasferita alle regioni per il finanziamento di programma di impiantistica sportiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, in riferimento all'esame congiunto degli atti comunitari n. 42 e connessi, in materia di riforma della vigilanza finanziaria europea, propone alla Commissione di convocare una seduta alle ore 9 di domani, giovedì 6 maggio, per procedere alla votazione della proposta di risoluzione già illustrata in una precedente seduta.

La Commissione concorda.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 1709, a prima firma della senatrice Granaiola, recante riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale.

Il presidente BALDASSARRI dà rassicurazioni in tal senso.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene opportuno che la Commissione affronti il tema degli scenari monetari e finanziari che si aprono con la crisi della Grecia e che pongono all'attenzione generale il problema dell'eventuale propagazione della crisi ad altri Paesi dell'area dell'euro e delle possibili risposte sistemiche rispetto alle prospettive che vanno delineandosi.

Il presidente BALDASSARRI assicura che si terrà conto nella programmazione dei lavori delle indicazioni della senatrice Leddi.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, giovedì 6 maggio, per la votazione della proposta di risoluzione sugli atti comunitari n. 42 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione all'articolo 13 (*Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*), che prevede, al capoverso *d-ter*), l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, la Commissione ricorda di essersi già compiutamente occupata della problematica, con l'approvazione, all'unanimità e in un testo unificato, dei disegni di legge n. 414 e n. 507, poi sostanzialmente confermati dall'Assemblea del Senato. Al riguardo, la Commissione esprime un giudizio fortemente negativo sulle modificazioni che l'altro ramo del Parlamento ha apportato all'articolo 13, considerato che esso – nella formulazione introdotta – diverge in maniera sostanziale dall'impianto del testo legislativo a suo tempo accolto dal Senato (e attualmente all'esame della VI Commissione Finanze della Camera): pertanto l'orientamento espresso dalla Commissione – e successivamente ribadito dall'Assemblea – risulta vittima di un ingiustificato stravolgimento, che impoverisce e riduce notevolmente la portata dell'originario disegno di legge. Si invita pertanto la Commissione di merito a reintrodurre la versione dell'articolo 13 licenziata dall'Assemblea del Senato, provvedendo a sopprimere le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con il citato capoverso *d-ter*).

La Commissione segnala inoltre l'esigenza di modificare l'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che ha conferito al Governo una delega volta a disciplinare i rapporti di credito al consumo e in genere i rapporti tra banca e cliente allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei consumatori. Tra i criteri di delega previsti, infatti, non compare esplicitamente il riferimento alla necessità di estendere anche a tale settore l'applicabilità della direttiva 2005/29/CE, così come attuata nel Codice del consumo, e quindi dei poteri di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza alcun pregiudizio delle competenze già attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob. A tal fine la Commissione suggerisce di inserire nel disegno di legge comunitaria 2009 la seguente disposizione:

«All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 è aggiunta la seguente lettera:

"*d-bis*) fare salva l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e la competenza

dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai rapporti tra banche e clienti disciplinati dal presente articolo, ferme restando le competenze della Banca d'Italia e della Consob"».

La Commissione esprime infine il proprio apprezzamento per la soppressione, nel corso dell'esame presso la Camera, delle disposizioni che prevedevano un limite alla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, anche se va ribadito che l'eventuale pattuizione di maggiori compensi spettanti ai *manager* deve comunque presupporre la garanzia di correttezza del loro operato sul piano professionale e gestionale.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione all'articolo 13 (*Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*), che prevede, al capoverso *d-ter*), l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, la Commissione ricorda di essersi già compiutamente occupata della problematica, con l'approvazione, all'unanimità e in un testo unificato, dei disegni di legge n. 414 e n. 507, poi sostanzialmente confermati dall'Assemblea del Senato. Al riguardo, la Commissione esprime un giudizio fortemente negativo sulle modificazioni che l'altro ramo del Parlamento ha apportato all'articolo 13, considerato che esso – nella formulazione introdotta – diverge in maniera sostanziale dall'impianto del testo legislativo a suo tempo accolto dal Senato (e attualmente all'esame della VI Commissione Finanze della Camera): pertanto l'orientamento espresso dalla Commissione – e successivamente ribadito dall'Assemblea – risulta vittima di un ingiustificato stravolgimento, che impoverisce e riduce notevolmente la portata dell'originario disegno di legge. Si invita pertanto la Commissione di merito a reintrodurre la versione dell'articolo 13 licenziata dall'Assemblea del Senato, provvedendo a sopprimere le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con il citato capoverso *d-ter*).

La Commissione segnala inoltre l'esigenza di modificare l'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che ha conferito al Governo una delega volta a disciplinare i rapporti di credito al consumo e in genere i rapporti tra banca e cliente allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei consumatori. Tra i criteri di delega previsti, infatti, non compare esplicitamente il riferimento alla necessità di estendere anche a tale settore l'applicabilità della direttiva 2005/29/CE, così come attuata nel Codice del consumo, e quindi dei poteri di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza alcun pregiudizio delle competenze già attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob. A tal fine la Commissione suggerisce di inserire nel disegno di legge comunitaria 2009 la seguente disposizione:

«All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) fare salva l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e la competenza

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai rapporti tra banche e clienti disciplinati dal presente articolo, ferme restando le competenze della Banca d’Italia e della Consob.».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

190^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) ricorda che oggi il Presidente della Repubblica ha dato avvio alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia che dovrebbe essere una ricorrenza festeggiata con grande entusiasmo. Nel richiamare l'evoluzione verso l'attuazione del federalismo, rammenta altresì le parole del Capo dello Stato secondo cui l'Unità d'Italia rappresenta l'inizio della coesione del Paese rispetto al quale occorre peraltro incentivare il sentimento di appartenenza.

Nel riallacciarsi all'esperienza americana, in virtù della quale persone di diversa provenienza si sono riconosciute sotto un'unica bandiera, auspica l'emergere anche nel nostro Paese di un orgoglio nazionale in grado di arginare le derive registratesi di recente. L'Italia, prosegue, rappresenta del resto un esempio della migliore cultura occidentale a cui hanno contribuito tutte le forze sociali e politiche, tra cui anche i cattolici.

Si augura infine che la Commissione prenda spunto da tali eventi celebrativi per svolgere un approfondimento legato alle competenze specifiche, nella prospettiva di consolidare l'Unità come meta raggiunta e condivisa.

Il senatore PITTONI (LNP) auspica che tali celebrazioni costituiscano un'occasione per trasmettere ai cittadini e alle nuove generazioni informazioni veritiere sul modo in cui è stata raggiunta l'Unità del Paese.

Il PRESIDENTE raccoglie la sollecitazione della senatrice Mariapia Garavaglia e assicura che sarà dedicato adeguato spazio all'approfondimento delle questioni descritte.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella 2^a seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, pubblicati in allegato a quella seduta. Avverte quindi che si procederà alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 7 pubblicate in allegato al presente resoconto; in proposito comunica di aver presentato una riformulazione del 7.1, a cui è stato presentato il subemendamento 7.1 (testo 2)/1, pubblicati entrambi in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere favorevole sul 7.1 (testo 2)/1, purchè esso sia riformulato prevedendo l'afferenza ai settori concorsuali di almeno 50 professori di prima fascia in sede di prima applicazione e di almeno 30 a regime. Si pronuncia altresì favorevolmente al 7.1 (testo 2) purché la conseguente modifica all'articolo 8, comma 3, lettera *h*), preveda che delle commissioni nazionali faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari. Fa presente in particolare che dall'approvazione del 7.1 (testo 2) conseguirebbe la preclusione di tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario PIZZA esprime un orientamento conforme a quello del relatore.

Il senatore PROCACCI (*PD*) lamenta il metodo seguito per la trattazione di alcuni articoli ai quali vengono presentati emendamenti che riscrivono per intero il testo e la cui approvazione determina l'impossibilità

di esaminare le altre proposte. In tal modo, prosegue, risulta impossibile emendare il disegno di legge in maniera puntuale, come peraltro è già accaduto in occasione dell'articolo 5 e come avverrà in ordine all'articolo 9 e all'articolo 15. Stigmatizza pertanto tale modalità di esame che pregiudica il clima di serenità fino ad ora instauratosi in Commissione e rende il lavoro alquanto disorganico. Avrebbe perciò auspicato un maggiore approfondimento sul testo tanto più che la maggioranza stessa ha mostrato di essere alquanto critica sul provvedimento proposto dall'Esecutivo. Lamenta altresì di non essere stato a conoscenza del termine per la presentazione di subemendamenti al 7.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE precisa di aver trasmesso ieri sera la riformulazione a tutti i senatori, previa comunicazione ai Capigruppo. Puntualizza altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti era stato fissato a questa mattina alle ore 12 con l'intesa dei Capigruppo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) invita a considerare positivamente i propri emendamenti 5.9 (testo 4), 9.1 e 15.1 i quali, pur sostituendo in effetti integralmente l'articolo di riferimento, recepiscono numerose critiche e riserve manifestate nel corso del dibattito. In considerazione dell'esigenza prospettata, propone comunque di fissare sin d'ora un termine per la presentazione di subemendamenti al 9.1 e al 15.1 tanto più che tali proposte consentono un esame più spedito. Rimarca infine di aver dimostrato una propria posizione non sempre identificata con quella del Governo.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel confermare la ricostruzione delineata dal Presidente, puntualizza tuttavia di aver rilevato l'esiguità del termine proposto per la presentazione di subemendamenti. Precisa dunque di aver accettato la proposta atteso che, sulla base di accordi assunti in precedenza, la seduta in corso rappresentava l'ultima occasione della settimana per l'esame del disegno di legge n. 1905, dovendosi domani la Commissione dedicare al disegno di legge n. 2150 relativo alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Esprime comunque grande delusione per l'atteggiamento della maggioranza, che non dimostra attenzione nei confronti di emendamenti con i quali l'opposizione tenta di ridurre l'impatto dei tagli inferti al comparto. Rimarca inoltre che, ove fosse proseguito il confronto all'interno del gruppo informale, l'esame degli emendamenti sarebbe stato più celere, tanto più che la propria parte politica si è sempre dichiarata disponibile in tal senso.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) coglie l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento al relatore per l'attenzione dedicata al testo del Governo, rispetto al quale ha tentato di limare gli aspetti più prescrittivi e di eliminare le numerose deleghe in esso contenute, come ad esempio riguardo all'articolo 5.

Quanto all'esigenza del senatore Procacci, conviene con la necessità di avere un termine più ampio per subemendare proposte di una certa por-

tata, anche se nel caso in esame, il 7.1 (testo 2) non rappresenta una riscrittura dirompente, considerato che il Presidente in più occasioni aveva ribadito l'esigenza di rivedere i settori scientifico-disciplinari.

Accedendo all'invito del relatore, riformula quindi il 7.1 (testo 2)/1.

Il senatore PROCACCI (*PD*) prende nuovamente la parola per evidenziare la difformità del 7.1 (testo 2) rispetto alla sua formulazione originaria, con un'evidente violazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Ritene infatti che le riformulazioni debbano essere ammesse nella misura in cui si limitano a modificare contenuti già previsti nel testo originario, mentre dovrebbero essere giudicate inammissibili se stravolgono completamente l'emendamento.

Il presidente POSSA (*PdL*) nega la differenza sostanziale tra le due proposte emendative, precisando che il testo 2 esplicita le modifiche da apportare all'articolo 8 in conseguenza della introduzione dei settori concorsuali. Puntualizza altresì che esso recepisce così propri emendamenti già presentati all'articolo 8.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*) a nome del Gruppo, il subemendamento 7.1 (testo 2)/1 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, è posto ai voti e approvato.

Il presidente POSSA (*PdL*) raccoglie l'invito del relatore e riformula il 7.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo prende la parola il senatore CERUTI (*PD*) il quale, pur comprendendo le motivazioni sostanziali del Presidente, ne giudica poco convincente la realizzazione, in quanto l'esigenza di maggiore trasparenza e di un'adeguata valutazione dei *curricula* si traduce nei fatti in una ulteriore macchinosità delle procedure. Ritene infatti che l'introduzione di un rappresentante per ogni settore scientifico-disciplinare nelle commissioni, pur essendo ispirata alla necessità di maggiore competenza in occasione dei concorsi, rischi di complicare il procedimento, tanto più che gli stessi settori possono articolarsi diversamente al loro interno.

La combinazione tra tale necessità e il metodo del sorteggio – che a suo giudizio non garantisce la responsabilità delle scelte – finisce peraltro con il peggiorare le modalità di selezione, a dispetto delle meritevoli intenzioni iniziali. Registra perciò criticamente la contraddizione del provvedimento che indebolisce l'autonomia, depotenzia l'assunzione di responsabilità e non consente una migliore valutazione.

L'emendamento 7.1 (testo 3), posto ai voti, è approvato con conseguente preclusione dei restanti emendamenti presentati all'articolo 7, nonché di quelli riferiti alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 8 (da 8.39 a 8.44).

Il PRESIDENTE avverte dunque che si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) invita a ritirare gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 (identico all'8.8), 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.21, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.36, 8.37, 8.45, 8.58 e 8.59. Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.32, 8.35, 8.46, 8.47, 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63. Raccomanda indi l'approvazione dei propri emendamenti 8.4, 8.20, 8.27, 8.38.

Esprime poi parere favorevole sull'8.17 purchè esso sia riformulato nel senso di limitare la modifica alla sintetica presentazione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Manifesta altresì un orientamento favorevole all'8.48 e all'8.64.

Fa presente poi che occorre accantonare gli emendamenti da 8.49 a 8.57 in quanto vertenti su disposizioni correlate al proprio emendamento 9.1.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione dell'8.20 e 8.27 che invita a ritirare.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 8.3, fatto proprio dal senatore RUSCONI (*PD*), è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 8.2 è dichiarato decaduto.

La Commissione accoglie indi all'unanimità l'emendamento 8.4.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) e il presidente POSSA (*PdL*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.5 e 8.6.

L'emendamento 8.7 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 8.8 è posto ai voti e respinto.

In ordine all'emendamento 8.9, il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva che esso si pone in sintonia con le dichiarazioni del Ministro Gelmini sull'esigenza di valorizzare il dottorato di ricerca. Rammaricandosi per il parere contrario ricevuto, auspica che il Governo voglia almeno accoglierlo se trasformato in ordine del giorno.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) osserva che prevedere il dottorato di ricerca per l'accesso al titolo di professore universitario è contrario allo spirito della docenza, tanto più che in passato personalità illustri hanno

onorato gli atenei italiani pur sprovvisti della laurea. Manifesta invece un orientamento favorevole nel caso in cui la valorizzazione riguardasse in generale il titolo di dottore di ricerca, che ad esempio rappresenta un requisito idoneo all'accesso alla posizione di ricercatore.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conferma che è sua intenzione trasformare l'emendamento 8.9 in un ordine del giorno che impegni il Governo in generale a valorizzare il dottorato di ricerca. Presenta conseguentemente l'ordine del giorno n. 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che il sottosegretario PIZZA dichiara di accogliere.

Gli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.14 sono dichiarati decaduti.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'8.12, l'8.13 e l'8.15 (cui il senatore RUSCONI (*PD*) ha aggiunto la propria firma).

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa proprio e ritira l'8.16.

Il presidente POSSA (*PdL*) accoglie l'invito del relatore e riformula l'8.17 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) giudica positivamente la riformulazione. Ritene comunque che l'emendamento introduca norme superflue, che rischiano di determinare confusione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) reputa opportuno chiarire che la presentazione dei contributi individuali arricchisce il *curriculum* dei candidati ma non costituisce oggetto di valutazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) mette in luce la difficoltà di delimitare con certezza gli ambiti dei contributi individuali. Propone pertanto di accantonare l'emendamento 8.17 (testo 2).

Convieni la Commissione.

Gli emendamenti 8.18 e 8.19 sono dichiarati decaduti.

Con riferimento all'emendamento 8.20 il relatore VALDITARA (*PdL*) ribadisce l'importanza di verificare le capacità didattiche e la preparazione complessiva dei candidati a professore associato con una lezione pubblica, come del resto avviene attualmente. A fronte della preoccupazione del Governo in ordine ad un possibile allungamento dei tempi, pur non condividendo tale scelta, si adegua alla richiesta del Sottosegretario e ritira l'emendamento, augurandosi tuttavia che vi sia un ripensamento in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore PROCACCI (*PD*) esprime rammarico per il ritiro dell'emendamento 8.20, sottolineando come alcuni candidati, pur molto prepa-

rati sul piano intellettuale e scientifico, potrebbero essere inadatti all'insegnamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), firmatario dell'analogo emendamento 8.21, osserva che la verifica sulle effettive capacità didattiche sarà svolta dall'ateneo che effettua la chiamata. Analogo riscontro non appare invece indispensabile per la mera attribuzione dell'abilitazione, da cui non discende automaticamente l'esercizio di attività didattica. Ritira quindi l'emendamento 8.21.

L'emendamento 8.22 è dichiarato decaduto.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'8.23, lamentando che il testo del Governo preveda procedure di reclutamento poco trasparenti, trascurando l'apporto che potrebbe dare l'ANVUR.

Posto ai voti, l'emendamento 8.23 è respinto.

Gli emendamenti 8.24 e 8.25 sono dichiarati decaduti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 8.26, il relatore VALDITARA (*PdL*) accoglie l'invito del Governo e ritira l'8.27, prendendo atto delle complicazioni burocratiche che potrebbero derivare dalla durata annuale della commissione nazionale.

Gli emendamenti 8.28, 8.30, 8.33, 8.34 e 8.35 sono dichiarati decaduti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira gli emendamenti 8.29, 8.31, 8.36, 8.37 e 8.40.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 8.32 e approva l'8.38.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 8.39, 8.41, 8.42, 8.43 e 8.44 sono preclusi dall'approvazione del precedente emendamento 7.1 (testo 3), che ha fra l'altro sostituito, come conseguenza delle disposizioni ivi recate, la lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 8.

L'emendamento 8.45 è dichiarato decaduto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.46, rilevando l'iniquità di impedire ai giovani di ripresentarsi alle procedure per l'abilitazione nazionale per un biennio, in caso di insuccesso.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il suo voto contrario, motivato dall'esigenza di ridurre il numero dei candidati e garantire una valutazione più ponderata a coloro che si presentano.

Il senatore PROCACCI (*PD*) preannuncia la propria astensione in dissenso dal suo Gruppo al fine di potersi esprimere contro la lettera *l*) del comma 3, che impone un'attesa di 2 o 3 anni anche per procedure relative ad altro settore scientifico-disciplinare.

Il relatore VALDITARA (*PdL*), rilevando la fondatezza di tale osservazione, si dichiara disponibile ad un eventuale riformulazione dell'emendamento che preveda la soppressione dalla lettera *l*) delle parole «anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare». Rammenta altresì di avere espresso parere favorevole sull'emendamento 8.48, al fine di uniformare a due anni l'attesa per potersi ripresentare a qualunque livello di procedura abilitativa.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rinnova la sua critica ad un testo di eccessivo dettaglio che, ancora una volta, interviene in maniera illiberale e anticostituzionale a danno dei giovani.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), in un'ottica di riduzione del danno, riformula l'emendamento 8.46 in un testo 2, allegato al presente resoconto, secondo le indicazioni del relatore e includendo altresì la sostanza dell'emendamento 8.48.

L'emendamento 8.46 (testo 2) è posto ai voti e approvato, con assorbimento degli emendamenti 8.47 e 8.48.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti da 8.49 a 8.57, in quanto connessi al successivo articolo 9.

Gli emendamenti 8.58 e 8.59 sono dichiarati decaduti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63 ed approva all'unanimità l'8.64.

Il presidente POSSA (*PdL*), riprendendo l'emendamento 8.17 (testo 2) precedentemente accantonato, ne presenta un'ulteriore riformulazione (testo 3), pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ribadisce la difficoltà di attestare l'effettivo apporto individuale che, eventualmente, dovrebbe essere confermato anche dagli altri autori di un'opera collettiva.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rinnova la propria perplessità. Pur condividendo le motivazioni alla base dell'emendamento, teme infatti che la

formulazione possa non essere la più appropriata, consentendo appropriazioni intellettuali indebite. Per questo motivo, ne aveva chiesto l'accantonamento.

Il presidente POSSA (*PdL*) ribadisce l'esigenza di distinguere l'apporto di ciascuno ad un'opera collettiva, fatta salva evidentemente l'assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle affermazioni rese.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) suggerisce un'ulteriore riformulazione dell'emendamento al fine di chiarire definitivamente che l'illustrazione del contributo individuale non è oggetto di valutazione.

Il presidente POSSA (*PdL*) accoglie il suggerimento e presenta l'emendamento 8.17 (testo 4), pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore CERUTI (*PD*) coglie l'occasione per esprimere il proprio dissenso nei confronti di ulteriori norme di dettaglio inserite nel testo, la cui specificazione è a suo giudizio di competenza della comunità scientifica anziché della politica.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*) ritiene che la proposta del Presidente sia un ragionevole punto di equilibrio e quindi, e così come in altre occasioni di carattere analogo, dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 8.17 (testo 4) è infine posto ai voti e accolto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene indi di fissare a lunedì 10 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 9.1 e 15.1 del relatore, interamente sostitutivi, rispettivamente, degli articoli 9 e 15, la cui approvazione comporterebbe la preclusione o l'assorbimento di numerose proposte presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 20,30, è anticipata al termine dei lavori dall'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

191^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 17,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Art. 7.

7.1 testo 2/1

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai settori concorsuali afferiscono di norma almeno 50 professori di prima fascia».

7.1 testo 2/1 (testo 2)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai settori concorsuali, in sede di prima applicazione, afferiscono almeno 50 professori di prima fascia e a regime almeno 30 professori di prima fascia».

7.1 (testo 2)

POSSA

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il

conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscono di norma 50 professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera d), sostituire la parola: «scientifico-disciplinari» con la seguente: «concorsuali»;

b) all'articolo 8, comma 3, lettere e), g), i) e l), e all'articolo 9, comma 2, lettera b), sostituire la parola: «scientifico-disciplinare» con la seguente: «concorsuale»;

c) all'articolo 8, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale per il quale si siano candidati almeno 25 professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura»;

d) all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: «per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari» con le seguenti: «anche per raggruppamenti di settori concorsuali».

7.1 (testo 3)

POSSA

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce, secondo criteri di affinità, i

settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscono di norma 50 professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera d), sostituire la parola: «scientifico-disciplinari» con la seguente: «concorsuali»;

b) all'articolo 8, comma 3, lettere e), g), i) e l), e all'articolo 9, comma 2, lettera b), sostituire la parola: «scientifico-disciplinare» con la seguente: «concorsuale»;

c) all'articolo 8, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui al comma g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura»;

d) all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: «per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari» con le seguenti: «anche per raggruppamenti di settori concorsuali».

7.2

VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di cinquanta tra professori ordinari e associati, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in pre-

senza di particolari motivazioni scientifiche e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.4

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il CUN» con le seguenti: «previo parere favorevole del CUN».

7.3

PROCACCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore» con le seguenti: «accorpendo in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di sessanta tra professori ordinari e associati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.7

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.8

PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti

al macrosettore e l'abilitazione scientifica è conferita con riferimento al macrosettore. I bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

7.9

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore. Le procedure di abilitazione scientifica e i bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

Art. 8.

8.1

PETERLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'abilitazione è conferita a studiosi ed esperti delle discipline scientifiche, che abbiano svolto una eccellente attività scientifica e professionale, comprovata da un curriculum, da titoli e pubblicazioni ed abbiano le necessarie capacità didattiche e comunicative».

8.3

PETERLINI, RUSCONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ha durata quadriennale ed».

8.2

PETERLINI

In subordine all'emendamento 8.3, al comma 1, sostituire la parola: «durata» con la seguente: «validità».

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è distinta» con le seguenti: «e richiede requisiti distinti».

8.5

ASCIUTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con la seguente: «professore».

8.6

POSSA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «, nonchè per settore scientifico-disciplinare».

8.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda, fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.8

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda fascia, l' idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.9

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2016, il possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, è condizione necessaria per l'ottenimento della abilitazione di cui al presente comma».

G/1905/2/7 (già 8.9)

ASCIUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905),

impegna il Governo

a valorizzare adeguatamente, nell'ambito del percorso universitario, il titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto se conseguito all'estero, al fine di non disperdere le competenze acquisite dai giovani laureati.

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli ate-

nei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge».

8.11

CALABRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. Le abilitazioni conferibili in ciascuna selezione annuale sono pari al numero dei posti disponibili presso gli atenei, maggiorato del venti per cento».

8.12

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i *curricula* e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

8.13

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, an-

ch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

8.14

GIAMBRONE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell'assegno di ricerca, dell'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato e delle pubblicazioni scientifiche, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro sentito il parere del Consiglio universitario nazionale».

8.15

GIAMBRONE, PARDI, RUSCONI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle capacità didattiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.16

VETRELLA, ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), dopo le seguenti: «sulla valutazione analitica dei titoli» inserire le seguenti: «, tra cui le attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

8.17

POSSA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» con le seguenti: «, delle pubblicazioni scientifiche e tecniche, nonché di una sintetica presentazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte, con indicazione degli eventuali importanti progetti realizzati e degli eventuali brevetti per invenzione depositati a proprio nome».

8.17 (testo 2)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché di una sintetica presentazione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.17 (testo 3)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché su una sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.17 (testo 4)

POSSA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte».

8.18

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché sulle capacità didattiche mediante apposita lezione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera d).

8.19

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «area disciplinare» con le seguenti: «settore disciplinare».

8.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché, ai fini della abilitazione a professore di seconda fascia, sulla valutazione di una lezione tenuta pubblicamente. La valutazione positiva dei titoli è premessa necessaria per la valutazione delle capacità didattiche».

8.21

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «previsione dello svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente;».

8.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.23

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

8.24

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

8.25

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «di un'unica commissione» a: «seconda fascia» con le seguenti: «di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia.».

8.26

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «un'unica commissione nazionale» con le seguenti: «due commissioni nazionali».

8.27

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «durata biennale» con le seguenti: «durata annuale».

8.28

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».

8.29

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

8.30

ADERENTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g)» con le seguenti: «mediante sorteggio di quattro commissari fra tutti i professori ordinari in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri di cui alla lettera a), riferiti al settore di appartenenza».

8.31

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.33

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «(OCSE);».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole da: «che ai commissari» fino a: «Ministro dell'economia e delle finanze;».

8.34

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE».

8.32

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di esperti di pari livello», aggiungere la seguente: «anche».

8.38

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

8.35

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

8.36

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.37

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'ultimo quinquennio», inserire le seguenti: «che abbiano avuto l'accettazione del senato accademico di appartenenza».

8.39

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g) sia inferiore a cinquanta, le liste di cui alla lettera g) vanno integrate con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore inclusi secondo i criteri previsti dalla medesima lettera g);».

8.40

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «professori di prima fascia» con la seguente: «professori».

8.41

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «stesso macrosettore», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7,» Inoltre, sostituire le parole:

«un'adeguata presenza dei» con le seguenti: «, all'interno della commissione, la maggioranza di».

8.42

MUSSO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «trenta».

8.43

PROCACCI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «assicurando» inserire le seguenti: «, ove possibile, che almeno tre commissari afferiscano al settore e».

8.44

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «un'adeguata presenza» con le seguenti: «nella commissione la maggioranza».

8.45

MUSSO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

8.46

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.46 (testo 2)

Vittoria FRANCO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: ", ovvero nel triennio" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore".

8.47

GIAMBRONE

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.48

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione» con la seguente: «o».

8.49

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

8.50

PITTONI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere vincolante del CUN,».

8.51

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento», inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.52

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.53

VETRELLA

Al comma 3, lettera m), sopprimere le parole: «appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri,».

8.54

ADERENTI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «, nonché a studiosi in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale che abbiano prestato attività continuativa di docenza e ricerca a contratto in università italiane per almeno sei anni».

8.55

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «o che abbiano conseguito con valutazione eccellente il titolo di dottore di ricerca all'estero,».

8.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri» aggiungere le seguenti: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale.».

8.57

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri, » aggiungere le parole: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale.».

8.58

VETRELLA

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti per il personale universitario docente di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis);».

8.59

MUSSO

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: «, comma 2».

8.60

CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

8.61

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

8.62

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al *curriculum* e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

8.63

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

- b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
 - c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
 - d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
 - e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».
-

8.64

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, nè dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

183^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che la Presidenza del Senato è in attesa dell'assenso del Governo, ai fini della riassegnazione in sede redigente dei disegni di legge n. 1720 e abbinati.

Una volta che sarà pervenuto l'assenso del Governo, i provvedimenti suddetti verranno riassegnati in sede redigente; la Commissione sarà pertanto autorizzata a convocarsi già nel corso della mattinata.

La seduta termina alle ore 10,15.

184^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1720) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) *Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) *CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) *PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) *GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) *CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) *BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(669) *DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(951) *LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) *CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*

(1482) *SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) *ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) MUSSO. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

(1692) PINZGER. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*

(1716) BUBBICO ed altri. – *Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale*

(1732) COMINCIOLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*

(1778) FLERES e ALICATA. – *Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore*

(1783) DE LILLO ed altri. – *Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*

(1916) SANCIU. – *Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti*

(Discussione congiunta e conclusione)

Il presidente GRILLO comunica che la presidenza del Senato ha riassegnato alla Commissione, in sede redigente, i disegni di legge nn. 1720 e abbinati.

Rende altresì noto che è pervenuta una lettera dell'Ufficio legislativo del ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si subordina l'assenso del Governo alla riassegnazione in sede redigente all'introduzione, all'interno del provvedimento, di alcune modifiche.

Inoltre, propone alla Commissione di considerare acquisita la fase procedurale della relazione e della discussione generale svolta in sede referente.

La Commissione conviene.

Il presidente GRILLO propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1720, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (ed allegato al resoconto di seduta).

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone poi di considerare acquisiti tutti i pareri sui testi e sugli emendamenti formulati dalle altre Commissioni, durante l'esame in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone infine di fissare alle ore 12,40 il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo base testé adottato.

La Commissione conviene

Il PRESIDENTE sospende pertanto la seduta per dieci minuti.

La seduta sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 12,45.

Il presidente GRILLO comunica che sono pervenuti nove ordini del giorno ed una decina di emendamenti, alcuni dei quali sono stati trasmessi alle Commissioni Giustizia e Bilancio per l'espressione del rispettivo parere.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti risultano allegati al resoconto di seduta.

La Commissione procede all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore DE TONI (*IdV*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1720/500/8, in materia di limitazione del fumo per i conducenti di autoveicoli.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno suddetto.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara, a titolo personale, che non parteciperà al voto.

I senatori BORNACIN (*PdL*), MAGISTRELLI (*PD*), MORRI (*PD*), SIRCANA (*PD*) e VIMERCATI (*PD*), intervenendo a titolo personale, annunciano il loro voto contrario.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/1720/500/8 è messo in votazione ed approvato.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1720/501/8 in materia di accertamento delle infrazioni stradali attraverso strumenti di rilevazione a distanza.

Previa espressione del parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1720/501/8.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1720/502/8 riguardante l'innalzamento a 150 km/h del limite di velocità su alcune tratte autostradali

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole su tale ordine del giorno.

Previa dichiarazioni di voto contrarie del senatore Marco FILIPPI (*PD*) e del senatore DE TONI (*IdV*), l'ordine del giorno G/1720/502/8 viene messo in votazione ed approvato.

Si considera illustrato l'ordine del giorno G/1720/503/8 volto ad evitare l'uso improprio dei contrassegni rilasciati a persone invalide.

Il Relatore ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1720/503/8 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), a nome del Gruppo del partito democratico, viene approvato dalla Commissione.

I proponenti rinunciano ad illustrare l'ordine del giorno G/1720/504/8, in materia di canoni sui passi carrabili di accesso alle proprietà private situate in prossimità delle strade dell'ANAS.

Previa formulazione di parere favorevole da parte del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, l'ordine del giorno G/1720/504/8 è posto in votazione ed approvato.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno G/1720/505/8, in materia di campagne di formazione sulla sicurezza stradale.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1720/505/8.

Il senatore GALLO (*PdL*) rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno G/1720/506/8, riservandosi di intervenire più diffusamente sull'argomento della patente di servizio in sede di esame dell'articolo 24.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO formulano parere favorevole sul suddetto ordine del giorno.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ed il senatore DE TONI (*IdV*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

L'ordine del giorno G/1720/506/8 viene messo ai voti ed approvato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1720/507/8, finalizzato ad impegnare il Governo ad adottare le opportune ini-

ziative per incrementare il livello di sicurezza nella circolazione delle *microcar*.

Il Relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), formula parere favorevole sull'ordine del giorno, invitando altresì i presentatori ad integrarlo nel senso di impegnare il Governo ad assumere anche, presso le istituzioni europee, le iniziative utili ad escludere dal computo della tara delle *microcar* tutte le dotazioni di sicurezza.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO concorda con la valutazione del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'ordine del giorno G/1720/507/8 in un Testo 2 allegato al resoconto di seduta.

L'ordine del giorno G/1720/507/8 (Testo 2) viene messo in votazione ed approvato.

Si dà per illustrato l'ordine del giorno G/1720/508/8, in materia di mobilità ciclistica.

Il RELATORE ed il sottosegretario GIACHINO esprimono parere favorevole.

L'ordine del giorno G/1720/508/8 viene quindi approvato.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) rinuncia all'illustrazione dell'ordine del giorno G/1720/509/8 in materia di certificazione obbligatoria per i cittadini stranieri che si trovino a circolare sulle strade italiane.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, l'ordine del giorno G/1720/509/8 viene messo ai voti ed approvato.

La Commissione passa quindi a esaminare gli articoli del disegno di legge.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 1.

Successivamente, viene messo ai voti e approvato l'articolo 2.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.500 volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO formulano parere contrario su tale emendamento.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) domanda quale sia la motivazione del parere contrario.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO motivano il parere contrario, evidenziando peraltro perplessità di carattere metodologico.

Previa dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e DE TONI (*IdV*), a nome dei rispettivi Gruppi, la Commissione respinge l'emendamento 2.0.500.

Con il voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), a nome del Gruppo del Partito democratico, viene posto in votazione ed approvato l'articolo 3.

Successivamente , viene approvato l'articolo 3 *bis*.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), viene posto in votazione ed approvato l'articolo 4.

Previa dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e DE TONI (*IdV*), con distinte votazioni, sono approvati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rinuncia ad illustrare dell'emendamento 13.500, riguardante la circolazione dei quadricicli a motore.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO formulano parere contrario su tale emendamento.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede quali siano le motivazioni del parere contrario.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), fornisce alcuni chiarimenti al riguardo.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e DE TONI (*IdV*), a nome dei Gruppi del partito democratico e dell'Italia dei Valori, l'emendamento 13.500 viene posto in votazione e respinto.

Successivamente, con il voto favorevole dei Gruppi del partito democratico e dell'Italia dei valori, la Commissione approva l'articolo 13.

Viene poi approvato l'articolo 14.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 15.500, con il quale si propone la soppressione della norma che innalza da

65 a 70 anni il limite massimo di età per la guida di camion e autoarticolati.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) esprime la sua forte perplessità per la norma sull'innalzamento del limite di età, ritenendola assurda e incoerente con l'impianto generale del disegno di legge.

Il senatore MURA (*LNP*) ritiene invece che l'innalzamento del limite massimo di età per la guida di camion e autoarticolati, derivante da un emendamento della Lega nord, abbia un proprio fondamento, alla luce delle difficoltà manifestate dalle associazioni di categoria.

Ricorda peraltro che tale innalzamento è subordinato ai preventivi accertamenti degli idonei requisiti psicofisici.

Il senatore IZZO (*PdL*) concorda con la valutazione espressa dal senatore Mura.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE TONI (*IdV*), l'emendamento 15.500 viene messo in votazione e respinto.

Successivamente, previe dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), l'articolo 15 viene messo in votazione e approvato.

Viene poi approvato l'articolo 16.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 17.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) interviene sull'articolo 18, sottolineando la forte improprietà dell'espressione «requisiti morali» contenuta nella rubrica dell'articolo, in quanto tale dizione rischia di rappresentare un pericoloso precedente.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 18.

Con successiva votazione viene approvato l'articolo 19.

Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e DE TONI (*IdV*), viene messo ai voti ed approvato l'articolo 20

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*) e contraria del senatore DE TONI (*IdV*), la Commissione approva l'articolo 21.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE TONI (*IdV*) e di astensione del senatore Marco FILIPPI (*PD*) e della senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), viene messo in votazione ed approvato l'articolo 22.

Viene quindi approvato l'articolo 23.

Il senatore GALLO (*PdL*) illustra l'emendamento 24.500, volto a sopprimere l'articolo 24 in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali.

Ricorda che l'obiettivo dell'articolo 24, derivante dall'approvazione di un emendamento a sua firma, consisteva nel consentire agli autisti addetti agli organi istituzionali di avere un'apposita patente di servizio sulla quale attribuire venti ulteriori punti passibili di decurtazione, senza gravare sulla patente personale, qualora la violazione fosse stata commessa alla guida del veicolo istituzionale e nell'esercizio dell'attività professionale.

Si trattava di una misura volta a tutelare la professionalità di tale categoria di lavoratori e assolutamente analoga a quanto è già in vigore per i conducenti addetti al servizio di taxi o di noleggio con conducente ovvero addetti ad attività di autotrasporto professionale per cose o persone o alla guida di scuolabus.

Peraltro, nel comma 2 dell'articolo 24, si faceva rinvio ad un decreto interministeriale per la disciplina di dettaglio, nel senso suindicato, della istituenda patente di servizio. Purtroppo dalle notizie di stampa degli ultimi giorni, è stata fornita una chiave di lettura distorta dell'articolo 24, mentre le finalità di tutela dei suddetti lavoratori sono state fraintese ed interpretate come un ingiustificato privilegio. Il clima che si è creato, gli interrogativi che ne sono scaturiti e gli ulteriori necessari approfondimenti, contrastanti con l'esigenza primaria di approvare in sede redigente il disegno di legge sulla sicurezza stradale, ormai non più procrastinabile, è tale da suggerire, per senso di responsabilità, il rinvio ad altra sede della definitiva disciplina di tale questione.

I senatori Marco FILIPPI (*PD*) e DE TONI (*IdV*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto contrario al mantenimento dell'articolo 24.

Il presidente GRILLO, essendo stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 24, pone ai voti il mantenimento dell'articolo medesimo.

La Commissione non approva.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli del senatore Marco FILIPPI (*PD*), con distinte votazioni, sono quindi approvati gli articoli 25, 26, 27 e 28.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), rinuncia ad illustrare l'emendamento 29.500 volto a limitare agli infraquattordicenni l'obbligo di indossare il casco alla guida delle biciclette.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) dichiara il proprio voto contrario su tale emendamento, ritenendo che l'obbligo di indossare il casco debba valere per tutti coloro che utilizzano la bicicletta.

L'emendamento 29.500 viene quindi approvato.

Successivamente, l'articolo 29, come modificato dall'emendamento 29.500 viene messo in votazione ed approvato.

In seguito, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 30.

Previo dichiarazione di voto di astensione dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) e la dichiarazione di voto contrario del senatore DE TONI (*IdV*), viene messo in votazione ed approvato l'articolo 31.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 32.500, riguardante le autoambulanze per il soccorso di animali.

L'emendamento 32.500, viene messo ai voti ed approvato.

Successivamente, l'articolo 32, come modificato dall'emendamento 32.500, viene messo ai voti ed approvato.

Viene poi approvato l'articolo 33.

L'articolo 34 ed i relativi emendamenti vengono accantonati in attesa che pervenga il parere della omissione bilancio.

Viene altresì accantonato l'emendamento 34.0.500, in attesa del parere della Commissione Giustizia.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 35 e 36.

Previe dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), la Commissione approva l'articolo 37.

Previo dichiarazione di astensione dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) e dichiarazione di voto contrario del senatore DE TONI (*IdV*), viene messo in votazione ed approvato l'articolo 38.

Con successive distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 39, 40 e 41.

L'articolo 42 viene accantonato.

In seguito, previa dichiarazione di voto contraria del senatore DE TONI (*IdV*) la Commissione approva l'articolo 43.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) riformula l'emendamento 44.500 in un testo 2, allegato al resoconto di seduta, volto a subordinare la concessione, da parte del Prefetto, di deroghe alla sospensione della patente al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, si prevede che il provvedimento di deroga possa essere concesso una sola volta a chi non abbia provocato incidenti stradali e abbia altresì dimostrato che risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di situazioni di giustificazioni di carattere socio sanitario o assistenziale. Peraltro, la concessione di tale deroga, comporterà un allungamento della durata del provvedimento di sospensione pari al doppio delle fasce orarie oggetto della deroga. Va altresì ricordato che tale proposta non rappresenta assolutamente un abbassamento degli *standard* di sicurezza, se si tiene conto che la normativa vigente già prevede casi in cui persone carcerate, a cui è stata ritirata la patente, possano utilizzare l'automobile per percorrere il tragitto tra l'istituto di pena ed il luogo di lavoro. Da ultimo, la concessione del provvedimento di deroga potrà essere facilmente accompagnata da un adeguato sistema di controlli volti a garantire che il beneficiario si attenga al rispetto delle condizioni inserite nel provvedimento prefettizio.

Il RELATORE e RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole su tale proposta emendativa.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo sull'emendamento 44.500 (Testo 2).

L'emendamento 44.500 (Testo 2) viene messo in votazione ed approvato.

Successivamente, previa dichiarazione di voto contrario del senatore DE TONI (*IdV*), la Commissione approva l'articolo 44, nel testo emendato.

Viene poi approvato l'articolo 45.

In seguito, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 46.

Il presidente GRILLO ricorda che, nella seduta di ieri, in sede referente, era stata approvata la soppressione dell'articolo 33 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Pertanto, nella numerazione degli articoli del testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente, si passa dall'articolo 46 all'articolo 48.

I senatori Marco FILIPPI (*PD*), POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) e DE TONI (*IdV*) manifestano il proprio vivo disappunto per la soppressione – disposta nella seduta di ieri in sede referente – dell'articolo 33 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati in materia di educazione stradale nelle scuole.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), ricorda che purtroppo la soppressione dell'articolo 33 del testo approvato dalla Camera dei deputati si è resa necessaria per il parere contrario formulato dalla Commissione Bilancio su tale disposizione.

Successivamente, previa dichiarazione di voto contraria del senatore DE TONI (*IdV*), la Commissione approva l'articolo 48.

Con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 49, 50, 51 e 52.

Quindi, preve dichiarazioni di voto di astensione formulate dai senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), la Commissione approva l'articolo 53.

Viene poi messo ai voti ed approvato l'articolo 54.

Viene poi messo ai voti ed approvato l'articolo 54-*bis*.

Il RELATORE rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 55.500, che, previa dichiarazione di voto contraria del senatore DE TONI (*IdV*), viene messo in votazione ed approvato.

Viene quindi messo ai voti ed approvato l'articolo 55 come modificato dall'emendamento 55.500.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli articoli 56 e 57.

L'articolo 58 e l'emendamento 58.500 vengono accantonati in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Viene poi messo ai voti ed approvato l'articolo 59.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 60.

L'emendamento 60.0.500 viene accantonato per poter acquisire il parere della Commissione Bilancio.

Con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 61, 62 e 63.

Il presidente GRILLO sospende la seduta in attesa che pervenga il parere delle Commissioni Giustizia e Bilancio sugli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 16,35.

Il presidente GRILLO comunica che la Commissione Bilancio sta ancora esaminando gli emendamenti trasmessi, e che avrà bisogno di un supplemento di esame per poter formulare il parere.

Sospende pertanto nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 19,40.

Il presidente GRILLO dà conto dei pareri resi dalle Commissioni Giustizia e Bilancio sugli emendamenti precedentemente accantonati.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 34.500 (Testo 2), derivante dalla riformulazione dell'emendamento 34.500, in accoglimento della condizione posta dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) e dichiarazione di astensione dei senatori Marco FILIPPI (*PD*) e DE TONI (*IdV*), l'emendamento 34.500 (Testo 2) viene messo ai voti ed approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 34.501.

Successivamente, previa dichiarazione di astensione della senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) e dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione approva l'articolo 34 come modificato dall'emendamento 34.500 (Testo 2).

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) rinuncia all'illustrazione 34.0.500 in materia di reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), formula parere contrario su tale emendamento ritenendo improprio affrontare in questa sede una proposta di modifica che richiederebbe un approfondito esame in Commissione Giustizia, attraverso un apposito disegno di legge. Ritiene tuttavia opportuno aprire una riflessione su queste tematiche e sulle istanze mani-

festate più volte dall'Associazione familiari delle vittime della strada circa la necessità di ridurre la discrezionalità del giudice nella fissazione delle sanzioni e nella concessione delle circostanze attenuanti.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) si associa alle considerazioni del Relatore, ritenendo che tale tematica meriti una riflessione a sé stante in Commissione Giustizia, trattandosi della rimodulazione delle fattispecie di omicidio doloso e colposo.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, ritira l'emendamento 34.0.500, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1720/510/8.

Il sottosegretario GIACHINO accoglie il predetto ordine del giorno.

Successivamente, previe dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) la Commissione approva l'articolo 42.

I senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), annunciano il loro voto favorevole al mantenimento dell'articolo 58.

Poiché è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 58, viene posto ai voti e respinto il mantenimento dell'articolo 58.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 60.0.500 (Testo 2), derivante dalla riformulazione dell'emendamento 60.0.500 in ottemperanza del parere della Commissione Bilancio, recante la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili.

Il sottosegretario GIACHINO formula parere favorevole sull'emendamento 60.0.500 (Testo 2).

L'emendamento 60.0.500 (Testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il RELATORE presenta la proposta di coordinamento COORD.500, allegata al resoconto di seduta, su cui il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere favorevole.

Previe dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*), la proposta di coordinamento COORD.500 è posta in votazione ed approvata.

Il presidente GRILLO rende noto che – per effetto della fissazione di un termine estremamente breve per la presentazione in sede redigente di

ordini del giorno ed emendamenti – sono pervenuti fuori termine alcuni emendamenti ed ordini del giorno a firma del senatore Malan, oltre ad un ordine del giorno a prima firma del senatore De Lillo.

Pertanto, tali ordini del giorno ed emendamenti, pervenuti fuori termine, pur non potendo essere esaminati e posti in votazione, verranno comunque pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione conferisce quindi al senatore Cicolani il mandato a svolgere le funzioni di relatore in Assemblea, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente, ed autorizzandolo altresì ad apportare al testo degli articoli approvati in Commissione in sede redigente le modifiche di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

Il presidente GRILLO coglie l'occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto in questi mesi su un provvedimento di così estrema importanza e notevole complessità. Ribadisce il proprio ringraziamento ai Rappresentanti dei Gruppi ed al Rappresentante del Governo i quali – avendo dato l'assenso alla sede redigente – hanno contribuito a fornire all'esterno un'immagine di coesione basata sulla condivisione di un metodo di lavoro trasparente e improntato ad uno spirito di confronto costruttivo.

Esprime infine un ringraziamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione e alla dottoressa Ferrannini dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il prezioso apporto tecnico fornito.

La Commissione unanime si associa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute previste per oggi, mercoledì 5 maggio 2010, alle ore 15,45 e per domani, giovedì 6 maggio 2010, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 20,15.

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1720 E CONNESSI
COME RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI AP-
PROVATI IN SEDE REFERENTE**

NT1

LA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«*e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità

tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: "Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento";

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono sopresse;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000»;

c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

2. All' articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7, nel terzo periodo la parola «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente» ;

c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;

d) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:

«13-quater. 1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnaletica stradale)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;

b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».

2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza *sidecar*;

b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rila-

scio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattate dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»;

b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali,

fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;

b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».

2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. – (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). – 1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui

al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1».

3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carte di circolazione)

1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 389 a euro 1.556 è soggetto chi effettua sui ciclo-

motori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;

c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-*quinquies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi

di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* del presente articolo».

b) al comma 2, lettera b), le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-*bis*, comma 1, lettera f), del medesimo testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti»

Art. 19.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b)* del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-*bis*»;

b) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

d) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis*; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-*bis*, lettera b);»;

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio

2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;

h) dopo il comma 11-*bis* sono inseriti i seguenti:

«11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

11-*quater*. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma»;

i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-*ter* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;

b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «recuperare 9 punti» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;

b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo è soppresso ;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 3», «Comma 9 – 6» e «Comma 9-bis – 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo; per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»;

e) dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art. 186-bis – Comma 2 – 5»;

f) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 2»;

g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.

h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni» ;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve

esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche anti-droga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;

d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi».

2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti..

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del pre-

sente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-*ter* dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-*ter*.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6 All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-*ter*. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-*quater*. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quater* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità

di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-*quater*»;

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'arti-

colo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 24.

(Introduzione dell'articolo 139-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

1. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

«Art. 139-bis. – *(Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali)*. – 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Su tale patente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello».

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

c) al comma 9-*bis*, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-*bis*. I proventi delle sanzioni, al netto delle spese, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.

12-*ter*. Gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

12-*quater*. Ciascun ente di cui al comma 12-*bis* trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-*bis* di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-*ter*, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-*bis* agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.

Art. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 152. – *(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)*. – 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico».

Art. 27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali»;

b) al comma 7-bis, le parole: «o la fermata» sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-ter. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 29.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».

4. Dopo la lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

«*b-bis*) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«*9-bis*. Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».

Art. 31.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).* –1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in mate-

ria, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. - (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). -1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi

dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Art. 33.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».

Art. 34.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della pa-

tente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fi-

sica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni liquidi biologici prelevati a cura di personale sanitario ausiliario del quale si avvale la polizia giudiziaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica

l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche antidroga – ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4.

Art. 35.

*(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di attraversamenti pedonali)*

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti

pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Art. 36.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «e 178» sono sostituite dalle seguenti: «178, 186, comma 2, lettera a), e 186-*bis*».

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, la violazione, quando è possibile, deve essere»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore,

il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro novanta giorni dall'accertamento della violazione»;

c) al comma 1-*bis*, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

d) al comma 1-*bis*, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-*bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;

e) al comma 1-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;

f) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera g-*bis*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-*bis*, 148, 167, in tutte le ipotesi

di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma *2-bis*, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma *2-ter*, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo *214-bis*».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo *214-bis*»;

b) il comma *4-bis* è abrogato.

Art. 40.

(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 202-bis. – *(Rateazione delle sanzioni pecuniarie)*. – *1* . I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti

nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-*bis*. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo»

Art. 41

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono

state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera *c*) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, *186-bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma *5-ter* e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma *5-ter*.

5-quater. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-ter*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per la restante quota del 50

per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma 2.

5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-sexies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis».

2. Il decreto di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

3-bis. Le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3-bis del presente articolo.

Art. 43.

(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 214-ter. – (*Destinazione dei veicoli confiscati*). – 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al secondo periodo, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura»;

b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. – (*Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati*). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Art. 45.

(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

2. All'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-*bis* e 1-*ter*, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-*quinqies*, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-*bis*»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. – (*Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato*). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di proce-

dura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 46.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. – *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)*. – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 48.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge;

g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

Art. 49.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade a pedaggio affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c *-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 51.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 52.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'am-

bito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 53.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

b) al comma 6 dell'articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non

sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».

Art. 54.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – *(Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*. – 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;

b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 54-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade)*. – 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche; nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

2. L'articolo 6-*bis* del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è soppresso.

Art. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui al comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

d) il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 86, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 57.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 58.

(Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS)

1. Al fine di potenziare il servizio di informazione Isoradio e il Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) sull'intero territorio nazionale, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio e il miglioramento della qualità di ricezione del segnale radio sull'intera rete autostradale italiana e sulla rete delle strade extraurbane principali;

b) per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio Isoradio e del CCISS nella fascia oraria compresa fra le ore 24 e le ore 6 del mattino;

c) per una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il rinnovo dei contratti di lavoro degli operatori di Isoradio e del CCISS;

d) per una quota pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il potenziamento degli organici di Isoradio e del CCISS.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera a), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettere b), c) e d), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 59.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 34 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 60.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può dedursi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

Art. 61.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI

Art. 62.

(Caratteristiche degli impianti semaforici)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

Art. 63.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1720 E CONNESSI COME
RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN
SEDE REFERENTE**

G/1720/500/8

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

– fumare durante la guida di un veicolo provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione, in quanto anche solo l'atto di accensione della sigaretta, nonché il tenerla in mano, non permette di eseguire i movimenti in modo corretto e, soprattutto, sicuro, con conseguente aumento delle probabilità di causare incidenti, come evidenziato da numerose ricerche internazionali;

– fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, a riguardo, il comma 2 dell'articolo 173 del codice della strada, vieta l'uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione;

– il divieto di fumare durante la guida è già previsto nella legislazione di alcuni Paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, anche con l'introduzione di limiti per il conducente relativi all'atto del fumo durante la guida di autoveicoli.

G/1720/501/8

STRADIOTTO, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

l'articolo 63 del provvedimento stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni alle disposizioni del codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con canone di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,

impegna il Governo:

ad applicare, relativamente all'articolo 63, per tutte le tipologie di accertamento strumentale, il punto 5.2 dell'Allegato I della circolare del Ministero dell'interno n. 10307 del 14 agosto 2009 recante direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione di contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, al fine di rendere chiari quali sono i compiti che possono essere affidati e quelli di competenza esclusiva dei corpi e dei servizi di polizia locale.

G/1720/502/8

STIFFONI, MURA, PITTONI, GALLO, IZZO, AZZOLLINI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

considerato che:

– l'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, prevede – tra l'altro – che «sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione di appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio»;

– nell’ambito dei lavori del disegno di legge n. 1720, recante «disposizioni in materia di sicurezza stradale» nel testo del succitato comma 1 è stato prescritto – quale ulteriore requisito, per poter elevare il limite di velocità sulle predette tratte autostradali a 150 km/h – che le stesse siano «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

– con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2004, sono stati specificati i criteri tecnici ai quali attenersi al fine di valutare la ricorrenza, nel caso concreto, dei requisiti richiesti dall’articolo 142, comma 1, in commento per poter innalzare i limiti di velocità di percorrenza delle tratte autostradali a tre corsie più corsia di emergenza;

– tuttavia, a tutt’oggi la disposizione in commento non è stata mai attuata e nessun ente proprietario o concessionario ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti suddetti ed ad elevare conseguentemente la velocità consentita in autostrada fino a 150 km/h;

impegna il Governo:

– a richiedere che gli enti concedenti e i concessionari delle autostrade provvedano, entro il 31 marzo di ogni anno, ad una ricognizione delle tratte autostradali sulle quali ricorrano le condizioni poste dall’articolo 142 del codice della strada per elevare la velocità di percorrenza consentita in autostrada fino a 150 km/h;

– a richiedere che gli enti concedenti e concessionari provvedano, a conclusione dell’attività ricognitiva suddetta, all’adozione di un provvedimento, congiunto e motivato, con il quale sono definite le tratte ove il limite di velocità deve obbligatoriamente essere elevato a 150 Km/h, fermo restando il limite di 110 km/h in caso di precipitazioni;

– a richiedere che con il medesimo provvedimento si stabilisca, se del caso, la riduzione dei limiti di velocità di tratte autostradali dove, in ragione di alterazioni dello stato manutentivo delle infrastrutture, ovvero variazioni dell’intensità del traffico o dei dati dell’incidentalità, le velocità di percorrenza stabilite non siano più adeguate;

– a prevedere la comunicazione dei risultati dell’attività ricognitiva e deliberativa di cui ai punti 1, 2 e 3, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;

– ad assicurare l’opportuna vigilanza, affinché l’ente concessionario adegui la segnaletica conseguentemente alle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti;

– a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l’esercizio, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 142, comma 2, terzo e quarto periodo.

G/1720/503/8

PALMIZIO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

considerato che:

premesso che:

– negli ultimi tempi sono state molteplici le segnalazioni di abusi nell'uso dei cosiddetti «contrassegni invalidi» che stanno interessando le Ztl dei più grandi centri abitati della nazione. Senza voler ledere in alcun senso i diritti delle persone diversamente abili, si ritiene sia arrivato il momento di disciplinare attentamente questo aspetto attraverso una maggiore attenzione sull'applicazione delle vigenti norme del Codice della strada che, così com'è, non può più disciplinare efficacemente questo aspetto della circolazione stradale,

impegna il Governo:

– a valutare la possibilità di adottare misure urgenti tese ad una migliore e più stringente applicazione dell'attuale normativa non solo per limitare il «contrassegno invalidi» ad un numero finito di autovetture ma che altresì tale contrassegno deve avere validità non più nazionale bensì territoriale;

– a valutare la possibilità di predisporre, in seno alle varie Regioni, appositi albi di tutti i «contrassegni invalidi» ai quali possano accedere tutti i reparti di polizia municipale italiani. A tali albi potrebbero riferirsi i comuni per la concessione di permessi temporanei agli interessati ed aventi diritto quando questi hanno la necessità di spostarsi al di fuori del territorio di naturale validità «contrassegno invalidi»;

– a valutare, considerata l'aumentata incidenza degli abusi legati all'uso improprio dei «contrassegni invalidi» l'inasprimento delle sanzioni amministrative per l'uso improprio di detti contrassegni.

G/1720/504/8

FISTAROL, MURA, STIFFONI, ZANETTA, BALDINI, BORNACIN, CICOLANI, DE TONI, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, GALLO, GRILLO, IZZO, MAGISTRELLI, MORRI, POLI BORTONE, SIRCANA, VIMERCATI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a operare affinché i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'ANAS non siano soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e far sì che l'ANAS effettui le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.

G/1720/505/8

POLI BORTONE, D'ALIA, PINZGER

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

- ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali;
- nel 2008, 4.731 individui hanno perso la vita e 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità nei 218.963 incidenti stradali;
- l'indice di mortalità mostra che gli incidenti più gravi avvengono nelle strade extra urbane e nel *week-end* ove esso si mantiene superiore alla media nell'arco temporale che va dalle 21 alle 7 del mattino;
- i comportamenti errati di guida costituiscono le prime cause di incidente, tuttavia lo stato psico-fisico alterato del conducente va segnalato per la gravità degli eventi;
- la fascia più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali resta quella tra i 25 e i 29 anni;
- ora, se è vero che in Italia tra il 2000 e il 2008 gli incidenti sono passati da 256.546 a 218.963, i morti da 7.061 a 4.731, i feriti da 360.013 a 310.739, con una riduzione del tasso di mortalità dal 2,8 per cento del 2000 al 2,2 per cento del 2008 e un indice di gravità dall'1,9 per cento all'1,5 per cento di decessi per ogni 100 infortunati, il fenomeno si conferma in proporzioni drammatiche;
- nonostante il calo di incidenti pari al -9,4 per cento nel 2009, siamo ancora lontani dall'obiettivo fissato dall'Unione europea nel libro bianco del 13 settembre 2001 che prevedeva la riduzione della mortalità del 50 per cento nel 2010;
- la sicurezza stradale non si realizza soltanto con la minaccia di una sanzione pesante finalizzata a far desistere i potenziali trasgressori dal porre in essere violazioni del codice della strada, ma anche con la predisposizione di un capillare sistema di controlli preventivi organizzati sull'intero territorio, la formazione degli utenti soprattutto deboli e una cultura diffusa della sicurezza,

impegna il Governo:

- a stipulare un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI ai fini di promuovere campagne di formazione e informazione presso gli enti locali per favorire da parte degli stessi la salvaguardia della sicurezza stradale nei rispettivi territori di competenza.
-

G/1720/506/8

GALLO, IZZO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

- la normativa vigente prevede una patente professionale ai conducenti addetti al servizio di taxi o di noleggio con conducente ovvero addetti ad attività di autotrasporto professionale per cose o persone,

impegna il Governo:

- a prevedere anche per gli autisti al servizio degli organi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale, Presidenti di Regione e di Provincia, Sindaci dei comuni capoluogo di provincia) un'apposita patente di servizio sulla quale attribuire 20 ulteriori punti, passibili di decurtazione, qualora la violazione sia stata commessa alla guida del veicolo istituzionale e nell'esercizio dell'attività professionale, in modo da equiparare tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni, senza così gravare sulla patente personale.
-

G/1720/507/8 (Testo 2)

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

– la normativa vigente prevede una patente professionale ai conducenti addetti al servizio di taxi o di noleggio con conducente ovvero addetti ad attività di autotrasporto professionale per cose o persone,

impegna il Governo:

– a prevedere anche per gli autisti al servizio degli organi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale, Presidenti di Regione e di Provincia, Sindaci dei comuni capoluogo di provincia) un'apposita patente di servizio sulla quale attribuire 20 ulteriori punti, passibili di decurtazione, qualora la violazione sia stata commessa alla guida del veicolo istituzionale e nell'esercizio dell'attività professionale, in modo da equiparare tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni, senza così gravare sulla patente personale.

G/1720/507/8

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

– le *microcar*, omologate come motorini, sono da tempo una moda tra i ragazzi e, purtroppo, ancora più di moda è diventato «truccarle», come un tempo si modificavano i motorini, trasformandole in piccoli bolidi con gravi ripercussioni sull'incolumità delle persone;

– l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), nella persona del Presidente, a tempo denuncia il fenomeno preoccupante della modifica impropria delle *microcar*, che coinvolge sempre più le giovanissime generazioni, in virtù della normativa che consente la guida ai ragazzi di 14 anni;

– un'altra forte denuncia arriva dai *report* delle Forze dell'Ordine che, attraverso le tantissime contravvenzioni elevate e i relativi reati contestati, ci illustrano quali sono di fatto le pericolose modifiche che i giovani effettuano sui quadri cicli. Fra questi, ad esempio, la sostituzione di marmitte originarie con marmitte speciali, l'aggiunta di serbatoi, la sostituzione di cerchi e pneumatici con prodotti maggiorati, l'elaborazione del motore per renderlo più potente, veloce e avere più ripresa alla partenza, la modifica dei fari, dei vetri con pellicole oscuranti ed altro ancora;

considerato che:

la manomissione dei quadri cicli ha pesanti ripercussioni specialmente sul piano meccanico perché, alterare le caratteristiche del mezzo, provoca una riduzione degli *standard* di sicurezza, in particolare: riduce l'efficacia della frenata, incrementa i consumi, favorisce l'usura delle parti meccaniche, e di fatto non si hanno più i requisiti minimi di garanzia;

impegna il Governo:

- ad assumere le opportune iniziative per garantire un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale delle *microcar*;
 - ad intraprendere le adeguate azioni al fine di implementare le politiche informative e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, tra gli utenti di tutte le età, con particolare attenzione ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
-

G/1720/508/8

PORETTI, PERDUCA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

- il trasporto motorizzato privato è inadeguato alla conformazione delle città italiane e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;
- gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri Paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;
- l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee, a causa, oltre che di un diverso approccio «culturale», di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;
- l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;
- attualmente la dotazione finanziaria della legge n. 366 del 1998 risulta del tutto inadeguata, sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli *standard* europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;
- la disponibilità di finanziamenti europei a valere sull'Obiettivo 2 del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) è affidata per lo più alle iniziative

delle singole amministrazioni locali, spesso nell'ambito di Agende 21 locali che non registrano alcun serio supporto a livello centrale: ciò ha prodotto punte di eccellenza (è il caso di Ferrara, in cui l'utilizzo di questo mezzo coinvolge il 30 per cento della popolazione, al pari di Copenhagen che storicamente detiene il primato continentale) ma anche ampie sacche di disattenzione e di lassismo amministrativo (vedasi l'incuria in cui viene tenuta la pista ciclabile dei lungoteveri romani);

– la legge 15 luglio 2009, n. 94, invece di rappresentare un'opportunità di miglioramento dell'educazione stradale alla mobilità ciclabile (come pure lasciava pensare la modifica all'articolo 208 del codice della strada, secondo cui una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie doveva consentire agli organi di polizia locale «di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale», «alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti») ha dato la stura ad un approccio punitivo all'uso della bicicletta: esso è simboleggiato dall'articolo 129-*bis* del codice, ispirato ad una generale trasposizione ai ciclisti delle fattispecie incriminatrici penali ed amministrative previste per gli autoveicoli a motore, compresa la possibilità di decurtare i punti della patente di guida anche nel caso di infrazioni commesse in bicicletta. Nello stesso filone si porrebbe, ora, una generalizzata imposizione dell'obbligo di casco ai ciclisti, laddove le principali fonti di pericolo per la circolazione loro ed altrui risiedono nella cattiva manutenzione delle strade, nella citata penuria di piste dedicate e nella carenza di una coscienziosa educazione stradale;

impegna il Governo:

ad assicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizzazione di reti per percorsi integrati ciclabili e per la valorizzazione della mobilità ciclistica, anche agevolando la presentazione di richieste di appositi finanziamenti europei, al fine di costituire una delle soluzioni concrete e praticabili per alleggerire la congestione e la crescita del traffico motorizzato.

G/1720/509/8

DONAGGIO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessò che:

il provvedimento prevede una serie di modifiche al codice della strada finalizzate ad inasprire le sanzioni a carico dei cittadini italiani per la guida sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire e ridurre le cause di incidente sulla rete stradale nazionale;

nel nostro Paese guidano, giornalmente, migliaia di cittadini stranieri, gran parte dei quali turisti, che pur alla guida di automobili di proprietà o in affitto, sono spesso ignari delle disposizioni del nostro codice della strada,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di diffondere la conoscenza del nostro codice della strada presso i cittadini stranieri che intendano guidare in Italia;

a prevedere che i cittadini stranieri che intendano guidare nel nostro Paese siano muniti, oltre la patente di guida e il certificato verde di circolazione, anche di un apposito documento rilasciato dalle rispettive autorità nazionali che certifichi l'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti;

ad attivarsi in sede europea affinché tali misure siano oggetto di una armonizzazione normativa nell'Unione.

G/1720/510/8

POLI BORTONE, D'ALIA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessò che:

gli articoli 186, comma 2-*bis* e 187, comma 1-*bis* del codice della strada, come risultanti dalle modifiche introdotte con il disegno di legge in esame, prevedono che se il conducente in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene previste ai due citati articoli del codice della strada sono raddoppiate;

impegna il Governo:

a predisporre un provvedimento di modifica del vigente codice della strada in linea con una eventuale revisione del vigente codice penale, così da prevedere che ricadano sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità, senza alcuna diminuzione della pena ordinaria, i casi in cui, dalla guida da parte di un soggetto in stato di ebbrezza, ovvero in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o

psicotrope, derivi un incidente stradale in conseguenza del quale si verifichi uno dei fatti previsti dal Capo I del Titolo XII del Libro secondo del codice penale e quando il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

- aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o l'ubriachezza ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;
 - aver previsto e voluto l'evento consistente nell'incidente stradale, anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;
 - aver accettato il pericolo che l'evento consistente nell'incidente stradale si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.
-

G/1720/511/8

DE LILLO, CICOLANI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a valutare la modifica del codice penale, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590, inserendo l'aggravante di guida con disprezzo della vita e dell'integrità fisica altrui, per prevenire e punire in maniera più gravosa quei soggetti che adottano un comportamento di guida caratterizzato da manifesta temerarietà e aggressività, anche qualora questi non siano sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza, ma pienamente consapevoli dei loro comportamenti e accettino il verificarsi di eventi altamente dannosi per la sicurezza stradale e l'incolumità altrui.

G/1720/512/8

MALAN

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

la stragrande maggioranza delle contravvenzioni viene imposta per violazione dei limiti di velocità, del divieto di sosta, uso di corsia preferenziale o violazione delle zone a traffico limitato;

solo l'uso di rilevatori automatici ha aumentato l'elevazione di contravvenzioni per il passaggio con il semaforo rosso;

moltissime violazioni al codice della strada sono estremamente pericolose, come la mancata segnalazione della svolta o del cambio di corsie, il sorpasso a destra, specie da parte di veicoli a due ruote, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso quando in direzione opposta giungono veicoli ed altre;

impegna il Governo:

ad intensificare i controlli su tutte le violazioni e non soltanto su quelle rilevabili automaticamente o in assenza del conducente.

G/1720/513/8

MALAN

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

molti limiti di velocità sono irragionevoli perché concepiti non per essere rispettati ma come invito alla prudenza, ovvero perché imposti allo scopo di incassare il denaro delle sanzioni amministrative;

tale diffusa abitudine genera contemporaneamente una tendenza a non rispettare i limiti di velocità, con il rischio che ciò avvenga anche per quelli ragionevoli, nonché un grave intralcio alla circolazione e pericolo determinato dagli automobilisti che si sforzano di viaggiare alla velocità prescritta o, per soggettiva prudenza, a una velocità inferiore;

a questo si aggiunge la tendenza ad imporre il divieto di sorpasso anche nei tratti di strada che non lo richiedono, aggiungendo l'effetto di code che altrimenti non si formerebbero;

impegna il Governo:

ad indurre tutti gli automobilisti a rispettare limiti e divieti intraprendendo un'azione di controllo attraverso gli organi preposti affinché gli enti proprietari e i comuni adeguino la segnaletica alle reali esigenze di sicurezza e non limitino senza giusto motivo la libertà di circolazione dei cittadini.

2.0.500

BARBOLINI, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, sostituire le parole: "Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'Autorità di pubblica sicurezza", con le seguenti: "Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentito il parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli competente per ogni provincia la cui rete stradale è interessata dall'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.";

– al comma 3, sostituire le parole: "allegando il preventivo parere del CONI", con le seguenti. "allegando il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli competente per ogni provincia la cui rete stradale è interessata dall'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.", e le parole: "Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza", con le seguenti: "Il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli non è richiesto per le manifestazioni di regolarità cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la loro circolazione sia autorizzata ai sensi dell'articolo 60, comma 3";

– al comma 4, sostituire le parole: "unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori", con le seguenti: "unitamente ai tecnici esperti nella disciplina nominati dai promotori e dai rappresentanti dei promotori";

– al comma 5, sostituire le parole: "quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità", con le seguenti: "quando i promotori ne facciano richiesta motivata e corredata da un parere di tecnici esperti nella disciplina,"».

4.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei trasporti, che decide in merito. Il Ministro, anche avvalendosi dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, revoca o adegua limiti e divieti irragionevoli o immotivati o il cui rispetto ha la conseguenza di ridurre la sicurezza. L'accoglimento del ricorso comporta per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di eliminare o adeguare la segnaletica non idonea, di non esigere a qualsiasi titolo ulteriori pagamenti relativamente a tale segnaletica; non dà diritto al rimborso di quanto già versato, salvo che ciò sia espressamente previsto nel dispositivo di accoglimento."».

4.0.501

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di segnaletica inidonea)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnaletica apposta per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000"».

4.0.502

MALAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992
in materia di ricorso contro opposizione di segnaletica stradale)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono sop-
presse le parole: "entro sessanta giorni e"».

13.500RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA,
SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

*"12-bis. Chiunque circola con un quadriciclo a motore non rispon-
dente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo
53 della presente legge e nell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale
31 gennaio 2003, o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una
velocità superiore a quella prevista dalle predette disposizioni, è soggetto
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori o della patente per un periodo di 12
mesi.*

*12-ter Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio, vede un qua-
driciclo a motore con effetti non rispondenti ad una o più delle caratteri-
stiche o prescrizioni indicate nell'articolo 53 della presente legge e nell'ar-
ticolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 o del certifi-
cato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella
prevista dalle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. Alla stessa san-
zione soggiace che effettua sui quadricicli a motore modifiche idonee ad
aumentarne la velocità oltre i limiti previsti nell'articolo 53 della presente
legge e nell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio
2003"».*

15.500

MARCO FILIPPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici
per il conseguimento della patente di guida)*

1. Al comma 2, dopo le parole: "politiche sociali", inserire le seguenti: "ovvero dal medico competente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dipendente da una struttura sanitaria pubblica, in possesso dei requisiti richiesti ai fini del presente articolo"».

24.500

GALLO

Sopprimere l'articolo.

29.500

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modifiche:

al comma 5, capoverso 9-bis, dopo le parole: «Durante la marcia ai conducenti» inserire le seguenti: «di età non superiore ad anni quattordici»;

dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6. Le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 9-bis, come introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

32.500

IL RELATORE

All'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoolofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.».

34.500 (Testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Le modalità», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

b) al comma 3, lettera d), capoverso «3.», al primo periodo, sostituire le parole «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale» con le seguenti «delle forze di polizia» con le seguenti;

c) sopprimere i commi 4 e 5.

34.500

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.»;

b) al comma 3, lettera d), capoverso «3.», al primo periodo, sostituire le parole «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale» con le seguenti «delle forze di polizia» con le seguenti;

c) sopprimere i commi 4 e 5.

34.501

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, sono a carico del Ministero dell'Interno fino a concorrenza del 50 per cento delle risorse di cui all'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge».

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 3-bis, alla lettera c), sopprimere le parole: «fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento».

34.0.500

POLI BORTONE, D'ALIA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Dopo l'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Articolo 187-bis. - (*Reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti*). – 1. Gli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, non si applicano al conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, quando:

a) dalla guida deriva un incidente stradale in conseguenza del quale si verifica uno dei fatti previsti dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale;

b) il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

– aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o di ubriachezza ai sensi dell'articolo 92 secondo comma del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

– aver previsto e voluto l'evento di cui alla lettera a), anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

– aver accettato il pericolo che l'evento di cui alla lettera a) si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 ricadono sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità. Nell'irrogare la pena relativa, il giudice competente non diminuisce la pena ai sensi dell'articolo 89 del codice penale"».

40.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di provvedimenti del prefetto)*

1. Al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'uso di procedure informatiche nella redazione delle ordinanze di cui al presente comma non può in nessun caso comportare l'omissione dell'esame delle motivazioni non palesemente infondate o irrilevanti addotte nel ricorso, il cui eventuale respingimento deve essere specificamente motivato"».

44.500 (Testo 2)

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata sospesa la patente solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al periodo precedente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere dell'istanza di cui al secondo periodo. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interes-

sato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente, può essere concesso una sola volta».

44.500

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente solo nel caso che dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al periodo precedente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere dell'istanza di cui al secondo periodo. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il permesso di guida in costanza di sospensione della patente, di cui al comma 2, può essere concesso una sola volta».

55.500

IL RELATORE

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: "; inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «. Inoltre»;

al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», la parola: «ciascuna» è sostituita dalle seguenti: «almeno un» e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal comma 2.»;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 2-bis» con le seguenti: «2, 2-bis e 2-ter»

al comma 2, sopprimere la lettera a);

al comma 2, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «articolo 6» inserire le seguenti: «, comma 2, secondo periodo, comma 2-bis e comma 3,».

58.500

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

60.0.500 (Testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "2.800 centimetri cubici" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "3.000 centimetri cubici".

2. Al relativo onere, valutato in 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

60.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "2.800 centimetri cubici" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "3.000 centimetri cubici".

2. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Coord.500

IL RELATORE

All'articolo 42:

al comma 1, lettera c), *sopprimere i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;*

sopprimere il comma 2.

All'articolo 49, comma 1, sopprimere le parole da: «, nonché eventualmente» fino alle parole: «della presente legge».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

139^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2005) Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PICCIONI ricorda che in data 9 marzo scorso è stata svolta la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI ricorda che alle ore 15 della giornata odierna si svolgeranno audizioni informali, in Ufficio di Presidenza, in relazione al disegno di legge n. 1909, in materia di commercio interno del riso.

La seduta termina alle ore 14,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

151^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MORRA***La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(784) Vittoria FRANCO ed altri. – *Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere*

(1405) BUGNANO ed altri. – *Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1718) THALER AUSSERHOFER e PETERLINI. – *Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice*

(1980) BIANCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 784, 1405 e 1718 congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1980 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1980, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 784, 1405 e 1718 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Introducendo l'esame del disegno di legge n. 1980, volto a promuovere la «conciliazione dei tempi» delle lavoratrici e dei lavoratori, il presidente relatore MORRA (*PdL*) precisa preliminarmente che, benché il titolo faccia riferimento soltanto alle lavoratrici autonome, l'articolo 1 e l'articolo 11 riguardano anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, prevedendo la concessione di contributi in favore delle imprese che applichino accordi contrattuali che contemplino azioni positive per la flessibilità. Tali azioni positive riguardano, oltre alle lavoratrici e lavoratori di-

pendenti, anche le titolari di impresa e le lavoratrici autonome, al fine di consentire la sostituzione dei medesimi soggetti, che beneficino del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, «con altro imprenditore o lavoratore autonomo, o con un collaboratore o collaboratrice, o con familiare entro il terzo grado di parentela o il secondo di affinità». Dopo aver illustrato le singole disposizioni, propone il congiungimento dell'esame del disegno di legge con i disegni di legge nn. 784, 1405 e 1718.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La senatrice BLAZINA (PD) sottolinea l'ampio respiro del disegno di legge, che tocca molti punti sui quali, nei due anni dall'inizio della legislatura, i componenti del suo Gruppo hanno presentato in varie occasioni iniziative legislative, emendamenti ed ordini del giorno. Il provvedimento contiene strumenti finalizzati non solo a tamponare la crisi, ma a rimettere il Paese sulla strada della competitività; l'iniziativa va a completare il sistema degli assetti del mercato del lavoro previsti dalla legge n. 247 del 2007 e dal protocollo del 23 luglio del 2007. Finora il Governo e la maggioranza non hanno conseguito risultati significativi, in particolare nel settore dell'occupazione. I dati recentemente elaborati dall'ISTAT in questo settore, decisamente allarmanti, evidenziano che il tasso di occupazione nel mese di marzo ha toccato l'8,8 per cento, il più alto livello dal 2002, con un aumento del numero di disoccupati pari a circa 58 mila unità nell'ultimo mese; in un anno si sono persi 367 mila posti di lavoro, di cui 48 mila solo nell'ultimo mese, con un vertiginoso numero di soggetti inattivi tra i 15 e i 64 anni. Pur se la situazione è peggiore in altri paesi europei, in Italia alcuni segnali certificano la debolezza del mercato del lavoro: tra tutti, la precarietà del lavoro femminile e la disoccupazione giovanile. Sono principalmente i giovani i soggetti che più degli altri hanno pagato le conseguenze della grave crisi in atto, sia in termini occupazionali che di livelli retributivi e, in prospettiva, di trattamento previdenziale. È invece sulla formazione che si basa il futuro del Paese, il cui sviluppo passa attraverso gli investimenti in ricerca ed innovazione, in assenza dei quali non è pensabile alcuna ripresa economica. Al contrario, il Governo si sta muovendo nella direzione opposta, come testimoniano i tagli nel settore della scuola pubblica, delle Università, della ricerca. Le prospettive dei giovani oggi non vanno al di là di lavori a termine o a progetto, o

di occupazioni comunque precarie, con ripercussioni sociali di notevole rilevanza in termini di minore propensione a creare famiglia e di calo demografico. Di fatto, per tanti giovani la famiglia di provenienza rappresenta oggi il vero ammortizzatore sociale. Quanto al lavoro delle donne, non possono essere sufficienti la campagna di comunicazione istituzionale annunciata dal ministro Sacconi sul lavoro femminile né gli interventi sul fronte dei nidi familiari preannunciati dalla ministra Carfagna. Un rapporto recentemente presentato sulla condizione di povertà delle madri in Italia conferma che, a causa della mancanza di servizi, le donne sono costrette a rinunciare al lavoro dopo il primo figlio, il che comporta la diminuzione dei redditi della famiglia.

A fronte di questa grave situazione, il disegno di legge n. 1110 affronta il tema della stabilità e qualità del lavoro, prevedendo diverse misure per l'accesso al lavoro stabile, dalla valorizzazione dell'apprendistato agli incentivi al datore di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, dall'aumento del costo dei contratti atipici all'estensione di alcune tutele e diritti ai lavoratori atipici. Si propongono inoltre interventi in materia di mercato del lavoro, al fine di uniformare ed estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori ed a tutte le imprese e l'istituzione dello Sportello unico per il lavoro. Vista la situazione in cui versa un numero consistente di lavoratori, con retribuzioni alla soglia della povertà, si propone per i lavoratori economicamente dipendenti il cosiddetto «salario minimo» come già praticato in molti paesi europei, e si prevede una detassazione del salario di produttività. Il disegno di legge prevede inoltre la delega al Governo a riordinare tutto il comparto della formazione professionale, dell'orientamento e della certificazione delle competenze, al fine di garantire l'apprendimento permanente. Si propongono infine interventi per la promozione e il sostegno alla effettività pratica delle regole di sicurezza sul lavoro, attraverso il rafforzamento di strumenti premiali e l'istituzione di una Agenzia nazionale, come unico centro di coordinamento, nonché misure finalizzate all'emersione del lavoro sommerso. Il Gruppo PD ritiene infatti che una riforma strutturale su questi temi non possa più essere differita ed auspica che sulle misure contenute nel disegno di legge possa svolgersi in Commissione un reale e leale confronto, sia con la maggioranza che con il Governo.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara di condividere ampiamente il disegno di legge nelle sue linee generali. Tra le norme contenute nel Titolo I annette speciale importanza all'articolo 4, che incrementa, seppur di poco, l'aliquota contributiva per l'assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato; al riconoscimento dei diritti e delle tutele ai lavoratori economicamente dipendenti, di cui all'articolo 5, ed all'articolo 9, sulla subordinazione dell'erogazione di benefici contributivi all'applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi. Reputa altresì condivisibile anche le disposizioni su apprendimento permanente (articolo 1), apprendistato (articolo 6) e contratto di inserimento (articolo 7). Trattandosi di disposizioni di delega al Governo, reputa tuttavia necessa-

ria, per la loro effettiva attuazione, la volontà politica dell'Esecutivo, che pare insussistente, ovvero, come in tema di apprendistato, rivolta in direzione contraria, come testimoniato dall'articolo 48 del disegno di legge sui lavori usuranti (atto Senato n. 1167-B/*bis*), attualmente all'esame della Commissioni riunite 1^a e 11^a.

Quanto alle modifiche al Protocollo sul *welfare* per l'estensione e il riordino degli istituti a sostegno del reddito, di cui all'articolo 12, segnala che si tratta di misure destinate a restare vuote affermazioni in assenza della volontà politica di attuare le deleghe contenute nel Protocollo (legge n. 247 del 2007).

Qualche dubbio avanza invece sul Titolo II, non tanto perché le disposizioni in esso contenute non siano condivisibili, quanto per il fatto che le normative in materia di sicurezza sul lavoro già esistono e andrebbero semmai applicate e sottoposte a seria e costante verifica.

Rileva infine che la possibilità di fissare, di concerto con le parti sociali, un salario minimo garantito, come proposto dall'articolo 27, costituirebbe un passo in avanti importante nel tentativo di sanare il vergognoso fenomeno sociale rappresentato dal lavoro sottopagato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

165^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 16,25.**IN SEDE REFERENTE*

(863) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1377) RIZZI ed altri. – *Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

(1417) CASTRO ed altri. – *Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

(1465) PORETTI. – *Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

(1627) ASTORE ed altri. – *Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

(1814) PERDUCA e PORETTI. – *Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

(2030) GHEDINI ed altri. – *Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*

(2079) FLERES. – *Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie*

– **e petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 863, 1377, 1417, 1465, 1627, 1814 e 2030, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2079 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2079, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465, 1627, 1814 e 2030 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge n. 2079, che consta di un solo articolo, concernente le «parafarmacie», ricorda che, attualmente, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è possibile la vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi quelli di automedicazione o da banco) da parte degli esercizi commerciali al detta-

glio. La facoltà riguarda tutte le tipologie di strutture generali di vendita, quindi, sia gli esercizi di vicinato sia le medie e grande strutture di vendita.

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce la sospensione (fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 2) della possibilità di apertura di nuove «parafarmacie», nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci.

Il comma 2 demanda ai comuni il compito di individuare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, «le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti o, qualora non ve ne fosse la possibilità, l'apertura di nuove parafarmacie nel numero massimo di una ogni 20.000 abitanti ovvero in ogni frazione dei comuni medesimi con un numero di abitanti non inferiore a 10.000».

Propone quindi la congiunzione di tale disegno di legge con gli altri vertenti su analogo contenuto, il cui esame è già iniziato presso la Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

173^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Aldo Fortini, vice presidente A.T.U.C.E..

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Associazione tutela carburanti ecologici (A.T.U.C.E.)

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione tutela carburanti ecologici (A.T.U.C.E.).

Il dottor FORTINI fa presente che A.T.U.C.E. sta sostenendo con risolutezza l'utilizzo dei carburanti ecologici, indispensabili per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Conferenza di Copenhagen. In effetti, un aiuto concreto all'abbattimento delle immissioni climalteranti può venire dal maggior utilizzo, nel trasporto pubblico e privato, dei carburanti ecologici. L'utilizzo per la mobilità del GPL e del metano, soprattutto con la conversione dell'attuale parco circolante, è uno degli strumenti idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi del «20-20-20» entro il 2020. Il 2008 è stato il primo anno nel quale si è registrata una diminuzione delle emissioni da trasporto su strada, con il passaggio dai 120,1 milioni di tonnellate del 2007 ai 115,3 milioni di tonnellate del 2008. Questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie agli incentivi statali a beneficio del consumatore finale per l'installazione degli impianti a GPL e metano. A.T.U.C.E. ritiene indispensabile ripristinare gli ecoincentivi statali *after market* per la conversione a carburante ecologico dell'alimentazione dell'autoveicolo già immatricolato, nonché stimolare le regioni all'esenzione per cinque anni dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli sui quali venga installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano. A.T.U.C.E. giudica altresì indispensabile prevedere un contributo per la conversione delle vetture in *after market* di importo pari all'agevolazione riconosciuta per l'acquisto di un veicolo nuovo alimentato a metano, nonché consentire la detrazione dell'ecoincentivo direttamente al consumatore finale come credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o in alternativa prevedere la possibilità di cedere questo credito di imposta ad istituti bancari per finanziare l'attività degli installatori di impianti a GPL e metano.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede se gli incentivi per la trasformazione *after market* abbiano avuto in passato un impatto positivo sul comparto e se A.T.U.C.E. ritenga che uno degli elementi che ostacolano la diffusione dei carburanti ecologici consista nelle norme che limitano la possibilità di realizzare impianti di distribuzione di metano lungo la rete autostradale.

Il presidente D'ALÌ chiede se il metano ed il GPL vengano oggi impiegati anche per la produzione di energia elettrica.

Il senatore LEONI (LNP), dopo aver osservato che occorrerebbe uniformare a livello europeo gli attacchi per la presa del metano e che la mancanza di distributori di metano lungo la rete autostradale costituisce sicuramente un ostacolo alla diffusione dei carburanti ecologici, fa presente che esiste una certa incongruità nell'andamento del prezzo di questo gas giacché esso aumenta in corrispondenza di ogni aumento del prezzo della benzina.

Il dottor FORTINI rileva che al momento l'assenza di incentivi sta purtroppo favorendo la crisi del settore delle trasformazioni *after market*,

che comprende cinquemila aziende per un totale di circa quindicimila dipendenti. Dopo aver osservato che l'esistenza di una normativa piuttosto antiquata ostacola la diffusione dei carburanti ecologici, fa presente che gli aumenti del prezzo del metano sono decisi dalla SNAM e ad essi si adeguano i gestori dei distributori; tra l'altro i contratti con SNAM stabiliscono anche la quantità di metano vendibile presso ciascun distributore. Esiste già un attacco universale europeo, solo che in questa fase transitoria occorrerebbe dotare ciascun distributore di adattatori per evitare agli utenti il costo dell'immediata installazione del nuovo attacco universale.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Fortini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (PD) evidenzia l'opportunità che la Commissione si esprima in sede consultiva sull'atto del Governo n. 196 (schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»).

Il presidente D'ALÌ propone di chiedere il deferimento, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 196.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente D'ALÌ propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al decreto-legge in titolo alle ore 12 di venerdì 7 maggio 2010.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), dopo aver rilevato che il disegno di legge comunitaria n. 1781-B, è il frutto di un complesso *iter* parlamentare che ha permesso di raggiungere soluzioni condivise con riferimento a questioni particolarmente delicate – quali ad esempio quella relativa ai termini per l'esercizio del prelievo venatorio – fa presente che il testo oggi all'esame della Commissione è privo delle disposizioni in materia di rifiuti relative ai sottoprodotti. Lo stralcio di tali disposizioni è stato giustificato dalla considerazione della prossima emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Tale schema di decreto legislativo non recepisce però la disposizione sui sottoprodotti lapidei – stralciata dal disegno di legge comunitaria – che rappresenta il frutto di una approfondita elaborazione da parte della 13^a Commissione. Ritiene pertanto opportuno che la relazione favorevole della Commissione sia condizionata all'inserimento dello stralcio articolo 21 nel decreto legislativo di attuazione della nuova direttiva sui rifiuti.

Il presidente D'ALÌ fa presente che appare assolutamente preferibile riferire la condizione inserita nella relazione al contenuto dell'atto oggetto dell'esame in sede consultiva.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), propone di esprimere una relazione favorevole condizionata al ripristino del testo dell'articolo 21 approvato dal Senato in occasione della precedente lettura.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di non condividere il contenuto delle osservazioni del relatore poiché ritiene il contenuto della parte stralciata dalla Camera dei deputati suscettibile di una interpretazione troppo ampia.

Il senatore FERRANTE (*PD*) rileva che non risulta ancora disponibile il testo ufficiale dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva rifiuti esitato dal Consiglio dei ministri. Rileva poi che la Camera dei deputati è intervenuta anche sul sistema di incentivazione delle energie rinnovabili determinando uno stato di fibrillazione nelle imprese che hanno effettuato i loro investimenti sulla base della normativa attualmente vigente e che potrebbero trovarsi spiazzate da cambiamenti

nella relativa disciplina. Svolge infine alcune considerazioni sulle modifiche apportate in materia di impianti fotovoltaici e procedure per la valutazione di impatto paesaggistico e quelle relative alla dichiarazione di inizio attività.

Previa verifica del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti il mandato al Relatore a redigere una relazione favorevole con la condizione illustrata, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Poiché non vi sono altri interventi il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore LEONI (*LNP*) propone di formulare un parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, in particolare invitando l'Esecutivo ad attivare immediatamente un tavolo congiunto con le Regioni e gli enti locali per modificare gli articoli 146 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa presente, inoltre, che la procedura semplificata prevista dallo schema di decreto non deve essere prevista per quegli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è affatto richiesta ed in tal senso illustra una serie di modifiche del testo in esame che appaiono opportune.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che la maggioranza appare orientata ad aumentare le tipologie e le dimensioni degli interventi da includere nella procedura semplificata. Rileva inoltre che sembra emergere anche una certa confusione concettuale tra i diversi livelli della pianificazione edilizia e di quella paesaggistica, che poco hanno a che vedere con il piano casa delle Regioni.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) interviene incidentalmente per far presente che l'inserimento delle fattispecie di cui ai punti 34 e 36 dell'allegato allo schema di decreto in esame rischia di ingessare eccessivamente l'attività amministrativa degli enti locali e di recare un ingiustificato pregiudizio ai cittadini che possono porre in essere le attività relative senza alcun onere a loro carico poiché le stesse rientrano tra quelle previste dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti il mandato al Relatore a redigere una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 10.

174^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RANUCCI (*PD*) interviene in discussione generale facendo presente che, nel valutare i contenuti del decreto in esame, occorre tener ben distinti il caso di coloro che si trovano in oggettive condizioni di emergenza abitativa e quello in cui si sono invece realizzati fenomeni di speculazione edilizia. In quest'ultima ipotesi, così come anche nel caso di prime abitazioni edificate in zone sottoposte a tutela paesaggistica o in zone a rischio, la demolizione appare in effetti una scelta senza alternativa alcuna.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sottolinea che l'applicazione della normativa urbanistica volta a prevenire e a sanare gli abusi edilizi non risulta, purtroppo, applicata in maniera omogenea sul territorio nazionale. Il Gruppo del Partito democratico, già contrario al condono edilizio del 2003, non può non essere contrario anche al recupero di situazioni che in tale circostanza non sono state sanate. Al riguardo ritiene che il problema andrebbe più correttamente inquadrato nella esigenza di garantire a tutti i cittadini il diritto a costruire nel rispetto delle prescrizioni di

legge. Fa inoltre presente che non è possibile sanare con una norma specifica gli abusi edilizi in Campania, spesso particolarmente gravi, e perseguire a norma di legge fattispecie di abuso talvolta poco rilevanti che invece sono rigidamente vietate in altre regioni più virtuose. Rileva infine che spesso le società erogatrici dei servizi idrici, elettrici e fognari sono sostanzialmente conniventi con i costruttori abusivi poiché forniscono le loro prestazioni anche a quelle abitazioni che risultano sprovviste di qualsiasi licenza edilizia.

Il senatore MOLINARI (PD) dichiara di condividere le osservazioni della senatrice Mazzuconi e fa presente la difficoltà di disporre dei dati quantitativi relativi ai casi che dovrebbero essere regolati dal decreto-legge in esame. A tale riguardo osserva infatti che la relazione è particolarmente imprecisa poiché i dati riportati relativi al numero di abitazioni interessate dalla sospensione delle ordinanze di demolizione non risultano congruenti con l'evidenza dei fatti. Analoga incertezza deriva dalla confusione esistente con riferimento ai termini indicati dal decreto-legge ed a quelli degli atti della regione Campania dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Il senatore FERRANTE (PD) ritiene che l'indeterminatezza delle situazioni che il decreto-legge dovrebbe regolare è tale da rendere quest'ultimo sostanzialmente inapplicabile. Nonostante alcuni Ministri abbiano vantato come risultato personale l'esclusione delle abitazioni edificate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico dalla sospensione delle ordinanze di demolizione, rimane il fatto che l'unico modo per dare una consistenza normativa al provvedimento sarebbe quello di riaprire i termini per il condono. Questa soluzione si rivela però ancor più preoccupante per l'incapacità di verificare il momento effettivo della realizzazione degli abusi stessi ed inestricabili appaiono pertanto le difficoltà derivanti dalla riapertura dei termini del condono edilizio. Il problema sociale, a cui il decreto-legge in esame non riesce a dare risposta, deve essere pertanto risolto prevedendo una soluzione abitativa *ad hoc* per le famiglie interessate.

Il senatore DI NARDO (IdV), intervenendo incidentalmente, fa presente che le demolizioni da effettuare in Campania sono in realtà ben sessantamila e riguardano case costruite prima del 2003 i cui proprietari non hanno potuto accedere all'ultimo condono edilizio a causa degli atti della regione Campania poi colpiti da declaratoria di incostituzionalità. Indubbiamente una parte di queste sessantamila costruzioni, quelle realizzate a fini speculativi o in situazioni di grave rischio idrogeologico, devono essere demolite, ma lo stesso non deve accadere alle altre costruzioni, che invece devono accedere al condono o, in alternativa, formare oggetto di acquisizione coattiva sempre in vista della soddisfazione delle necessità abitative.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), intervenendo incidentalmente, dopo aver ricordato che in Campania è ancora in corso l'esame delle pratiche del condono del 2004, osserva che la relazione illustrativa del disegno di legge in esame è stata redatta in modo alquanto trascurato, tanto da non recare neppure un cenno alla sentenza n. 49 del 2006 della Corte costituzionale. Fa quindi presente che non è possibile sostenere che le sessantamila abitazioni che dovrebbero essere demolite sono state tutte realizzate prima del 2003, giacché il carattere abusivo di queste abitazioni è stato accertato solo nel 2010.

Il senatore DE LUCA (*PD*), dopo aver osservato che il decreto in conversione maschera un ennesimo condono edilizio e che la soddisfazione di rilevanti esigenze sociali non può essere continuamente rimessa all'operare di una logica emergenziale che salta sistematicamente le regole della legalità, ricorda che nel 2007 ad Ischia 4 persone morirono a causa di una frana che investì una abitazione abusiva costruita in un zona ad elevato rischio idrogeologico.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), rileva che il decreto in conversione posticipa al 30 giugno 2011 l'esecuzione delle ordinanze di demolizione di immobili di prima abitazione siti in Campania, disposte a seguito di sentenze penali relative ad abusi commessi prima del 2003, e non reca alcuna disposizione in ordine ai termini del condono edilizio del 2003. Peraltro, sul Parlamento ricade oggi il compito di affrontare la situazione determinatasi in Campania a seguito dell'impossibilità per i cittadini di quella Regione di accedere al condono del 2003 per effetto degli atti regionali dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale nel 2004 e nel 2006. Per evitare che il decreto in esame si risolva nel mero differimento al giugno 2011 di un problema che oggettivamente esiste ed è grave, appare opportuno innanzitutto riaprire in Campania i termini del condono 2003 con le medesime modalità allora stabilite. Inoltre appare ragionevole valutare la possibilità sia di prevedere modalità di condono per alcuni aspetti più ampie di quelle del 2003, sia prevedere per alcune costruzioni abusive, non ricadenti in zone a rischio idrogeologico, l'acquisizione coattiva in luogo della demolizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata, per domani giovedì 6 maggio 2010, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 maggio 2010

93^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento a dichiarazioni rese agli organi di stampa, in data odierna, dal Ministro dell'economia, che prefigurano l'eventualità di una prossima predisposizione, da parte del Governo, di strumenti legislativi imperniati sulla riforma del sistema fiscale nazionale e correlati, in qualche modo, al disegno di legge comunitaria annuale, la senatrice MARI-NARO (PD) tiene ad esprimere il proprio giudizio negativo sul metodo dell'iniziativa.

Come ha avuto modo di ribadire più volte, infatti, il disegno di legge comunitaria non può assolutamente essere concepito, in linea generale, come una sorta di provvedimento *omnibus*, utilizzato per legiferare, in maniera indiscriminata, su qualsivoglia settore, tra cui quello, appunto, fiscale.

La presidente BOLDI fa notare che, in effetti, potrebbe venirsi a creare qualche problema di commistione e di sovrapposizione tra la legge comunitaria ed altre leggi di natura ordinamentale, se si prende in considerazione l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che introduce il nuovo strumento della legge annuale per la concorrenza.

Ritiene opportuno, a questo punto, sottoporre la questione al Ministro delle politiche europee in uno dei prossimi interventi che svolgerà in Commissione.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2010 – È ora di agire (COM (2010) 135 definitivo) (n. 63)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore, senatore FLERES (*PdL*), introduce l'atto in titolo, informando che il 31 marzo 2010 la nuova Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per l'anno in corso, dal titolo: «È ora di agire». Si tratta di un documento che si inserisce nel contesto di un nuovo quadro istituzionale, determinato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e dalla nomina del nuovo collegio di commissari europei, che ha ricevuto la fiducia del Parlamento europeo il 10 febbraio scorso.

Il relatore mette in risalto come il Programma della Commissione per il 2010 presenti alcuni elementi di novità che lo distinguono dai programmi precedenti. Per la prima volta esso abbraccia un periodo pluriennale, come previsto dell'articolo 17, paragrafo 1, del nuovo Trattato sull'Unione europea, individuando anche le misure che intende intraprendere dopo il 2010. In allegato al Programma figurano: 1. un elenco di 34 iniziative strategiche che la Commissione si impegna a realizzare nel 2010; 2. un folto elenco di proposte legislative e non legislative che verranno esaminate nel corso dell'intero mandato; 3. un elenco di proposte di semplificazione normativa e amministrativa, e un elenco di proposte da ritirare poiché obsolete.

La Commissione riesaminerà ogni anno il proprio programma di lavoro, definendo nuove iniziative strategiche annuali e adeguando la componente pluriennale in funzione dei nuovi sviluppi e tenendo conto dei lavori preparatori della legislazione europea e della valutazione sull'attuazione della stessa.

Per quanto riguarda l'anno in corso, il Programma si concentra su quattro settori fondamentali, fondati sugli orientamenti politici presentati dal presidente Barroso nel settembre 2009: affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea, rafforzando la vigilanza sui bilanci, presentando proposte volte a risanare i mercati finanziari e attuando le iniziative previste dalla strategia «Europa 2020»; definire un'agenda che metta al centro dell'azione europea le esigenze dei cittadini, rafforzando i diritti delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, promuovendo l'applicazione delle sentenze nelle cause civili e penali, rivedendo la direttiva sull'orario di lavoro, avviando il dibattito sul futuro delle pensioni e presentando una nuova strategia per la biodiversità; stabilire un programma di azione esterna ambizioso e coerente che abbia portata mondiale, istituendo il Servizio europeo per l'azione esterna, definendo una strategia commerciale per l'Europa e adottando un piano d'azione in vista del vertice del 2015 sugli obiettivi di sviluppo del millennio; modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE, aumentando gli sforzi diretti a migliorare la qualità della regolamentazione e procedendo ad una revi-

sione del bilancio UE che consenta una migliore attuazione delle priorità politiche.

Secondo il documento, le sfide che l'Europa si trova a dover affrontare sono, a breve termine, quella della crisi economica e, a lungo termine, quelle relative alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici e all'invecchiamento della popolazione.

Il primo atto politico della nuova Commissione è stato, infatti, quello di presentare immediatamente la sua iniziativa di maggiore rilievo, denominata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La proposta indica il modo in cui l'UE può uscire dalla crisi e porre nuove basi, più sostenibili e dinamiche, per la crescita promuovendo livelli di occupazione elevati, produttività e coesione sociale. Nei mesi e negli anni a venire saranno adottate misure concrete per attuare la nuova strategia.

Nel 2010, il lavoro della Commissione in questo settore verterà su tre temi principali, articolati attraverso le iniziative strategiche da 1 a 8, indicate in allegato al Programma. In particolare si tratta di: 1. rafforzare la vigilanza e il coordinamento a livello economico e migliorare la governance nell'area dell'euro; 2. contribuire a ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche; 3. garantire mercati finanziari stabili e responsabili, al servizio dell'economia nel suo complesso.

In questo contesto, il relatore richiama le recenti forti difficoltà emerse dai conti pubblici della Grecia, che hanno richiesto un pesante intervento di soccorso da parte degli Stati membri dell'Unione europea e del Fondo monetario internazionale, per sottolineare le gravi responsabilità a livello nazionale, europeo e internazionale nella gestione di una situazione debitoria fortemente squilibrata, che rischia di estendersi anche ad altri Paesi come Spagna e Portogallo.

Sul fronte della vigilanza sui bilanci pubblici, la Commissione europea presenterà delle proposte di raccomandazioni strategiche più energiche, dirette a rafforzare il quadro di vigilanza sui bilanci nell'ambito del patto di stabilità e crescita. Inoltre, la Commissione continuerà a dare la sua valutazione dei programmi nazionali di stabilità e convergenza, indicando la via da seguire per sostenere il risanamento di bilancio.

Sul fronte della vigilanza sui mercati finanziari, la Commissione si sta adoperando, insieme alle altre istituzioni dell'UE, perché il nuovo sistema di vigilanza europeo sia operativo entro l'inizio del 2011. Questo impegno dovrà tuttavia essere integrato da nuove proposte che completino il lavoro in settori come quello dei mercati dei derivati (iniziativa strategica 2), delle vendite allo scoperto e credit default swap (iniziativa strategica 3), dei sistemi di garanzia dei depositi (iniziativa strategica 4), degli abusi di mercato (iniziativa strategica 5), degli strumenti di gestione delle crisi (iniziativa strategica 6) e dei requisiti patrimoniali (iniziativa strategica 7). La Commissione proporrà inoltre orientamenti sulla creazione di fondi di risoluzione nel settore bancario come possibili strumenti di gestione delle crisi, con opzioni quali una tassa sulle istituzioni finanziarie (iniziativa strategica 8).

Alla strategia di crescita «Europa 2020», il Programma dedica le iniziative strategiche da 9 a 15, che riguardano il potenziamento della tecnologia digitale e della ricerca e l'innovazione, il miglioramento delle condizioni di istruzione e di lavoro per i giovani, la modernizzazione del mercato del lavoro, l'inclusione sociale delle fasce più povere, e l'ulteriore efficientamento delle risorse.

Per quanto riguarda in particolare le risorse, la Commissione europea elaborerà un piano che definisca le principali azioni necessarie per conseguire un risparmio di energia del 20% nell'edilizia e nei trasporti e una strategia volta a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo per famiglie e imprese. La Commissione procederà inoltre a una revisione della direttiva sulla fiscalità energetica onde tassare i prodotti energetici in funzione del contenuto energetico e del livello di emissioni di carbonio.

La Commissione europea si adopererà per rafforzare la sostenibilità, la produttività e la competitività del settore agricolo, nell'ambito di una riflessione sul futuro della politica agricola comune (iniziativa strategica 33) e preparerà, inoltre, la futura riforma della politica di coesione economica, sociale e territoriale (iniziativa strategica 34), e una riforma radicale della politica comune della pesca.

L'Esecutivo comunitario ha, inoltre, individuato una serie di priorità finalizzate a superare i cosiddetti «bottleneck» dell'Europa, ovvero gli ostacoli e le lacune che impediscono al mercato unico europeo di progredire. Si tratta delle iniziative strategiche da 16 a 19, che comprendono in particolare una comunicazione sul rilancio del mercato unico, elaborata sulla base dello studio svolto dal professor Monti, da presentare nel 2012, in occasione del ventesimo anniversario del mercato unico; un regolamento sulla traduzione del futuro brevetto UE; un libro bianco sui trasporti per il prossimo decennio; un pacchetto sulle infrastrutture energetiche. A ciò si aggiunge, poi, l'obiettivo prioritario del miglioramento dell'applicazione e dell'attuazione della normativa sul mercato unico, tra cui anche la «direttiva sui servizi».

Il relatore osserva, quindi, che un elemento fondamentale della politica europea a tutela dei cittadini è il programma di Stoccolma per «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, che insieme alla strategia «Europa 2020», costituisce l'elemento chiave della risposta dell'UE alle sfide globali di lungo periodo e dello sviluppo di un modello europeo di economia sociale di mercato.

Il 20 aprile 2010, la Commissione europea ha presentato il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, che è stato anche oggetto dell'audizione della Commissaria Malmström davanti alle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati lo scorso 29 aprile 2010. Il piano d'azione si prefigge in particolare di combattere la criminalità transnazionale, mediante una migliore cooperazione di polizia e giudiziaria, e di consolidare la politica comune in materia di immigrazione e asilo, rivolgendo particolare attenzione all'integrazione degli im-

migrati, al problema dell'immigrazione illegale, e al miglioramento della gestione dei flussi di immigrazione, anche mediante un'impostazione integrata per la gestione delle frontiere dell'Unione.

A tale riguardo, secondo il relatore, sarebbe opportuno affrontare anche il tema della funzione riabilitativa della pena giudiziaria, considerati gli elevati tassi di recidiva e le condizioni degradanti e di sovraffollamento presenti nelle carceri.

Diverse sono le iniziative che la Commissione europea ha già adottato a tutela dei cittadini. Tra queste vi sono la proposta di istituire un diritto di «iniziativa dei cittadini» che conferisca loro il potere di invitare le istituzioni dell'UE ad agire, e le proposte dirette ad agevolare l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Nel 2010 verrà inoltre presentata una comunicazione sulla politica dell'UE in materia di diritti fondamentali.

In aggiunta, oltre a seguire le proposte già trasmesse al legislatore dell'UE a tutela dei diritti dei cittadini, nel 2010, la Commissione presenterà le iniziative riguardanti la competenza giurisdizionale e l'applicazione delle sentenze nelle cause civili e commerciali (iniziativa strategica 21), la revisione della direttiva sull'orario di lavoro (iniziativa strategica 22), lo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo, compreso un quadro di riferimento in materia di diritto contrattuale (iniziativa strategica 23), e l'analisi degli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini (iniziativa strategica 24). Infine, avvierà un'analisi approfondita della coerenza strategica in materia di ricorso collettivo e lancerà una consultazione pubblica in merito ai principi giuridici comuni e alle questioni concrete su cui dovrebbe basarsi qualsiasi proposta futura relativa al ricorso collettivo nella legislazione dell'UE.

Fra le tendenze della società europea che a lungo termine influiscono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini figurano, inoltre, la diffusione delle nuove tecnologie, l'immigrazione e la pressione dell'invecchiamento della popolazione, le conseguenze del cambiamento climatico e le minacce ambientali. A tale riguardo, la Commissione europea presenterà un libro verde sul futuro delle pensioni, lavorerà per sviluppare le politiche sull'immigrazione legale, al fine di attenuare le pressioni esercitate dall'invecchiamento della popolazione e rafforzare la competitività dell'Europa, e presenterà comunicazioni sulla biodiversità e sulla capacità di risposta rapida alle catastrofi naturali (iniziative strategiche 27-29).

In quanto grande potenza economica e commerciale, prosegue il relatore, l'UE deve svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale, dimostrando obiettivi ambiziosi e di saper parlare con una sola voce. In questo senso, il trattato di Lisbona offre nuovi strumenti che l'UE deve sfruttare appieno per promuovere al meglio gli interessi europei a livello mondiale. La nuova carica di Alto Rappresentante, la maggiore chiarezza circa la rappresentanza esterna dell'UE e l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna dovranno rendere più dinamiche e mirate le politiche esterne dell'Unione.

La Commissione è chiamata a svolgere un ruolo determinante per la realizzazione delle ambizioni dell'Unione in materia di politica estera, sia come organo proponente delle politiche dell'UE, sia come organo a cui compete la rappresentanza esterna dell'Unione europea nei settori che esulano dalla PESC/PESD.

Per quanto riguarda la politica commerciale europea, la Commissione presenterà una comunicazione sulla strategia commerciale per «Europa 2020» (iniziativa strategica 30), nella consapevolezza che, in quanto motore di crescita, occupazione e investimenti, il commercio internazionale comporta notevoli vantaggi per i cittadini europei. La Commissione cercherà altresì di intensificare le relazioni bilaterali con i principali partner commerciali quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia.

Per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo, la Commissione europea proporrà un piano d'azione dell'UE in previsione del vertice internazionale del 2015 sugli obiettivi di sviluppo del millennio (iniziativa strategica 31).

Per quanto riguarda la qualità della regolamentazione europea, la Commissione europea ritiene che occorra compiere ulteriori progressi nell'applicazione pratica degli strumenti già esistenti, provvedendo a collegarli e integrarli pienamente in tutto l'arco del ciclo normativo. Il coordinamento interno per la preparazione delle iniziative strategiche sarà favorito da gruppi di lavoro interservizi che ne seguiranno l'elaborazione, dalla valutazione dell'impatto, fino alla loro redazione finale.

Per garantire che la legislazione vigente rimanga in linea con i traguardi fissati, da quest'anno la Commissione avvierà un riesame dell'intero *corpus* normativo in settori strategici selezionati, individuando eventuali oneri eccessivi, sovrapposizioni, lacune, incoerenze e misure obsolete. A tale riguardo, la Commissione ha individuato una serie di proposte da ritirare, poiché ormai obsolete (allegato IV) e presenterà nei prossimi anni 46 proposte di semplificazione (elencate nell'allegato III).

In materia di semplificazione normativa e di riduzione degli oneri amministrativi, le proposte già presentate dalla Commissione europea rispondono all'obiettivo fissato per il 2012 della riduzione del 25% degli oneri amministrativi. Gli effetti di tali misure saranno tuttavia apprezzabili solo quando le proposte saranno state approvate in sede europea e attuate a livello nazionale.

A tale riguardo, l'avviso del relatore è che, in funzione di un efficace snellimento burocratico, sarebbe opportuno anche considerare l'applicabilità del principio di sussidiarietà alla gestione amministrativa dei rapporti tra pubblico e privato, nella convinzione che ciò possa contribuire sia a soddisfare gli interessi dei privati, sia ad alleggerire il carico di lavoro del settore pubblico.

Una comunicazione trasparente e accessibile sull'Europa è, tra l'altro, indispensabile perché i cittadini partecipino alla vita democratica dell'Unione e perché gli europei siano pienamente consapevoli delle opportunità offerte dalle politiche dell'UE. Oltre alle attività generali di informazione e comunicazione, la Commissione conferirà particolare importanza a tre

priorità comuni in materia di comunicazione: guidare la ripresa economica e mobilitare nuove fonti di crescita; agire nel campo del clima e dell'energia; far funzionare il trattato di Lisbona a vantaggio dei cittadini.

Il relatore conclude riferendo che, quest'anno, la Commissione europea presenterà un riesame del bilancio europeo 2007-2013, alla luce delle priorità individuate nell'iniziativa «Europa 2020», in vista della discussione finalizzata all'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (iniziativa strategica 32).

Si apre la discussione generale.

La senatrice SOLIANI (*PD*) rileva come l'atto in esame desti non poche perplessità, sia per quanto riguarda il suo stesso titolo «E' ora di agire», ma soprattutto per la mancanza di reali contenuti programmatici e strategici circa il futuro dell'Unione europea.

Se non si vuole che l'Unione giochi sempre più un ruolo marginale nello scacchiere globale, occorre che venga messa in atto una vera e propria «scossa» di natura politica che gli permetta di agire da protagonista sui vari *dossier* internazionali.

A tale riguardo, sarebbe, opportuno che essa venga dotata di una politica economica comune guidata da un alto rappresentante responsabile per la relativa attuazione.

Mette, infine, in risalto quello che appare essere l'unico punto di un certo interesse del documento, dove vengono auspiccate idonee politiche sull'immigrazione legale che siano in grado di contrastare il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione europea.

Il senatore SANTINI (*PdL*) non può nascondere la personale delusione per un provvedimento che propone, a fronte dei gravissimi problemi che investono l'Europa, si pensi al tracollo dell'economia greca, delle soluzioni di ordinaria amministrazione, del tutto insufficienti ed inadeguate.

Se si prescinde dall'unica novità presente nel documento – ovvero l'esigenza di predisporre una piattaforma europea per la lotta alla povertà – bisogna prendere atto, purtroppo, che le soluzioni avanzate si caratterizzano per l'assenza di una vera progettualità.

Ciò che manca, a suo avviso, è fondamentalmente la convinzione che l'Unione possa e debba operare un balzo di qualità nel suo approccio ai vari problemi che affliggono i cittadini del continente europeo.

È necessario, in altri termini, che l'Unione venga dotata di istituzioni politiche all'altezza e che le singole personalità che ricoprono attualmente gli incarichi più importanti, in materia, ad esempio, di politica estera, siano in grado di svolgere la loro funzione in maniera assertiva e dimostrando una autentica *leadership* politica.

La senatrice MARINARO (*PD*) evidenzia che la presente situazione di crisi dell'Unione trova origine nel comportamento dei medesimi Stati nazionali. La stessa tempesta economica che sta investendo la Grecia

non è arrivata all'improvviso e, in ogni caso, deve essere affrontata partendo dal presupposto che – come è avvenuto più volte nella storia dell'unificazione europea – il processo di costruzione europeo può trovare un nuovo slancio propulsivo proprio in seguito a gravi temperie di natura politica o economica.

Sotto tale profilo, non va dimenticato il cruciale principio della solidarietà tra gli Stati: si tratta di un principio che è alla base della creazione della moneta unica, la cui preconditione dovrebbe essere – ma, purtroppo, non è – l'attuazione di una politica economica unica, in luogo del mero coordinamento delle diverse politiche nazionali, attualmente vigente. Al riguardo, nel riconoscere la bontà della linea di condotta del Governo italiano, che si è subito attivato per favorire il soccorso europeo della Grecia, segnala l'opportunità di non abbassare la guardia circa l'eventualità che anche l'Italia possa essere oggetto, in futuro, di attacchi speculativi ad opera della finanza internazionale.

Secondo l'oratrice, inoltre, l'Unione europea dovrebbe attrezzarsi mediante mezzi di tutela dell'euro e di garanzia del Patto di stabilità europeo che siano molto più cogenti di quelli che già esistono.

Anche dal versante della politica estera comune, occorre constatare come il suo avvio non risulti molto edificante, dal momento che l'istituzione del servizio diplomatico comune si sta tramutando, in questa fase, in una diatriba tra gli organi comunitari sulla futura strutturazione amministrativa di tale funzione.

La senatrice CONTINI (*PdL*) dichiara di aver ricavato l'impressione, nella lettura del Programma di lavoro della Commissione per il 2010, oltre che della definizione di proposte piuttosto blande e scontate, che gli autori del documento – che pure vanno annoverati tra persone professionalmente competenti – si siano dedicati alla stesura di possibili soluzioni su problemi verso i quali, in realtà, già sono state prese le decisioni determinanti.

Ciò è possibile intuirlo, ad esempio, in materia di politica commerciale, oppure avuto riguardo al Mediterraneo, per il quale risulta assente qualsiasi ipotesi di condotta strategica.

Rileva criticamente, infine, come l'intero documento difetti di un complessivo disegno di programmazione delle azioni da svolgere, nonché di un organigramma delle personalità capaci di portare a compimento tali azioni.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) segnala l'opportunità di richiamare, nell'eccellente relazione svolta dal senatore Fleres, laddove si prende in considerazione il problema della crisi economica, il lavoro svolto dalla Commissione finanze del Senato sul tema degli organismi europei di vigilanza, per la cui sede, tra l'altro, l'Italia non appare candidata a Paese ospite.

Replica agli intervenuti il relatore, senatore FLERES (*PdL*), il quale assicura che, nel predisporre lo schema di risoluzione, terrà conto dei vari rilievi formulati, soprattutto quelli attinenti la politica estera e la politica economica dell'Unione, condividendo l'orientamento generale secondo cui, in effetti, il Programma di lavoro in questione non si qualifica per significativi elementi di novità.

Il seguito della discussione generale viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (n. COM (2010) 76 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. COM (2010) 82 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la c.d. «doppia deliberazione», secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento, e per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2010) 76 definitivo), il 21 aprile 2010, relatrice Irene Aderenti e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2010) 82 definitivo), il 21 aprile 2010, relatore Gabriele Boschetto.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2010) 76 definitivo) e (COM (2010) 82 definitivo) siano inviate al Governo, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO

La PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, prevista per domani, 6 maggio 2010 alle ore 9, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 76 DEFINITIVO SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ

«La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso prevede l'istituzione di un «marchio del patrimonio europeo», finalizzato a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione europea, attraverso la valorizzazione dei siti che hanno rivestito un ruolo di rilievo nella storia e nella costruzione dell'Unione Europea e la diffusione di una maggiore conoscenza del patrimonio culturale comune europeo, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione;

rilevato che la proposta di decisione si basa sull'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che affida all'Unione europea il mandato di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la partecipazione degli Stati è su base volontaria e la selezione dei siti combina i livelli nazionali con quello europeo, attraverso una preselezione gestita dagli Stati membri e una selezione finale europea affidata all'attività di un panel di esperti indipendenti;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto il piano di azione proposto avrà un impatto molto limitato sia sul bilancio dell'Unione Europea che sui bilanci nazionali, non imponendo sulle amministrazioni che lo applicano vincoli di gestione sproporzionati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli».

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 82 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ**

«La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

visto il parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2009) 338 def.);

visto il successivo parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, in data 24 febbraio 2010, sull'iniziativa di alcuni Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (PE-CONS 1/10);

condivisa pienamente la relazione della deputata europea Ludford sulla suddetta iniziativa, in particolare nella parte in cui estende i diritti sia alla fase detentiva che a quella esecutiva, secondo quanto sostenuto dalla 14^a Commissione permanente nei due pareri richiamati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 maggio 2010

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dottor Walter Anedda e dottor Tommaso Pellegrini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che il direttore generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dottor Tommaso Pellegrini, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna per sopravvenuti impedimenti. Il Presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dottor Walter Anedda, è quindi accompagnato dalla dottoressa Alessandra Pasquoni, responsabile del Servizio patrimonio mobiliare della Cassa.

Il dottor Walter ANEDDA, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

La dottoressa Alessandra PASQUONI, *responsabile del Servizio patrimonio mobiliare della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*, integra la relazione svolta dal Presidente, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (*PdL*), Giuliano CAZZOLA (*PdL*), Giorgio JANNONE, *presidente*, e la deputata Carmen MOTTA (*PD*), la senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*) e il senatore Elio LAN-
NUTTI (*IdV*).

Replicano ai quesiti posti il dottor Walter ANEDDA, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*, e la dottoressa Alessandra PASQUONI, *responsabile del Servizio patrimonio mobiliare della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 5 maggio 2010

Presidenza del Presidente

Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, così come deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 21 aprile, la Commissione effettuerà una missione a Caserta dall'11 al 13 maggio prossimo nell'ambito dell'approfondimento sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania. Durante tale missione avranno luogo audizioni e sopralluoghi. Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi della collaborazione a tempo parziale e non retribuita del maresciallo aiutante dell'Arma dei Carabinieri, Virgilio Gaeta, dell'ingegner Roberto Mezzanotte, dell'ingegner Paolo Rabitti e del dottor Giuseppe Stasolla.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Audizione del Professor Giovanni Pitruzzella, Presidente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Professor Giovanni Pitruzzella, Presidente della Commissione di garanzia

sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e dell'Onorevole Elena Montecchi, componente della Commissione stessa.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, ed Elena MONTECCHI, *componente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, ed Elena MONTECCHI, *componente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Professor Pitruzzella e l'Onorevole Elena Montecchi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 5 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Aldo Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile 2010 il Ministro per la semplificazione normativa aveva svolto una relazione e ed erano stati effettuati alcuni interventi.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Walter VITALI (*PD*), Giuseppe SARO (*PdL*), Felice BELISARIO (*IdV*), Marco STRADIOTTO (*PD*) e Mario BALDASSARI (*PdL*).

Il Ministro Roberto CALDEROLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la semplificazione normativa per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 5 maggio 2010

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Intervengono i seguenti rappresentanti dell'U.N.A.S.A.M.: Gisella Trincas, Presidente dell'Unione; Girolamo Digilio; Ernesto Muggia; Valerio Canzian; Bruna Tenenti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce altresì di una richiesta di attivazione del circuito audiovisivo e rimette alla Commissione la decisione in ordine al ricorso a tale forma di pubblicità.

Non essendovi obiezioni, viene disposta l'attivazione del circuito.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale delle Associazioni per la salute mentale (U.N.A.S.A.M.)

Il PRESIDENTE introduce le tematiche dell'audizione all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'U.N.A.S.A.M., Gisella TRINCAS, svolge un'ampia relazione sulle problematiche della Salute mentale, relazione integrata da successivi interventi di Girolamo DIGILIO, Ernesto MUGGIA, Valerio CANZIAN e Bruna TENENTI.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori BOSONE, COSENTINO, MASCITELLI e POLI BORTONE.

Replica il PRESIDENTE dell'U.N.A.S.A.M., che si riserva di integrare la documentazione prodotta, così da corrispondere ad alcune richieste poste in corso di seduta.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 5 maggio 2010

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in rappresentanza dell'ENEL, l'ingegner Livio Vido, direttore divisione ingegneria e innovazione; l'ingegner Gianfilippo Mancini, direttore divisione generazione ed energy management; l'ingegner Roberto Renon, responsabile funzione generazione – divisione generazione ed energy management; l'avvocato Francesco Giorgianni, responsabile unità affari istituzionali – direzione relazioni esterne; e la dottoressa Raffaella Poggi, responsabile affari istituzionali internazionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che la seduta odierna ha per oggetto un'audizione riguardante le circostanze dell'incidente sul lavoro verificatosi lo scorso 3 aprile presso la centrale ENEL di Torre Valdaliga Nord, sul quale sono ancora in corso le indagini. Propone quindi di secretare l'audizione medesima, come richiesto anche dagli auditi.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Audizione di rappresentanti dell'ENEL

L'audizione si svolge in seduta segreta dalle ore 14,32.

La seduta termina alle ore 16,00.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 5 maggio 2010

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, Sergio Chiamparino, Marco Borgione, assessore alle politiche sociali del Comune di Torino e la dottoressa Camilla Orlandi, responsabile dell'ufficio immigrazione dell'ANCI.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, Sergio Chiamparino; del dottor Marco Borgione, assessore alle politiche sociali del Comune di Torino e della dottoressa Camilla Orlandi, responsabile dell'ufficio immigrazione dell'ANCI

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22 aprile scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite per la loro presenza alla seduta odierna e illustra l'indagine che la Commissione sta conducendo con riferimento alla condizione di rom e sinti in Italia.

Il sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, Sergio CHIAMPARINO, illustra le problematiche connesse alle politiche attuate dai comuni per affrontare la situazione delle popolazioni nomadi mettendone a fuoco essenzialmente due. Da un lato vi è l'estrema complessità di ordine culturale derivante dalla molteplicità di etnie che vengono genericamente ed erroneamente ricomprese nel novero di popolazioni nomadi. Dall'altro è spesso difficile attuare programmi di assistenza in ragione della irregolarità amministrativa di queste persone che non hanno documenti di identità. Ciò è frequentemente dovuto al fatto che provenendo da paesi appartenenti all'ex Jugoslavia sono cittadini di uno Stato non più esistente e quindi hanno un'oggettiva difficoltà di acquisire documenti validi di identità, e questo va anche al di là della presenza irregolare nel nostro paese. Altri problemi nascono dalla abitudine dei nostri comuni di trattare questi problemi in emergenza sotto la spinta dell'opinione pubblica e quindi al di fuori di una logica equilibrata di programmazione. Sul piano operativo occorrerebbe un piano nazionale che determinasse gli indirizzi cui ispirare l'azione delle diverse realtà sul territorio volto in primo luogo a favorire la creazione di più piccole e gestibili comunità di rom e sinti, in secondo luogo volto ad inserire queste comunità nelle diverse realtà sociali attraverso misure di scolarizzazione dei minori e di inserimento lavorativo degli adulti.

Marco BORGIONE, assessore alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali del Comune di Torino, sottolinea come nella sua città negli ultimi anni l'arrivo di rom e sinti dalla Romania abbia numericamente preso il sopravvento rispetto all'immigrazione di rom e sinti dalla ex Jugoslavia, fenomeno che ha per lo più caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta. Le politiche di integrazione sono di più facile attuazione nel caso di rom e sinti di origine italiana che sono in possesso della nazionalità del nostro paese.

Il presidente MARCENARO prende quindi la parola per svolgere un breve intervento e fare una domanda.

Rispondono il sindaco CHIAMPARINO e la dottoressa Camilla ORLANDI dell'ANCI.

Prendono quindi la parola i senatori DI GIOVAN PAOLO (PD), DELLA SETA (PD), PERDUCA (PD) e LIVI BACCI (PD), per rivolgere una domanda alle personalità audite.

Rispondono il sindaco CHIAMPARINO e l'assessore BORGIONE.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 maggio 2010

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lonrensin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto : parere non ostativo su emendamento.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 maggio 2010

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,55.

(306) BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse* (Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre in primo luogo acquisire dal Governo chiarimenti sull'invarianza, sotto il profilo della spesa, del comma 4 dell'articolo 1 il quale dispone che, fuori dalla competenza dell'autorità giudiziaria, l'ufficio che ha ricevuto la denuncia di scomparsa, oltre a garantire l'avvio delle ricerche già previsto dalla legislazione vigente, ne dia comunicazione al Prefetto per eventuali iniziative da intraprendere con enti locali, corpo nazionale dei vigili del fuoco e protezione civile, associazioni del volontariato sociale ed altre organizzazioni presenti sul territorio. In relazione poi all'articolo 2, che istituisce il comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse, composto da un numero variabile di componenti, occorre chiarire che l'attività sia svolta senza oneri a carico del bilancio dello stato per escludere effetti onerosi altrimenti certi. Segnala poi il comma 4 del medesimo articolo che rende permanente l'ufficio del Commissario per le persone scomparse (che pe-

raltro presiede il comitato di cui sopra) ponendolo a carico del bilancio, a legislazione vigente, del Ministero dell'interno. Osserva inoltre, in merito all'articolo 3 che prevede l'attivazione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, di un sistema informativo per la ricerca degli scomparsi, che occorre chiarire se ciò sia possibile senza un specifica previsione di spesa. Profili onerosi sono infine ascrivibili, con particolare riferimento ai lavoratori degli enti pubblici, all'articolo 4 che dispone un permesso di lavoro retribuito, fino a venti giorni annuali, per i parenti fino al terzo grado di persone di cui sia stata denunciata la scomparsa. In relazione agli emendamenti segnala che l'eventuale approvazione delle proposte 2.2, 2.3 e 3.1 potrebbero dare parziale soluzione ad alcuni profili problematici del testo. Gli emendamenti 2.1 e 4.0.1 comportano maggiori oneri. Occorre infine valutare l'emendamento 4.1 sia in termini di correttezza della quantificazione dell'onere, sia in termini di disponibilità delle risorse sul FISP.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1839) MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore VACCARI (LNP) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione ad un provvedimento di analogia portata la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica. Il provvedimento in esame prevede una deroga alle imposte sulla produzione e sui consumi di grappa destinata all'autoconsumo o alla degustazione gratuita (articolo 3) introducendo un'accisa forfettaria. Occorre quindi valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica al fine di verificare i profili finanziari connessi al provvedimento.

La Commissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 maggio 2010

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali: rinvio dell'espressione del parere.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 maggio 2010

11^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(108) CUTRUFO e TOMASSINI. – *Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici:* parere favorevole con raccomandazione;

(1142) BOLDI ed altri. – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione:* parere favorevole con osservazione e raccomandazione;

alla 3^a Commissione:

(2095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 6 maggio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 maggio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad esso attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad esso attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223)
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad esso attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).

- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D’ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei

cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 maggio 2010, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).
- e dei voti regionali nn. 20 e 21 e della petizione n. 848 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 6 maggio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:
- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.

- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 6 maggio 2010, ore 9

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 definitivo) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 definitivo) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 definitivo) (n. 44).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 definitivo) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 definitivo) (n. 46).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’atto:

- Segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall’eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall’introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).

- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).

- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (1551).
- CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 maggio 2010, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 6 maggio 2010, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitari locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).

- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 6 maggio 2010, ore 14,30 e 16

ORE 14,30

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196).

ORE 16

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (*seguito esame Atto n. 196*).

